



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V – Tutela del Paesaggio

Prot. n. vedi intestazione digitale

Roma vedi intestazione digitale

Class. 34.28.10. / Fasc. 25/2020

**Al Ministero della transizione ecologica  
Direzione Generale per la crescita sostenibile e  
la qualità dello sviluppo  
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale  
[cress@pec.minambiente.it](mailto:cress@pec.minambiente.it)**

**Oggetto: [ ID VIP: 5094 – 5141 ] – Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale 2019 e 2020.**

Consultazione ai sensi degli artt. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Fase di consultazione pubblica di VAS

Proponente: **Terna S.p.A.**

Procedente: **Ministero della Transizione Ecologica - Dipartimento per l'Energia e il Clima**

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio (ABAP)

E pc.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura  
[mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Al Ministero della transizione ecologica  
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS  
[ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)

Al Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico N.D.G.  
[mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)



SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

RB X

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

**VISTA** la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

**VISTO** il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali".

**VISTO** il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019.

**VISTO** l'articolo 1 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito in legge 22 aprile 2021, n.55, che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

**CONSIDERATO** che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

RB  
A

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale".

**VISTO** il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Ministero della salute e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 e il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76.

**VISTO** quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016).

**VISTO** il DPCM 24 giugno 2021, n. 123, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 221 del 15/09/2021), entrato in vigore il 30/09/2021.

**VISTO** il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, Co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei Conti al numero 1-2971 del 30/08/2019.

**VISTO** il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

**CONSIDERATO** quanto impartito dall'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "MiBACT - esercizio delle funzioni di tutela - Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015".

**VISTO** che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'arte e l'architettura contemporanee ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione informata digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii."(Rev.4del 03.12.2013; [http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche\\_tecniche\\_va\\_03122013.pdf](http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf)).

**CONSIDERATO** quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 della Direzione Generale PBAAC.



AB  
\*

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale".

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici".

**PREMESSO** che la **Soc. Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A.**, in qualità di Autorità Proponente, con nota PEC prot. P2021 0023889 del 22/03/2021, acquisita al protocollo di questa Direzione Generale al n. 9636 del 23/03/2021, ha comunicato all'Ufficio scrivente l'avvio della fase di consultazione pubblica, ai fini della procedura di VAS dei Piani di Sviluppo 2019 e 2020 della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale, ai sensi dell'art. 13, comma 5, e dell'art. 14 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.,

**PREMESSO** che, ai fini di tale procedura, il **Ministero della Transizione Ecologica, Dipartimento per l'Energia e il Clima-Direzione Generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari**, in qualità di Autorità Procedente, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 31/03/2021 l'avviso al pubblico, ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D. Lgs n. 152/2006, nel quale è stata data comunicazione delle modalità di consultazione del progetto di Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, con decorrenza dei termini procedurali a far data dal 31/03/2021.

**PREMESSO** che, con nota prot. n. 35031 del 06/04/2021, acquisita al protocollo di questa Direzione Generale al n. 11257 del 06/04/2021, il **Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo (CRESS)**, in qualità di Autorità Competente per le VAS statali, ha dichiarato la procedibilità dell'istanza presentata da Terna S.p.A.

**PREMESSO** che la documentazione tecnica è stata pubblicata e risulta quindi consultabile sul sito del **Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo (CRESS)** all'indirizzo:

<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7311/10576> (per la VAS del PdS Terna 2019)

<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7370/10658> (per la VAS del PdS Terna 2020)

**PREMESSO** che questa Direzione Generale, con nota prot. n. 14542 del 30/04/2021, ha richiesto il parere di competenza agli Uffici del MiC territorialmente competenti e ai Servizi II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) e Servizio III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) di questa medesima Direzione Generale;



AB  
X

**CONSIDERATO** che il presente parere ha come oggetto la procedura di VAS relativa ai Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale per le annualità 2019 e 2020 e che i piani medesimi interessano l'intero territorio nazionale;

**CONSIDERATO** che i Piani di Sviluppo relativi alle annualità 2019 e 2020 sono stati predisposti ai sensi dell'art. 1-ter, co. 2 del D.L. 29 agosto 2003, n. 239, nonché del D.M. del 25 aprile 2005 e s.m.i. e dell'art. 36 del D.Lgs. 93/2011, sulla scorta dei quali Terna predispone annualmente il Piano di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale assoggettabile, ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006 "Testo Unico dell'Ambiente" (TUA) e delle successive modifiche ed integrazioni, a Valutazione Ambientale Strategica;

**CONSIDERATO** che Terna Rete Elettrica Nazionale SPA è il principale proprietario della rete elettrica di trasmissione nazionale (RTN) e fornisce al Paese il servizio di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, attraverso circa 72.000 km di linee elettriche ad alta tensione ed altissima tensione. L'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, rappresenta il segmento della filiera elettrica che ha la funzione di trasportare sia l'energia elettrica prodotta dalle centrali elettriche, sia quella importata dall'estero, verso le aree di consumo, dove sarà utilizzata dopo la trasformazione a tensione più bassa.

La rete di trasmissione è formata, quindi, da linee ad altissima e ad alta tensione, da stazioni di trasformazione e/o di smistamento, nonché da linee di interconnessione che permettono lo scambio di elettricità con i paesi esteri confinanti.

**CONSIDERATO** che in tutti i PdS sono indicati ed analizzati gli scenari di riferimento rispetto ai quali sono individuate le esigenze di sviluppo e le relative azioni funzionali pensate per l'eliminazione delle congestioni della rete, per lo sviluppo dell'interconnessione con l'estero e per l'integrazione delle fonti rinnovabili. Occorre evidenziare però che fino all'anno 2012 gli interventi inseriti nei Piani sono consistiti sia in quelli già inseriti nel precedente Piano ma non ancora realizzati, che in quelli di più recente pianificazione, mentre a partire dal 2013, in virtù del citato co. 12 dell'art. 36 del D. Lgs. 93/2011, relativo al "Gestore dei sistemi di trasmissione", i PdS hanno iniziato ad indicare unicamente le nuove esigenze elettriche, cioè quelle non già indicate nei piani precedenti;

**CONSIDERATO** che i predetti PdS perseguono, in via generale, obiettivi e azioni mirati ad assicurare che il servizio sia erogato con carattere di sicurezza, affidabilità e continuità nel breve, medio e lungo periodo, a deliberare gli interventi volti ad assicurare l'efficienza e lo sviluppo del sistema di trasmissione dell'energia elettrica sul territorio nazionale, a garantire l'imparzialità e la neutralità del servizio al fine di assicurare l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori, a concorrere a promuovere la tutela dell'ambiente e la sicurezza degli impianti, a connettere, infine, alla RTN tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio. Sulla base di queste considerazioni Terna persegue obiettivi di carattere generale (OTg), in merito alle prestazioni che devono essere offerte in riferimento agli obblighi del Disciplinare di Concessione, e obiettivi tecnici specifici (OTS) che fanno riferimento agli OTg sulla base delle esigenze



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

RB

relative all'annualità di Piano. In particolare, oltre ad obiettivi di carattere tecnico-funzionale, Terna si pone obiettivi di carattere ambientale legati alle strategie per lo sviluppo sostenibile, sia europea che italiana e considerando le specificità del PdS.

**CONSIDERATO** che la pianificazione della RTN ha lo scopo di soddisfare il raggiungimento di un insieme di obiettivi, sia a carattere tecnico che ambientale, derivanti, in primo luogo, sia dal **Disciplinare di concessione** che da politiche e strumenti di pianificazione sovraordinati.

In particolare il Disciplinare individua i seguenti obiettivi a livello generale:

- assicurare che il servizio sia erogato con carattere di sicurezza, affidabilità e continuità nel breve, medio e lungo periodo;
- deliberare gli interventi volti ad assicurare l'efficienza e lo sviluppo del sistema di trasmissione dell'energia elettrica sul territorio nazionale;
- garantire l'imparzialità e la neutralità del servizio al fine di assicurare l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori;
- concorrere a promuovere la tutela dell'ambiente e la sicurezza degli impianti;
- connettere alla RTN tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio.

**CONSIDERATO** che, come riferisce Terna S.p.A., tra l'insieme degli strumenti sovraordinati, dalla cui lettura si definiscono gli obiettivi alla base del PdS, si prende in considerazione la Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) che, tra le sue priorità di azione, definisce linee di sviluppo del settore elettrico, delle infrastrutture e del mercato elettrico, per il raggiungimento dei propri obiettivi di medio e lungo termine. La SEN 2017 ha rappresentato il punto di partenza per la preparazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), pubblicato dal MiSE, il quale, definendo obiettivi e misure per cinque dimensioni dell'energia, intende "dare attuazione a una visione di ampia trasformazione dell'economia, nella quale la decarbonizzazione, l'economia circolare, l'efficienza e l'uso razionale ed equo delle risorse naturali rappresentano insieme obiettivi e strumenti per una economia più rispettosa delle persone e dell'ambiente".

Il PdS, di conseguenza, si propone di analizzare questo scenario, insieme con gli scenari Europei, al fine di sviluppare il sistema delle infrastrutture e risorse indispensabili per un funzionamento innanzitutto sicuro, ma anche efficiente, del sistema elettrico, identificando le infrastrutture di rete prioritarie, necessarie a valorizzare a pieno le risorse di cui il Paese dispone.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

RB  
X

## Interventi previsti nel PdS 2019 e relative azioni operative.

Interventi PdS 2019			Azioni operative		Tipologia
n.	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	
1	27-N	Nuovo elettrodotto 132 kV "Sestri levante – Levanto" e nuova SE 132 kV di smistamento	27-N_01	Nuovo el. 132 kV tra Sestri Levante e Levanto	Nuova infrastruttura
			27-N_02	Nuova S/E 132 kV di smistamento	Nuova infrastruttura
2	28-N	Riassetto Sud Ovest di Alessandria	28-N_01	Realizzazione nuovo collegamento 132 kV CP Spigno	Nuova infrastruttura
3	29-N	Riassetto rete 220 kV area Sud Ovest di Torino	29-N_01	Nuova SE 220 kV di smistamento e raccordi	Nuova infrastruttura
4	161-N	Riassetto rete 220 kV a Nord di Milano	161-N_01	Realizzazione collegamento diretto linea 220 kV R. Nord – Rise Sesto-Cassano	Nuova infrastruttura
5	162-N	Riassetto rete AT area Borgogna	162-N_01	Ammodernamento impianto Borgogna con aggiunta di due nuovi stalli	Funzionalizzazione
			162-N_02	Collegamento diretto Ardenno – Borgogna	Nuova infrastruttura
			162-N_03	Collegamento diretto Morbegno – Brughiero	Nuova infrastruttura
			162-N_04	Potenziamento Moio de Calvi-S.P.Orzio	Nuova infrastruttura
			162-N_05	Collegamento diretto Fusine Sez – Borgogna	Nuova infrastruttura
6	163-N	Riassetto Nord di Brescia	163-N_01	Nuova S/E 132 kV di smistamento e raccordi alle direttrici Nave e Travagliato	Nuova infrastruttura
			163-N_02	Interramento DT 132 kV Nave - Ori Martin -S.Bartolomeo	Nuova infrastruttura
7	164-N	Risoluzione derivazione rigida CP Gravedona	164-N_01	Nuova S/E 132 kV di smistamento Dongo	Nuova infrastruttura
8	254-N	Elettrodotto 380 kV Venezia Nord - Salgareda	254-N_01	Elettrodotto 380 kV Venezia Nord - Salgareda	Funzionalizzazione
9	255-N	Elettrodotto 132 kV Predazzo - Moena	255-N_01	Nuovo elettrodotto 132 kV Predazzo - Moena	Nuova infrastruttura
10	256-N	Risoluzione antenna utente Ferriere Nord	256-N_01	Risoluzione antenna	Nuova infrastruttura
11	347-N	Elettrodotto 380 kV Parma – S.Rocco	347-N_01	Elettrodotto 380 kV Parma S.Rocco	Funzionalizzazione
12	439-N	Riassetto rete AT nell'area di Chiusi	439-N_01	Risoluz. der. Rigida SSE Chiusi RT	Nuova infrastruttura
			439-N_02	CP Fabro Scalo in e-e alla linea "SSE Orvieto RT (ex FS) – Città della Pieve RT (ex FS)"	Nuova infrastruttura
13	440-N	Nuovo elettrodotto 150 kV "S. Virginia CP – Cisterna CP"	440-N_01	El. 150 kV "S. Virginia - Cisterna"	Nuova infrastruttura
			440-N_02	El. 150 kV "S. Virginia CP – Hydro Aluminium"	Nuova infrastruttura
14	543-N	Nuovo elettrodotto 220 kV CP Arenella – CP Fuorigrotta	543-N_01	Nuovo elettrodotto 220 kV CP Arenella – CP Fuorigrotta	Nuova infrastruttura
15	544-N	Riassetto rete AT area metropolitana di Bari	544-N_01	Attività di riassetto dell'area metropolitana di Bari	Nuova infrastruttura
16	545-N	Nuovo elettrodotto 150 kV "SE Vaglio RT (ex FS) – nuova SE 150 kV Sider.Lucchini"	545-N_01	El. 150 kV "SE Vaglio RT (ex FS) – Sider.Lucchini"	Nuova infrastruttura
			545-N_02	Nuova SE 150 kV	Nuova infrastruttura
17	547-N	Nuovo elettrodotto 150 kV "CP Monteiasi – CP Grottaglie"	547-N_01	Nuovo elettrodotto 150 kV "CP Monteiasi – CP Grottaglie"	Nuova infrastruttura
18	623-N	Nuovo elettrodotto 150 kV "Lentini – Lentini RT (ex FS)"	623-N_01	Nuovo elettrodotto 150 kV "Lentini – Lentini RT (ex FS)"	Nuova infrastruttura
19	624-N	Nuovo raccordo 150 kV "CP Siracusa Est – Siracusa RT (ex FS)"	624-N_01	Nuovo raccordo 150 kV "CP Siracusa Est – Siracusa RT (ex FS)"	Nuova infrastruttura
			624-N_02	Nuovo raccordo 150 kV "Siracusa RT (ex FS)-Siracusa 1"	Nuova infrastruttura

Tabella 4 Le azioni operative nel PdS 2019

In totale le azioni operative previste dal PdS 2019 sono 29, di cui 3 appartenenti alla categoria di funzionalizzazione e 26 relative a nuove infrastrutturazioni; non sono previste azioni di demolizione.



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

*AB*

## Interventi previsti nel PdS 2020 e relative azioni operative.

Interventi PdS 2020			Azioni operative		Tipologia
n.	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	
1	30-N	Elettrodotto 220 kV Erzelli – Bistagno	30-N_01	Rimozione limitazioni 220 kV Erzelli-Bistagno	Funzionalizzazione
2	31-N	Adeguamento SE Chatillon	31-N_01	Nuovi ATR 220/132 kV Chatillon	Funzionalizzazione
3	165-N	Razionalizzazione rete 380 kV Brianza	165-N_01	Nuovo elettrodotto 380 kV Bulciago – nuova S/E	Nuova infrastruttura
			165-N_02	Nuova sezione 380kV nella S/E Cesano Maderno	Funzionalizzazione
			165-N_03	Raccordi 380 kV della linea Cislago – Bovisio alla S/E Cesano Maderno	Nuova infrastruttura
4	166-N	Risoluzione antenna CP Liscate	166-N_01	Nuovo stallo CP Liscate	Funzionalizzazione
			166-N_02	Nuovo elettrodotto dt 132 kV	Nuova infrastruttura
5	257-N	Riassetto rete ad ovest di Padova	257-N_01	Raccordi Castegnero	Nuova infrastruttura
			257-N_02	Collegamento in cavo Castegnero- Montegalda	Nuova infrastruttura
6	258-N	Riassetto rete area di Abano	258-N_01	Raccordo in cavo Padova RT-CP Abano	Nuova infrastruttura
			258-N_02	Collegamento in cavo Monselice- Monselice CP	Nuova infrastruttura
			258-N_03	Dismissioni rete AT	Demolizione
7	259-N	Razionalizzazione rete AT Verona	259-N_01	Riassetto tra le linee Peschiera RT – Verona RT / Bussolengo SS – Peschiera CP e riassetto tra le linee Peschiera CP – Povegliano / Mincio – Ricevitrice Sud	Nuova infrastruttura
			259-N_02	Riassetto rete 132 kV per realizzare la direttrice Pedemonte – Grezzana – Lugo CP – Masocorona	Nuova infrastruttura
			259-N_03	Richiusura antenne strutturali 220 kV Air Liquide	Nuova infrastruttura
			259-N_04	Direttrice in cavo 132 kV Campo Marzo – Ricevitrice Nord – Verona Est	Nuova infrastruttura
			259-N_05	Nuova sezione 220 kV presso la SE di Ricevitrice Sud e relativi raccordi 220 kV e 132 kV	Nuova infrastruttura
			259-N_06	Riassetto rete AT per realizzare la direttrice 132 kV Domegliara RT – Bussolengo MA – Bussolengo SS e demolizioni associate	Nuova infrastruttura
			259-N_07	Riassetto rete AT per realizzare la direttrice 132 kV Ricevitrice Sud – Buttapietra	Nuova infrastruttura
			259-N_08	Entra-esce di Ricevitrice Ovest sulla linea 132 kV Bussolengo SS – Chievo CP	Nuova infrastruttura



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

RB +



Interventi PdS 2020			Azioni operative		
n.	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Tipologia
			259-N_09	Demolizione direttrice 132 kV Garda NK – Castelnuovo NK	Demolizione
			259-N_10	Richiusura antenne strutturali 220 kV Ricevitrice sud e Nuova SE	Nuova infrastruttura
			259-N_11	Entra-esce di Verona RT sulla linea 132 kV Chievo CE – Ricevitrice Sud	Nuova infrastruttura
8	348-N	Razionalizzazione rete tra Parma e Piacenza	348-N_01	Direttrice 132 kV S. Rocco Po – Piacenza Est	Nuova infrastruttura
			348-N_02	Rimozione limitazioni elettrodotto 132 kV Piacenza Est – Piacenza RT	Funzionalizzazione
			348-N_03	Raccordo CP Montale su elettrodotto 132 kV Cadeo – Piacenza RT	Nuova infrastruttura
			348-N_04	Nuovo elettrodotto 132 kV Grazzano – Lugagnano	Nuova infrastruttura
			348-N_05	Demolizione elettrodotto 132 kV Fiorenzuola CP – Montale	Demolizione
			348-N_06	Nuovo elettrodotto in cavo 132 kV Fidenza CP – Fidenza RT	Nuova infrastruttura
			348-N_07	Raccordo CP Fontevivo su elettrodotto 132 kV Fidenza RT – Parma RT	Nuova infrastruttura
9	349-N	Stazione 380 kV Piombino	349-N_01	Nuova stazione 380/132 kV Piombino, raccordi 380 kV e raccordi 132 kV	Nuova infrastruttura
10	441-N	Razionalizzazione rete AT Costa Marchigiana	441-N_01	Nuovi raccordi di Loreto RT in e-e all'el. 132 kV "CP Sirolo-CP Loreto"	Nuova infrastruttura
			441-N_02	Nuovi raccordi di P.S. Giorgio RT in e-e all'el. 132 kV "CP P.S. Elpidio-CP Colmarino"	Nuova infrastruttura
11	442-N	Razionalizzazione rete AT S. Benedetto del Tronto	442-N_01	Nuova SE di smistamento 132 kV in doppia sbarra e raccordi, in e-e all'el.132kV "M. Prandone RT. - Roseto RT	Nuova infrastruttura
			442-N_02	Bypass SE Porto S. Giorgio RT e SE M. Prandone RT	Nuova infrastruttura
12	443-N	Razionalizzazione rete AT Appennino Umbro-Marchigiano	443-N_01	Nuovi raccordi di Genga RT in e-e all'el. 132 kV "CP Fabriano -CP S. Elena"	Nuova infrastruttura
			443-N_02	Nuovo elettrodotto 132 kV "CP Iesi-Iesi RT"	Nuova infrastruttura
13	444-N	Stazione 220/132 kV Capannelle	444-N_01	Nuova SE 220/132 kV Capannelle e raccordi	Nuova infrastruttura
			444-N_02	El. 132 kV "Capannelle - Cagnano"	Nuova infrastruttura
14	548-N	Nuovo Potenziamento rete AT area Crotone	548-N_01	Nuovo doppio raccordo 150 kV Crotone – Crotone Ind.	Nuova infrastruttura
15	549-N	Razionalizzazione rete AT Golfo di Gioia Tauro	549-N_01	Nuovo el. SE Palmi RT – CP Palmi	Nuova infrastruttura
			549-N_02	Nuovi raccordi 60 kV	Nuova infrastruttura
			549-N_03	Rimozione elementi limitanti rete 60 kV	Funzionalizzazione
16	550-N	Razionalizzazione Rete AT Golfo di Santa Eufemia	550-N_01	Nuovi raccordi di Vibo Marina RT in e-e a el. 150 kV "Maierato-Vibo Valentia"	Nuova infrastruttura
			550-N_02	Nuovi raccordi di Vibo Pizzo RT in e-e a el. 150 kV "Maierato-Vibo Valentia"	Nuova infrastruttura
			550-N_03	Nuovi raccordi di Eccellente RT in e-e a el. 150 kV "Feroletto-Francavilla Ang"	Nuova infrastruttura
			550-N_04	Rimozione elementi limitanti rete 150 kV	Funzionalizzazione
17	551-N	Nuovo elettrodotto 150 kV CP Foggia C. - Foggia RT	551-N_01	Nuovo elettrodotto 150 kV "CP Foggia C. - Foggia RT"	Nuova infrastruttura
18	552-N	Razionalizzazione rete AT tra Barletta e Bari	552-N_01	Nuovi raccordi di SE Molfetta RT in e-e a el. 150 kV "CP Molfetta – Ciardone C.le"	Nuova infrastruttura
			552-N_02	Nuovo raccordo in derivazione rigida all'elettrodotto "SE Barletta RT – CP Barletta"	Nuova infrastruttura
19	625-N	Razionalizzazione rete AT area Caltanissetta	625-N_01	Nuovi raccordi 150 kV Caltanissetta RT	Nuova infrastruttura
			625-N_02	Demolizione elettrodotto "Caltanissetta RT – S. Caterina Villamosa"	Demolizione
20	626-N	Nuovo elettrodotto 150 kV Valledlunga RT - SE Cammarata	626-N_01	Nuovo elettrodotto "Valledlunga RT – SE Cammarata"	Nuova infrastruttura
21	627-N	Elettrodotto 380 kV Caracoli - Ciminna	627-N_01	Nuovo elettrodotto 380 kV Caracoli - Ciminna	Nuova infrastruttura
22	725-N	Adeguamento SE Florinas	725-N_01	Adeguamento sistema sbarre S/E Florinas	Funzionalizzazione
23	726-N	Adeguamento SE Ploaghe	726-N_01	Adeguamento sistema sbarre S/E Ploaghe	Funzionalizzazione
24	727-N	Adeguamento SE Tula	727-N_01	Adeguamento sistema sbarre S/E Tula	Funzionalizzazione
25	728-N	Adeguamento SE Busachi	728-N_01	Adeguamento sistema sbarre S/E Busachi	Funzionalizzazione
26	729-N	Adeguamento SE Nurri	729-N_01	Adeguamento sistema sbarre S/E Nurri	Funzionalizzazione
27	730-N	Adeguamento SE Ulassai	730-N_01	Adeguamento sistema sbarre S/E Ulassai	Funzionalizzazione

Tabella 5 Le azioni operative nel PdS 2020



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

RB f

In totale le azioni operative previste dal PdS 2020 sono 60, di cui 13 appartenenti alla categoria di funzionalizzazione, 43 relative a nuove infrastrutturazioni e 4 azioni di demolizione.

La pianificazione della RTN ha lo scopo di soddisfare il raggiungimento di un insieme di obiettivi, sia a carattere tecnico che ambientale, derivanti, in primo luogo, sia dal Disciplinare di concessione che da politiche e strumenti di pianificazione sovraordinati.

In particolare il Disciplinare individua i seguenti obiettivi a livello generale:

- assicurare che il servizio sia erogato con carattere di sicurezza, affidabilità e continuità nel breve, medio e lungo periodo;
- deliberare gli interventi volti ad assicurare l'efficienza e lo sviluppo del sistema di trasmissione dell'energia elettrica sul territorio nazionale;
- garantire l'imparzialità e la neutralità del servizio al fine di assicurare l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori;
- concorrere a promuovere la tutela dell'ambiente e la sicurezza degli impianti;
- connettere alla RTN tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio.

Nella tabella seguente sono riportati gli **obiettivi tecnico-funzionali a carattere generale (OTG)**, che Terna intende perseguire mediante gli interventi/azioni pianificati nei PdS 2019 e 2020 oggetto del RA.

<b>Obiettivi tecnico – funzionali generali</b>	
<i>OTG1</i>	Garanzia della copertura del fabbisogno nazionale
<i>OTG2</i>	Riduzione delle congestioni e/o superamento dei limiti di trasporto delle sezioni critiche
<i>OTG3</i>	Garanzia di un'efficiente utilizzazione della capacità di generazione disponibile
<i>OTG4</i>	Integrazione delle FRNP
<i>OTG5</i>	Sviluppo della capacità di interconnessione con i paesi confinanti
<i>OTG6</i>	Incremento dell'affidabilità ed economicità della rete di trasmissione
<i>OTG7</i>	Miglioramento della qualità e rispettare le condizioni di sicurezza di esercizio

Con la finalità di perseguire tali obiettivi generali, Terna annualmente verifica lo stato della rete e individua le **esigenze** elettriche specifiche, che sono alla base dei PdS.

Il perseguimento di tali esigenze si traduce nella definizione degli **obiettivi tecnico funzionali specifici (OTS)**, ottenuti dalla declinazione degli Obiettivi tecnici generali sulla base delle esigenze relative all'annualità dei Piani in oggetto; in particolare, sono state individuate le seguenti categorie tipologiche:

- OTS1 Integrazione FER: Integrazione degli impianti di produzione da fonte rinnovabile per la riduzione delle emissioni;
- OTS2 Connessione RTN: Connessione di terzi interoperanti con la RTN;
- OTS3 Integrazione RFI: Integrazione della rete ex RFI (oggi Rete Srl);
- OTS4 Qualità del servizio: Miglioramento della qualità del servizio, definita in relazione alla continuità di alimentazione e alla qualità della tensione;
- OTS5 Risoluzione congestioni: Riduzione al minimo dei rischi di congestione;
- OTS6 Resilienza: Incremento della resilienza del sistema elettrico.

A tali obiettivi specifici corrispondono gli specifici **interventi/azioni** del Piano di Sviluppo della rete. Oltre ad obiettivi di carattere tecnico-funzionale, Terna si pone **obiettivi di carattere ambientale**: nell'espletare il proprio mandato, infatti, Terna pone la massima attenzione ad operare delle scelte pianificatorie (strategiche) che siano ambientalmente sostenibili.



AB  
\*

Tali obiettivi di sostenibilità ambientale, sia a carattere generale (OAGn) che specifico (OASn), sono definiti prendendo a riferimento le tematiche individuate nelle strategie per lo sviluppo sostenibile - sia europea che italiana - ed integrandole con le specificità del PdS.

Tematica strategica	Obiettivi generali di sostenibilità ambientale	Obiettivi specifici di sostenibilità ambientale
<i>Sviluppo sostenibile e ambiente</i>	OA <sub>G1</sub> Promuovere l'uso sostenibile delle risorse	OA <sub>S1</sub> Favorire l'uso efficiente delle risorse non rinnovabili
	OA <sub>G2</sub> Promuovere la ricerca e l'innovazione	OA <sub>S2</sub> Favorire l'utilizzo di tecnologie per lo sviluppo sostenibile
	OA <sub>G3</sub> Integrare l'ambiente nello sviluppo economico e sociale	OA <sub>S3</sub> Garantire una pianificazione integrata sul territorio
<i>Biodiversità, flora e fauna</i>	OA <sub>G4</sub> Promuovere la biodiversità	OA <sub>S4</sub> Garantire la stabilità delle funzioni ecosistemiche naturali, evitando alterazioni della biodiversità e la perdita di connettività naturale tra gli habitat
		OA <sub>S5</sub> Conservare i popolamenti animali e vegetali, con particolare riferimento ai potenziali rischi per l'avifauna e all'interessamento delle comunità vegetali
		OA <sub>S6</sub> Preservare gli elementi ecologici che caratterizzano gli agroecosistemi
<i>Popolazione e salute umana</i>	OA <sub>G5</sub> Ridurre i livelli di esposizione ai CEM	OA <sub>S7</sub> Garantire la protezione della salute della popolazione dagli effetti della realizzazione di nuove opere, con particolare riferimento alle emissioni elettromagnetiche
	OA <sub>G6</sub> Migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini	OA <sub>S8</sub> Aumentare l'efficienza nel settore della trasmissione elettrica e diminuire le perdite di rete
		OA <sub>S9</sub> Assicurare l'accesso a sistemi di energia moderna per tutti
<i>Rumore</i>	OA <sub>G7</sub> Ridurre i livelli di esposizione al rumore	OA <sub>S10</sub> Limitare i fastidi per i cittadini limitando la trasmissione del rumore
<i>Suolo e acque</i>	OA <sub>G8</sub> Promuovere l'uso sostenibile del suolo	OA <sub>S11</sub> Ridurre le emissioni acustiche alla sorgente
		OA <sub>S12</sub> Preservare le caratteristiche del suolo, con particolare riferimento alla permeabilità e capacità d'uso
		OA <sub>S13</sub> Minimizzare la movimentazione di suolo sia in ambiente terrestre che marino
		OA <sub>S14</sub> Evitare interferenze con aree soggette a pericolosità idrogeologica (frane, alluvioni e valanghe)
		OA <sub>S15</sub> Ottimizzare l'estensione della superficie occupata per gli interventi
		OA <sub>S16</sub> Limitare le interferenze con la copertura forestale
	OA <sub>G9</sub> Promuovere l'uso sostenibile delle risorse idriche	OA <sub>S17</sub> Preservare le caratteristiche idriche e idromorfologiche dei corpi idrici superficiali, anche in riferimento al mantenimento, nell'alveo dei corsi di acqua, dei deflussi ecologici
		OA <sub>S18</sub> Preservare le caratteristiche qualitative delle risorse idriche superficiali e sotterranee, con particolare riferimento a fenomeni di contaminazione
		OA <sub>S19</sub> Garantire il mantenimento delle caratteristiche di distribuzione e regime delle acque superficiali e di falda
		OA <sub>S20</sub> Evitare sollecitazioni in aree a pericolosità antropica



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

RB \*

	OA <sub>c</sub> 10	Tutelare e salvaguardare l'attività agricola e il paesaggio rurale	OA <sub>s</sub> 21	Garantire la conservazione delle aree agricole nella loro integrità strutturale e funzionale, evitando che gli interventi comportino lo snaturamento del paesaggio rurale, nonché la frammentazione o l'alterazione della capacità produttiva ai fini dell'esercizio delle attività agricole
			OA <sub>s</sub> 22	Garantire la continuità e l'efficienza della rete irrigua, conservandone i caratteri di naturalità e ricorrendo a opere idrauliche artificiali solo ove ciò sia imposto da dimostrate esigenze di carattere tecnico
<i>Qualità dell'aria e cambiamenti climatici</i>	OA <sub>c</sub> 11	Limitare i cambiamenti climatici	OA <sub>s</sub> 23	Ridurre le emissioni gas serra
	OA <sub>c</sub> 12	Garantire il raggiungimento dei livelli di qualità dell'aria	OA <sub>s</sub> 24	Mantenere i livelli di qualità dell'aria
<i>Beni materiali, patrimonio culturale, architettonico e archeologico, paesaggio</i>	OA <sub>c</sub> 13	Tutelare, recuperare e valorizzare il paesaggio	OA <sub>s</sub> 25	Contribuire a migliorare le condizioni di qualità degradate
			OA <sub>s</sub> 26	Garantire la conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici
	OA <sub>c</sub> 14	Tutelare e valorizzare i beni culturali	OA <sub>s</sub> 27	Minimizzare la visibilità delle opere, con particolare riferimento ai punti di maggior fruizione
			OA <sub>s</sub> 28	Garantire la migliore integrazione paesaggistica delle opere
<i>Energia</i>	OA <sub>c</sub> 15	Favorire lo sfruttamento di energia pulita	OA <sub>s</sub> 29	Garantire la conservazione dello stato dei siti e dei beni di interesse culturale, storico architettonico e archeologico, minimizzando le interferenze con le opere in progetto
			OA <sub>s</sub> 30	Salvaguardare il patrimonio culturale subacqueo
			OA <sub>s</sub> 31	Facilitare il collegamento di impianti FRNP
			OA <sub>s</sub> 32	Promuovere l'efficientamento energetico

Nel processo logico fin qui delineato, che parte dagli obiettivi generali e prosegue nel riscontro delle specifiche esigenze annuali e nella conseguente definizione degli obiettivi specifici, sia tecnici che ambientali, l'ultimo passaggio è rappresentato dalla definizione degli **interventi/azioni** di Piano, che vengono specificamente individuati per il perseguimento degli obiettivi specifici e quindi per soddisfare le esigenze rilevate.

Nei Piani di Sviluppo, Terna indica le misure fisiche-materiali-operative con il termine "interventi", ciascuno dei quali è identificato da un codice; tali interventi possono talvolta consistere in un insieme di azioni, anche di tipologia diversa; ai fini delle analisi ambientali di VAS, è stata operata la distinzione tra le due tipologie di azioni del PdS:

- azioni **gestionali**
- azioni **operative**.

Le prime sono di carattere immateriale (come ad es. il coordinamento con gli altri operatori nazionali della trasmissione elettrica) e quindi non comportano effetti ambientali; le seconde intervengono fisicamente sulla rete e quindi possono avere effetti ambientali. Un'ulteriore precisazione consente di distinguere, all'interno delle azioni operative, quelle che intervengono su asset esistenti, le cosiddette azioni di funzionalizzazione, da quelle che invece prevedono l'inserimento sul territorio di nuovi elementi di rete, le cosiddette azioni di nuova infrastrutturazione.

La necessità di operare uno "spacchettamento" degli interventi in azioni, risiede nella possibilità di meglio comprenderne le caratteristiche e dunque di studiarne i relativi effetti. Le azioni gestionali, infatti, essendo di carattere immateriale non comportano effetti ambientali, mentre le azioni operative, intervenendo fisicamente sulla rete, possono avere effetti ambientali.

Di seguito sono riportate le tabelle in cui, per ciascun intervento previsto nel PdS 2019 e 2020, sono indicate le azioni operative che lo compongono.

L'analisi di coerenza interna, effettuata fin dall'origine dell'attività pianificatoria, permette di garantire la rispondenza delle azioni di Piano agli obiettivi fissati.

In altre parole, tale analisi è finalizzata a stabilire la **correlazione** tra gli obiettivi generali e specifici che Terna intende perseguire e le azioni da intraprendere per il loro raggiungimento.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

RB X

L'analisi è effettuata iterativamente, durante tutto lo sviluppo dell'attività pianificatoria, di modo che si possa verificarne la validità. In sostanza, l'analisi di coerenza interna, che **accompagna l'elaborazione del Piano**, permette di individuare quelle azioni che sono coerenti con gli obiettivi del Piano stesso.

La prima categoria di **obiettivi specifici** OTS1 - Integrazione delle FER, comprende sia interventi su asset esistenti, sia interventi di nuova realizzazione, che si reputano indispensabili per garantire l'incremento dell'utilizzo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, la cui recente diffusione, insieme al suo sviluppo nei prossimi anni, hanno messo in luce l'esigenza di adeguare la rete esistente, al fine di rimuovere ogni situazione critica che ne possa pregiudicare l'affidabilità, la qualità e la sicurezza di esercizio.

L'obiettivo OTS2 – Connessione alla RTN, riguarda gli interventi di sviluppo programmati dai gestori delle reti di distribuzione e di altre reti con obbligo di connessione di terzi interoperanti con la RTN, ovvero la realizzazione di interventi per il miglioramento della sicurezza e qualità del servizio sulle reti di distribuzione.

L'OTS3 - Integrazione RFI riguarda le azioni attraverso le quali si rende possibile l'utilizzo di asset esistenti ex-RFI (oggi Rete Srl): l'integrazione di linee elettriche di trasmissione, prima adibite unicamente ad alimentare il trasporto ferroviario, rappresenta già oggi un'opportunità per sfruttare le molteplici sinergie. Tale opportunità trova una concreta applicazione nel momento in cui le linee elettriche, storicamente dedicate alla sola alimentazione della trazione elettrica sono state trasferite nel perimetro della RTN a partire dal dicembre 2015. I principali benefici derivanti da questa sinergia si possono individuare:

- nello sviluppo integrato della rete di trasmissione più efficiente e con un minor impatto sul territorio;
- nel miglioramento dell'espletamento dell'obbligo di connessione, garantendo una maggiore copertura sul territorio con conseguente migliore integrazione della produzione da fonte rinnovabile;
- in un incremento della qualità e della sicurezza del servizio elettrico.

L'OTS4 - Miglioramento della qualità di servizio, comprende l'insieme di azioni operative atte a migliorare la qualità e rispettare le condizioni di sicurezza di esercizio. La qualità del servizio può essere definita in relazione alla continuità di alimentazione e alla qualità della tensione; la continuità di alimentazione va intesa come mancanza di interruzioni nella fornitura di energia elettrica, mentre la qualità della tensione considera le caratteristiche della tensione, quali ad esempio la frequenza, l'ampiezza e la forma d'onda.

L'OTS5 – Risoluzione congestioni è invece relativo alle azioni atte a consentire il miglior utilizzo del parco produttivo nazionale, superando i limiti di trasporto e riducendo al minimo i rischi di congestione.

Per gli **obiettivi di sostenibilità ambientale** riconducibili alle aree di valore per i beni culturali ed i beni paesaggistici, "Garantire la conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici" (OAS26), "Garantire la conservazione dello stato dei siti e dei beni di interesse culturale, storico architettonico e archeologico, minimizzando le interferenze con le opere in progetto" (OAS29), nonché "Salvaguardare il patrimonio culturale subacqueo" (OAS30), i target di riferimento sono stati pienamente raggiunti, o sono potenzialmente raggiungibili, per circa l'85% delle azioni operative pianificate (sia nel PdS 2019 che 2020), laddove le caratteristiche delle aree di studio non contemplano la presenza di detti beni, o è limitata. In tal caso si possono escludere potenziali effetti significativi attesi. Per i restanti casi, poiché le relative aree di studio sono connotate dalla presenza di beni a valenza culturale e paesaggistica, si procederà, durante le successive fasi di progettazione e localizzazione della nuova infrastruttura, ad operare le scelte che consentiranno di ridurre il potenziale interessamento dei beni citati, al fine di raggiungere il target di riferimento.

I target degli obiettivi di sostenibilità legati alla percezione del paesaggio, ovvero "Minimizzare la visibilità delle opere, con particolare riferimento ai punti di maggior fruizione" (OAS27) e "Garantire la migliore integrazione paesaggistica delle opere" (OAS28), non sono stati raggiunti, laddove le condizioni morfologiche e la copertura del suolo sono tali da non permettere un adeguato mascheramento della nuova infrastruttura.



SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO


Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

AB  
\*

Perché il target di tali obiettivi sia pienamente raggiunto, nelle successive fasi di progettazione e localizzazione saranno intraprese le scelte che porteranno ad ottimizzare l'inserimento paesaggistico della nuova infrastruttura.



### Interazione con aree di valore per i beni culturali ed i beni paesaggistici

Per quanto concerne l'indicatore Ist07 - Tutela delle aree per i beni culturali e i beni paesaggistici, il valore pari a 0,07 è determinato dalla presenza all'interno dell'area di studio dei seguenti elementi: beni culturali puntuali ex art. 10 del D.lgs. 42/2004 e smi e relativo buffer; immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 ed aree tutelate per legge ex art. 142 del medesimo Decreto, costituiti nello specifico da territori costieri, contermini fiumi, torrenti, corsi d'acqua e relativa fascia di rispetto (co.1 lett. a, b, c), parchi e riserve (co. 1 let. f), territori coperti da foreste e da boschi (co. 1 let. g), università agrarie e le zone gravate da usi civici (co. 1 let. h) e zone di interesse archeologico (co. 1 let. m).

Si evidenzia che nell'ambito dell'area di studio ricade anche una piccola porzione (0,1%) di un sito Unesco. L'insieme dei beni culturali e paesaggistici presenti nell'area di studio occupa una superficie complessiva di 128 km<sup>2</sup> che rappresenta il 93% dell'intero territorio indagato.

Si evidenzia che non è stato possibile calcolare l'indicatore Ist08 - Tutela delle aree di riqualificazione paesaggistica, inerente alla identificazione di quelle aree la cui destinazione d'uso è finalizzata alla riqualificazione paesaggistica, in quanto attualmente non risulta disponibile tale tipologia di dato.

Per quanto riguarda l'indicatore Ist09 - Tutela delle aree caratterizzate da elementi culturali e paesaggistici tutelati per legge, il risultato ottenuto è pari a 0,98 in ragione della presenza dei beni culturali (art. 10 del D.lgs. 42/2004 e smi) e delle zone di interesse archeologico (art. 142 co. 1 let. m del D.lgs. 42/2004 e smi) prima citati nell'ambito dell'analisi del precedente indicatore Ist07. Complessivamente tali beni occupano una superficie di circa 3 km<sup>2</sup> corrispondenti al 2% dell'intera area di studio.



SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

*Handwritten signature/initials*

La tutela delle aree a rischio paesaggistico è tenuta da conto nel calcolo dell'indicatore Ist10 - Tutela delle aree a rischio paesaggistico; poiché durante la predisposizione del presente RA non è stato possibile accedere agli strati informativi della Carta del Rischio, in via cautelativa è stato assunto che tutti i Comuni interessati dall'azione in esame ricadano in aree a pericolosità antropica. Il valore 0,58 stimato per l'indicatore Ist10 deriva dalla presenza nell'area di studio sia di alcuni beni appartenenti al patrimonio monumentale, sia di immobili ed aree di notevole interesse pubblico ex art. 136 del D.lgs.

Il calcolo dell'indicatore Ist11 - Tutela delle aree di grande fruizione per interesse naturalistico, paesaggistico e culturale, ha determinato un valore pari a 0,33, corrispondente con la presenza all'interno dell'area di studio di immobili ed aree di notevole interesse pubblico ex art. 136 del D.lgs. 42/2004 e smi, di aree tutelate per legge (art. 142 del Decreto) e di aree individuate dalla pianificazione paesaggistica (art. 143 del Decreto). Complessivamente tali beni occupano una superficie di 93 km<sup>2</sup> che rappresenta il 67% dell'intera area di studio.

Il risultato ottenuto dal calcolo dell'indicatore Ist12 - Preferenza per le aree con buona capacità di mascheramento è pari a 0,00; tale valore dipende dalle caratteristiche morfologiche del terreno.

Per quanto concerne l'indicatore Ist13 - Preferenza per le aree naturali con buone capacità di assorbimento visivo, il risultato ottenuto è pari a 0,14; anche in questo caso tale risultato dipende dalle caratteristiche morfologiche del terreno e dalla quasi completa assenza di versanti esposti a nord.

L'indicatore Ist14 - Preferenza per le aree abitative con buone capacità di assorbimento visivo, il cui valore ottenuto è pari a 0,14, tiene conto delle aree in prossimità dei centri abitati, per caratteristiche morfologiche e/o di copertura del suolo, che favoriscono l'assorbimento visivo delle opere; analogamente ai precedenti indicatori anche per quanto concerne tale indicatore, il valore ottenuto è dovuto alla morfologia che non ha permesso di individuare in ambiente GIS aree abitative connotate da buone capacità di assorbimento visivo.

Ultimo indicatore inerente il tema dei beni culturali e paesaggistici è l'Ist15 - Tutela delle aree ad alta percettività visuale, che tiene conto dei corsi d'acqua e degli specchi d'acqua presenti nell'area di studio e del relativo buffer; la superficie dell'area di studio è interessata dall'attraversamento di corsi d'acqua che, unitamente alla relativa fascia, occupano un'area di circa 100 km<sup>2</sup>, a cui corrisponde un indicatore pari a 0,25.

### **Le attività di Terna nell'ambito dell'Archeologia preventiva**

Come illustrato nel Rapporto Ambientale relativo ai PdS, nel quadro dell'archeologia preventiva Terna prosegue la sperimentazione di indagini geofisiche tramite la convenzione con l'Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali – Consiglio Nazionale delle Ricerche (ITABC), iniziata nel 2009 e tuttora in corso.

I metodi geofisici sono indagini non distruttive, da effettuare laddove non è possibile, o opportuno, predisporre sondaggi o trincee preliminari, come ad esempio in zone con problemi di stabilizzazione dei terreni; tali metodi geofisici, inoltre, offrono la possibilità di indagare in tempi brevi aree estese, come nel caso delle Stazioni Elettriche. Negli ultimi anni la metodologia applicata si basa sull'associazione di più strumenti d'indagine, consentendo così un maggior dettaglio e sicurezza dei risultati, raggiungendo anche profondità di oltre 3 m. Nella maggior parte dei casi affrontati, infatti, sono stati sperimentati il metodo Magnetometrico differenziale *fluxgate*, associato a sistemi Georadar ad alta risoluzione, che sfruttano i contrasti di proprietà fisiche presenti nel sottosuolo, al fine di individuare "anomalie" che in alcuni casi possono essere imputate ad attività antropiche, come strutture murarie sepolte, canalizzazioni, o cavità.

La collaborazione in atto con l'ITABC integra gli studi preliminari volti a comprendere il rischio archeologico, previsti dalla normativa per l'Archeologia preventiva che nasce dall'esigenza di evitare il fermo cantiere in corso d'opera, con la possibilità di attivare compensazioni successive al ritrovamento archeologico, al fine di proteggere e tutelare il bene stesso. In quest'ottica, la tutela può riguardare sia la



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

conservazione fisica dell'oggetto archeologico attraverso il restauro e la conservazione, sia la valorizzazione e fruizione attraverso progetti divulgativi.

Oltre alle normali e ormai consuete attività di valutazione del rischio archeologico, sono stati messi in atto una serie di progetti, legati alla valorizzazione e alla divulgazione dei dati scaturiti dalle indagini archeologiche.

Uno degli esempi virtuosi ancora in corso di realizzazione è il restauro e la successiva esposizione dei reperti individuati durante la costruzione dell'elettrodotto, a 380 kV in doppia terna, "Villanova - Gissi ed opere connesse". Si tratta dei corredi relativi a una necropoli con 12 tombe, databili tra il V ed il IV secolo a.C. Vista l'eccezionalità del rinvenimento, tra cui un elemento di natura organica, è stata inoltre attivata una collaborazione scientifica con l'Università degli Studi di Camerino.

Le attività di valorizzazione archeologica possono essere realizzate non solo attraverso mostre, come nel caso precedente, ma anche con la pubblicazione scientifica dei risultati.

In tal senso, pare opportuno citare un altro progetto in corso, che riguarda la realizzazione di un catalogo relativo ai rinvenimenti archeologici messi in luce durante Indagini di archeologia preventiva legate alla realizzazione del Nuovo Elettrodotto a 380 kV "Benevento II – Foggia".

Altra modalità di valorizzazione che si vuole sperimentare per i resti archeologici rinvenuti all'interno del sito della SE 150 kV di Capri consiste nella fruizione del sito archeologico in modalità remota, sfruttando alcune tecnologie di rilievo e restituzione, già utilizzate nel campo dei Beni Culturali.

Tale valorizzazione, da condividere con la competente Soprintendenza, potrà riguardare una pubblicazione cartacea e multimediale, insieme ad una sorta di *Virtual Tour* o realtà aumentata, al fine di poter visualizzare la struttura antica (muro esterno di una grande cisterna romana con annesso canale di deflusso) in 3D senza accedere all'area di stazione, interdetta ai non addetti all'impianto.

Inoltre, le compensazioni richieste possono essere un'occasione non solo per far conoscere tutti gli interventi archeologici, a volte anche onerosi, che la Stazione Appaltante mette in atto, ma anche per illustrare come la realizzazione di un'opera possa diventare il perno del racconto di un territorio, promuovendone le risorse e la storia con progetti culturali specifici.

In questo senso si cita il progetto di valorizzazione della Via Popilia, in ottemperanza alle prescrizioni relative all'elettrodotto a 380 kV "Sorgente – Rizziconi", che segue l'andamento della strada antica. Il progetto di valorizzazione sfrutta questo parallelismo, costruendo un racconto storico attraverso "segni significativi" del territorio percorso dalla strada, utilizzando strumenti informativi tradizionali e multimediali. Lo scopo è dunque quello di mettere "in rete" i punti focali individuati nelle aree e nei siti archeologici, fondamentali per far conoscere come le comunità antiche popolavano il territorio percorso oggi dall'elettrodotto.

Si può quindi affermare, in conclusione, che sono in corso una serie di attività legate a una ritrovata sensibilità, che prevede la necessaria attività archeologica non solo nello studio preventivo (*ante operam*) ma, in caso di ritrovamenti durante la realizzazione, anche la successiva valorizzazione e comunicazione dei ritrovamenti stessi (*post operam*).

**TENUTO CONTO** dei pareri espressi nell'ambito della presente procedura di VAS, fase di consultazione pubblica, dagli Uffici territoriali del MiC, Soprintendenze e Parchi Archeologici, dagli Uffici competenti in materia di paesaggio e beni culturali delle Province Autonome di Trento e Bolzano, della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, della Regione Autonoma Siciliana e dal Servizio II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) e Servizio III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) di questa Direzione Generale, come di seguito elencati e riportati per ambiti regionali:



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)



- nota prot. n. 3389 del 25/05/2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città dell'Aquila e i Comuni del Cratere;
- nota prot. n. 7797 del 24/05/2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara;
- nota prot. n. 428791 del 08/06/2021 e successiva nota prot. n. 751155 del 28/09/2021 della Provincia Autonoma di Bolzano – Soprintendenza provinciale ai beni culturali-Ufficio Beni Architettonici e Artistici;
- nota prot. n. 4304 del 17/05/2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza;
- nota prot. n. 340 del 10/05/2021 del Parco Archeologico di Sibari;
- nota prot. n. 10336 del 27/05/2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli;
- nota prot. n. 1943 del 25/05/2021 del Parco Archeologico di Ercolano;
- nota prot. n. 5653 del 12/06/2021 del Parco Archeologico di Pompei;
- nota prot. n. 4582 del 24/05/2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza;
- nota prot. n. 12627 del 27/05/2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;
- nota prot. n. 26868 del 10/06/2021 della Soprintendenza Speciale Archeologia belle arti e paesaggio di Roma;
- nota prot. n. 4640 del 11/06/2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale;
- nota prot. n. 4789 del 26/05/2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina;
- nota prot. n. 1339 del 07/05/2021 del Parco Archeologico dell'Appia Antica;
- nota prot. n. 2176 del 07/06/2021 del Parco Archeologico di Ostia Antica;
- nota prot. n. 9314 del 09/06/2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia;
- nota prot. n. 9645 del 27/05/2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Bergamo e Brescia;
- nota prot. n. 4790 del 26/05/2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova;
- nota prot. n. 7671 del 14/06/2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli;
- nota prot. n. 9246 del 21/05/2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 7863 del 24/05/2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo;
- nota prot. n. 3807 del 22/04/2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari;
- nota prot. n. 5487 del 08/06/2021 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa;
- nota prot. n. 14011 del 21/06/2021 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;
- nota prot. n. 15679 del 20/07/2021 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo;
- nota prot. n. 6822 del 07/06/2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara;
- nota prot. n. 395461 del 01/06/2021 della Provincia Autonoma di Trento;
- nota prot. n. 447075 del 21/06/2021 della Provincia Autonoma di Trento Ufficio per la Pianificazione Urbanistica e il Paesaggio;



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

RB X

- nota prot. n. 8914 del 20/05/2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio dell'Umbria;
- nota prot. n. 4412 del 08/06/2021 della Regione Autonoma Valle d'Aosta-Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio;
- nota prot. n. 15466 del 24/05/2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso;
- nota prot. n. 20326 del 14/06/2021 del Servizio II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) della DG ABAP
- nota prot. n. 25078 del 21/07/2021 del Servizio III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) della DG ABAP

## REGIONE ABRUZZO

**La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città de L'Aquila e i Comuni del Cratere**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 3389 del 25/05/2021, osserva quanto segue:

«VISTO il Decreto Legislativo 3,04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" Parte Seconda, titolo II sulle procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), in particolare l'art. 13 e 14 comma 3 sulla redazione del rapporto Ambientale e l'avvio delle consultazioni con le autorità competenti in materia;

VISTO il Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 Luglio 2002, n. 137" (di seguito "Codice");

VISTO il D.P.C.M. del 19.06.2019 n. 76 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance";

IN RISCONTRO alla nota 14542 del 30/4/2021, qui pervenuta in data 30/04/2021 e protocollata al n. 2897 del 04/05/2021; RICORDATE le Osservazioni presentate da questo Ufficio al RPA 2019 e 2020 con cui si evidenziava la notevole estensione del patrimonio paesaggistico presente sul territorio di competenza e si osservava come fosse necessario tenere adeguatamente in considerazione, nei criteri generali del Piano, la cospicua presenza di beni culturali e paesaggistici;

VISTO il recepimento delle succitate Osservazioni, contenuto nel Rapporto Ambientale 2019-20 Allegato I; Questa Soprintendenza non ha valutazioni, condizioni, osservazioni da dover comunicare. »

**La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 7797 del 24/05/2021, osserva quanto segue:

«Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, pervenuta il 30/04/2021 e acquisita il 13/05/2021 al prot. 7196, in merito al "Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale 2019 e 2020", si ritiene di dover effettuare le seguenti considerazioni.

Si condividono i principi innovativi che Tema ha già delineato, quali l'opportunità di interrare le nuove linee in corrente continua e comunque di valutare, caso per caso, l'interramento anche per quelle in corrente alternata, tenendo conto di alcuni significativi parametri tecnici di riferimento. Tale approccio è finalizzato a non alterare, per quanto possibile, l'equilibrio degli ecosistemi su cui insisteranno le nuove linee.

Per quanto concerne, invece, le indicazioni per le successive fasi di progettazione e realizzazione che Terna adotta nei suoi progetti al fine di un miglior inserimento ambientale delle opere e per la loro mitigazione dei loro effetti nel contesto paesaggistico, si suggerisce, oltre a quanto già specificato nella SNT, di evitare per i nuovi elettrodotti tracciati che prevedono l'attraversamento dei crinali delle colline, soprattutto dove si rilevano specificità geologiche (es, calanchi, rupi, ecc.), o particolarità culturali tipiche (es. vigneti, oliveti, arboreti, ecc.) o particolare pregio naturalistico (foreste della macchia mediterranea, boschi cedui, ecc.). Particolare attenzione dovrà essere posta alle interferenze visive dei sostegni non solo con gli immobili o complessi tutelati ai sensi del titolo I, Parte TI del D.Lgs. 42/2004, ma anche con le vedute dei borghi e città collinari, che costituiscono la cifra caratteristica del paesaggio italiano, connubio esemplare tra emergenze



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

AB

architettoniche e paesaggistiche.

Per quanto attiene alle stazioni elettriche non va dimenticato l'impatto che queste possono avere, a livello visivo non solo diurno, che quindi va opportunamente mitigato, sia attraverso una progettazione architettonica adeguata, sia attraverso opere di ingegneria naturalistica e di rimboschimento, ma anche notturno a causa dell'inquinamento luminoso, che in particolari contesti naturali può risultare altrettanto impattante.

Si rappresenta che il presente parere all'interno della procedura di VAS non solleva dalla successiva richiesta dei pareri/autorizzazioni di competenza di questa Soprintendenza, ai sensi della più ampia legislazione vigente ed ai sensi e secondo le procedure di cui alla Parte II e III del D. Lgs. 42/2004. Restano, altresì, fermi gli obblighi di legge a tutela delle preesistenze antropiche e archeologiche diffuse sul territorio. In particolare dovranno essere sottoposti a richiesta di autorizzazione o parere tutte le opere ricadenti in zone di cui all'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 o sottoposte a norme di salvaguardia archeologica negli strumenti di gestione urbanistico-territoriale.

Inoltre si coglie l'occasione per richiamare la normativa di "verifica preventiva dell'interesse archeologico" secondo la procedura di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 che riguarda tutti i lavori pubblici o di interesse pubblico e dispone che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia." A questo proposito, si ricorda la possibilità di accordo prevista dalla normativa citata, ai sensi dell'art. 25 e. 14 del D.Lgs. 50/2016: 'per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il soprintendente, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, stipula un apposito accordo con la stazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici della stazione appaltante. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessità della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entità dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina, altresì, le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante l'informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte. »

## PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

La **Soprintendenza Provinciale ai beni culturali**, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 428791 del 08/06/2021 e successiva nota prot. n. 751155 del 28/09/2021, osserva quanto segue:

« Facendo riferimento alla lettera del 30/04/2021 del Ministero della cultura riguardando il Procedimento di Valutazione Ambientale Strategico dei Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale 2019 e 2020 si comunica quanto segue:

Relativamente all'intervento di connessione Riassetto rete in Val di Isarco per connessione BBT (Tunnel di Base Brennero), l'Ufficio beni architettonici ed artistici è coinvolto nei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) Provinciale ed è stato contattato dai progettisti di TERNA.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

Alla fine del procedimento di VAS Provinciale, Terna procederà alla redazione del Piano Tecnico delle Opere e dello Studio di Impatto Ambientale, al fine di avviare il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale Nazionale presso il Ministero dell'Ambiente.

Nella fase attuale del progetto si sta valutando la misura in cui il tracciato proposto influenzerà eventuali particelle vicine sottoposte a tutela diretta o indiretta delle belle arti. »

« In riferimento alla Vostra richiesta di parere inviata in data 30/04/2021, alla riunione con i tecnici della Terna Rete Italia SpA tenutasi in data 03/05/2021 in presenza della responsabile di zona arch. Margit Weiss e alla successiva trasmissione da parte della Terna di un'analisi delle interferenze tra i nuovi tracciati delle linee elettriche e le particelle soggette a vincolo diretto o indiretto di tutela storico-artistica in un raggio di 150 m, considerando le linee aeree di nuova realizzazione e quelle in demolizione, si osserva quanto segue:

nella grande maggioranza dei casi (130 su 170) le interferenze con i beni tutelati sono state risolte con la demolizione della linea aerea esistente;

in un certo numero di casi (28) le interferenze sono state migliorate con l'eliminazione di linee esistenti, la ricostruzione di una sola linea su tracciato esistente ovvero con l'allontanamento della linea dal bene tutelato:

- 1) Fortezza, C.C. Mezzaselva, p.ed. 18/1, Pretz
- 2) Fortezza, C.C. Mezzaselva, p.ed. 27, Sant'Anna a Sacco
- 3) Fortezza, C.C. Mezzaselva, p.ed. 29/2, Hotel Sachsenklemme
- 4) Fortezza, C.C. Mezzaselva, p.f. 139/1, Monumento ai caduti a Sachsenklemme
- 5) Fortezza, C.C. Mezzaselva, p.f. 183, Parrocchiale della Sacra Famiglia con cimitero a Pradisopra
- 6) Fortezza, C.C. Mezzaselva, p.ed. 57/4, Stazione di Fortezza
- 7) Fortezza, C.C. Novacella, p.ed. 41, Fortezza con cappella
- 8) Rio di Pusteria, C.C. Rio di Pusteria, p.ed. 437, Freienthurn con giardino
- 9) Rio di Pusteria, C.C. Rio di Pusteria, p.ed. 837/1, Ponte sulla Rienza
- 10) Rodengo, C.C. Rodengo, p.ed. 48, Liener con forno
- 11) Naz-Sciaves, C.C. Aica, p.ed. 14, Weingartner
- 12) Bressanone, C.C. Sant'Andrea, Red. 226/1, Plabach
- 13) Bressanone, C.C. Sant'Andrea, p.f. 383/3, Vecchia birreria Seidner
- 14) Bressanone, C.C. Sarnes, p.f. 1, Pallaus con parco
- 15) Bressanone, C.C. Sarnes, p.f. 23612, Sarnfeld con pertinenze e giardino
- 16) Laion, C.C. Laion, p.ed. 46, Luseneegg
- 17) Laion, C.C. Laion, p.ed. 47, Pertinenza della residenza Luseneegg
- 18) Laion, C.C. Laion, pi. 795, Cappella presso il maso Gschloier
- 19) Laion, C.C. Laion, p.ed. 380/1, Stazione di Ponte Gardena
- 20) Laion, C.C. Laion, p.ed. 356, Unterfinsler a Novale
- 21) Barbiano, C.C. Barbiano, p.ed. 199/1, Unterfaller a Sant'Ingenuino
- 22) Renon, C.C. Renon I, p.f. 1207, Zona di rispetto maso Penzl
- 23) Renon, C.C. Renon I, p.ed. 146, Braun a Longomoso
- 24) Renon, C.C. Renon I, p.ed. 145, Mair in der Sulz a Longomoso
- 25) Renon, C.C. Renon I, p.ed. 103, Sant'Andrea ad Antlas
- 26) Renon, C.C. Renon I, p.ed. 81, Hoohatzwang
- 27) Renon, C.C. Renon I, p.ed. 74/1, Albergo Aquila Nera a Campodazzo
- 28) Bolzano, C.C. Dodiciville, p.ed. 299/1, Villa Zanotti e Lazzeri

Nei seguenti otto casi il progetto non apporta modifiche, ma l'interferenza con il bene tutelato può ciononostante ritenersi accettabile:

- 1) Campo di Trans, O.O. Mules, p.ed. 1/2, Welfensteín con cappella a Mules



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

AB

- 2) Campo di Trens, C.C. Mules, p.f. 1059/1, ponte sospeso sopra l'Isarco
- 3) Naz-Sciaves, C.C. Sciaves, p.f. 497/1, Cappella del Monte degli Ulivi
- 4) Bressanone, C.C. Bressanone, p.ed. 410/1, Seeburg
- 5) Ponte Gardena, C.C. Ponte Gardena, p.f. 223, zona di rispetto Trostburg
- 6) Cornedo all'Isarco, C.C. Cornedo, p.ed. 122, Castel Cornedo
- 7) Cornedo all'Isarco, C.C. Comodo, p.f. 936/1, zona di rispetto Castel Cornedo
- 8) Cornedo all'Isarco, C.C. Cornedo, p.f. 945/1, Vecchia Dogana

Il progetto comporta quattro nuove interferenze con i beni tutelati:

- Voitsberg in Comune di Varna, C.C. Varna I, p.f. 3011

Rovina di castello, consistente in scarsi resti murali di un'estesa fortificazione realizzata nel 1173 dai signori di Porta San Michele di Bressanone. La nuova linea elettrica aerea passa ad ovest della particella fondiaria e non interferisce visivamente con i resti. Data la possibile presenza di altre opere murarie interrato la posa dei tralicci e ogni altra opera di fondazione e scavo dovranno essere previamente concordate con l'Ufficio Archeologia.

- Gschissler in Comune di Varna, C.C. Varna I, pp.edd. 84/1 e 84/2, p.f. 356

Insieme rurale composto dalla casa d'abitazione tutelata, una costruzione accessoria, un rustico ricostruito e un'edicola votiva, non lontano dalla rovina del castello di Salern. La nuova linea elettrica aerea passa nel bosco ad ovest dell'edificio, l'interferenza visiva con questo è minima. La modalità di attraversamento del bosco (tralicci alti o bassi) deve essere valutata sotto l'aspetto paesaggistico.

- Puntleider in Comune di Velturino, C.C. Velturino, p.ed. 185

Insieme rurale composto dalla casa d'abitazione tutelata e da due rustici di nuova costruzione. La nuova linea elettrica aerea attraversa il fondovalle a breve distanza dall'oggetto tutelato. L'interferenza è stata oggetto di un'osservazione del proprietario del maso (02/07/2019), non recepita con la seguente motivazione: "La fascia di fattibilità è stata posizionata in modo da rimanere il più lontano possibile dalle abitazioni presenti e considerando gli aspetti tecnici legati all'attraversamento aereo della valle. Il tracciato risulta in posizione adeguata dall'abitazione, con conduttori alti." Si prende atto della motivazione e si ritiene accettabile il tracciato proposto.

- Kleinstein con cappella a Signato in Comune di Renon, C.C. Renon I, p.ed. 468

Insieme rurale recintato composto dalla casa d'abitazione, il rustico e una cappella in posizione panoramica in una zona di tutela paesaggistica. Attualmente la linea aerea passa a ca. 300 metri di distanza a sud dell'edificio. La nuova linea elettrica aerea attraversa il pendio coltivato a vigneto a uguale distanza dall'edificio tutelato e dai sottostanti masi sulle pp.edd. 275 e 276 del C.C. Renon I e la distanza dall'edificio tutelato si riduce pertanto a ca. 100 metri. La nuova interferenza può ritenersi accettabile, l'impiego di tralicci bassi potrebbe ridurre il disturbo alla visuale libera da e verso il maso.

Nella generalità dei casi e in particolare nei casi in cui la linea aerea taglia perpendicolarmente le linee di livello in prossimità di monumenti di rilievo si dovranno impiegare tralicci più alti del bosco circostante, onde evitare il forte impatto visivo dovuto ai corridoi di disboscamento. Ciò vale in particolare nelle zone di rispetto dei castelli di Cornedo in Comune di Cornedo all'Isarco, C.C. Cornedo, pp.ff. 936/1, 936/2, 937/1 e di Trostburg (Castel Forte) in Comune di Ponte Gardena, C.C. Ponte Gardena, pp.ff. 204/1, 250/2. Nell'area circostante il Forte di Fortezza in C.C. Mezzaselva dovrà essere ugualmente evitata l'esecuzione di corridoi di disboscamento e, data la presenza di bunker nel bosco, ogni opera di fondazione e scavo dovrà essere previamente concordata con l'Ufficio. »



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

RS  
R

## REGIONE CALABRIA

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 4304 del 17/05/2021, osserva quanto segue:

« In riscontro alla nota, pervenuta in data 30.03.2021 e assunta a prot. n. 2822-A del 02.04.2021, con la quale la Società TERNA S.p.a. ha informato questo Ufficio dell'avvenuta pubblicazione, da parte del Ministero della Transizione Ecologica - Dipartimento per l'energia e il clima - Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari (in qualità di autorità procedente ai sensi dell'art. 14, c. 1 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.), dell'avviso di avvio della consultazione per la procedura di VAS indicata in oggetto,

VISTO l'art. 14 del D. Lgs. 152/2006;

ESAMINATA la documentazione trasmessa;

TENUTO CONTO degli obiettivi dei PdS 2019 e 2020, così come illustrati nella documentazione trasmessa, con particolare riferimento agli elaborati RA19-20\_Relazione e RA19-20\_SNT;

CONSIDERATO che, per quanto concerne il territorio di competenza, si rileva la presenza di un'unica azione operativa, prevista nel PdS 2020 e riferita all'intervento di "funzionalizzazione" definito come 550-N\_04 Rimozione elementi limitanti rete 150 kV, nell'ambito della più ampia azione operativa denominata 550-N Razionalizzazione rete AT Golfo di Santa Eufemia;

CONSIDERATO, altresì, che nel documento "Annesso I", orientato a fornire, mediante l'applicazione della "metodologia ERPA", "prime ipotesi localizzative sostenibili, in termini di corridoi ambientali-territoriali, per le esigenze di nuovi elementi infrastrutturali", l'azione sopra richiamata, ricadente nel territorio di competenza, non risulta essere riportata in quanto non ricadente nell'ambito delle "nuove realizzazioni";

TENUTO CONTO del livello di approfondimento attuale, proprio della procedura ambientale di cui trattasi; questo Ufficio ritiene di fornire le seguenti Osservazioni.

Ai soli fini paesaggistici e architettonici:

in riferimento all'intervento previsto nel territorio di competenza di questa Soprintendenza e tenuto conto di quanto sopra richiamato, ovvero che la previsione del piano si configura come un'azione operativa di sola funzionalizzazione, quindi operante su un asset esistente, si premette quanto segue:

- la documentazione consultabile non consente, al momento, l'espressione di un vero e proprio parere ma solo di una serie di raccomandazioni;
- dall'esame della documentazione trasmessa, con particolare riferimento alle immagini cartografiche di localizzazione dell'intervento, si rileva che l'area oggetto della previsione del piano si sviluppa, in larga parte, parallelamente alla linea di costa e che la stessa si caratterizza, da un lato, dalla presenza di urbanizzazione diffusa lungo gli assi infrastrutturali e, dall'altro, da ampie zone destinate a coltivazioni più o meno eterogenee che costituiscono, come riportato negli elaborati trasmessi, circa il 50% della superficie totale;
- la fascia costiera oggetto di intervento su rete esistente si caratterizza per la successione di importanti centri storici, talvolta in posizione più interna e ad altitudine più elevata, caratterizzati, oltre che da importante valore architettonico e storico-artistico, anche da contenuti testimoniali e identitari, nonché da valori paesaggistici individuabili alla scala territoriale e del più ampio inserimento nel contesto circostante; allo stesso tempo, si rileva la presenza di diverse strutture di interesse culturale sparse sul territorio;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, fermo restando che il progetto dovrà comunque essere sottoposto, sussistendone le condizioni, a procedura di VIA e a rilascio di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. e che solo in quella fase sarà possibile esprimere un parere di merito sulla compatibilità paesaggistica delle opere previste, la Scrivente ravvisa l'opportunità di fornire le seguenti indicazioni:



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

- L'analisi del sistema vincolistico gravante su tutta l'area attraversata dal tracciato esistente, nella futura fase progettuale, dovrà tenere conto non solo della disciplina di tutela prevista dal D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. ma anche di quanto stabilito dal Tomo IV del QTRP della Regione Calabria, approvato con D.C.R. n. 134 del 01.08.2016 e pubblicato sul BURC n. 84 del 05.08.2016;
- Le opere sul tracciato, identificate come "rimozione di elementi limitanti", dovranno essere orientate a garantire il miglior inserimento paesaggistico dell'intervento, apportando al contempo, laddove possibile, anche migliorie in termini di lettura del tracciato esistente nell'ambito del sistema paesaggistico circostante; ciò potrà avvenire mediante l'individuazione di accorgimenti progettuali atti a garantire non solo una migliore funzionalità della rete ma anche un minor impatto paesaggistico della stessa;
- Qualsiasi intervento sulle aree attraversate dalla linea, laddove non sia limitato ai soli elementi infrastrutturali esistenti, dovrà essere orientato ad evitare, laddove possibile, alterazioni del tessuto vegetale esistente, in particolar modo in prossimità di aree caratterizzate dalla presenza di coltivazioni di pregio; allo stesso modo, qualora in prossimità delle aree oggetto di intervento si rilevi la presenza di beni culturali sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del già citato D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., di nuclei storici di interesse e/o di ambiti naturalistici di particolare rilevanza paesaggistica, qualsiasi intervento dovrà essere valutato anche in termini di interazione e/o interferenza visiva con detti beni;
- In fase progettuale, tutti gli interventi che, a vario titolo, possono apportare modificazioni ad altezze, ingombro planimetrico e lettura prospettica dell'infrastruttura esistente dovranno essere debitamente illustrati e ponderati nell'ottica di contribuire alla riduzione dell'impatto paesaggistico della rete nello stato di fatto e in quello di progetto.

Ai soli fini archeologici:

PREMESSO che l'intervento ricadente nel territorio di competenza di questa Soprintendenza ("550-N-04 Rimozione elementi limitanti rete 150 kV") interessa i Comuni di Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Belmonte Calabro, San Lucido, Paola, Amantea e Longobardi;

TENUTO CONTO che l'intervento rientra nella tipologia della Funzionalizzazione da realizzare su un Elettrodotto, non comportando la realizzazione di alcuna nuova infrastruttura o demolizione;

CONSIDERATO, tuttavia, che il livello di documentazione non definisce le attività puntuali previste, comprese eventuali opere accessorie (ad es. realizzazione di piste o aree di cantiere) ovvero che possano impegnare anche sedimi intatti adiacenti a quelli già interessati dalla presenza di infrastrutture;

si osserva che il territorio in esame, ed in particolare la fascia costiera, è costellato da numerose aree di cui è noto, da fonti bibliografiche e d'archivio, l'interesse archeologico senza soluzione di continuità dalla preistoria all'età medievale, alcune delle quali sono sottoposte a dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli artt. 10-13 e 45-46 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i..

Pertanto tutto quanto sopra premesso e considerato;

TENUTO CONTO anche di quanto indicato nel Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico, approvato con D.C.R. n. 134 del 01.08.2016 e pubblicato sul BURC n. 84 del 05.08.2016, al Tomo 1, cap. 6.4, p. 293 ("la progettazione delle trasformazioni del territorio necessita di considerare il rischio archeologico per le seguenti ragioni: ottimizzare l'interazione tra patrimonio archeologico e sviluppo infrastrutturale; contribuire ad una migliore qualità dei progetti, una maggiore sostenibilità ambientale delle opere, una corretta gestione del rischio archeologico e un'ottimizzazione dei costi; inserire correttamente l'opera nelle realtà storico-territoriali; migliorare la qualità complessiva del progetto; ottimizzare tempi e costi dell'opera; minimizzare il rischio archeologico in fase esecutiva; assicurare una valorizzazione delle emergenze storico-archeologiche; garantire un maggior beneficio per il territorio");



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

AB

RITENUTO che non si possa prescindere dal considerare il rischio archeologico nell'ambito dei successivi iter procedurali, nelle more di poter esprimere le valutazioni di competenza sulla base di una progettazione con maggiore livello di dettaglio, si raccomanda quanto segue:

- qualora gli interventi rientrino nella applicazione dell'art. 25 dei D. Lgs. 50/2016, e considerato anche quanto sancito nel protocollo di intesa stipulato tra Terna con l'allora Ministero per i Beni e le Attività Culturali il 28.04.2011, andrà attivata la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico a partire dalla necessità di accludere alla documentazione di progetto la relazione prevista dal comma 1 dello stesso articolo;
- di tener presente che i beni oggetto di specifico provvedimento di vincolo, ai sensi della parte seconda del Codice, sono individuati quali zone di interesse archeologico, pertanto sono aree tutelate per legge anche ai sensi dell'art. 142, cl, lett. m) del D. Lgs. 42/2004. Sarà quindi necessario considerare le specifiche norme di salvaguardia e tutela anche del paesaggio archeologico, ovvero del contesto ambientale in cui sono inseriti.»

**Il Parco Archeologico di Sibari** con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 340 del 10/05/2021, osserva quanto segue:

«Facendo seguito alla nota prot. 14542-P del 30/04/2021, acquisita a nostro protocollo in pari data a n. 310-A, questa Direzione, effettuate le opportune verifiche, non individua profili di propria competenza. »

## REGIONE CAMPANIA

**La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli** con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 10336 del 25/05/2021, osserva quanto segue:

« Con riferimento alla richiesta della Direzione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, assunta a prot. n. 3305 del 20.04.2020, relativa al Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica in oggetto;

ESAMINATA la documentazione messa a disposizione dalla Società Terna S.p.A su *link* dedicati; CONSIDERATO che le azioni operative previste nel PdS 2019 sono ventinove, di cui tre appartenenti alla categoria di funzionalizzazione e ventisei relative a nuove infrastrutture, che non sono previste demolizioni; CONSIDERATO che le azioni operative previste nel PdS 2020 sono sessanta, di cui tredici appartenenti alla categoria di funzionalizzazione, quarantatré relative a nuove infrastrutture e quattro azioni di demolizione; Questo Ufficio comunica al Superiore Organo che nessuna delle suddette azioni operative previste nel Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di trasmissione Nazionale 2019 e 2020 ricade nell'area di competenza della SABAP-Met-NA, si precisa che gli interventi previsti per la Regione Campania ricadenti nell'area di competenza della SABAP-MET-NA o sono stati ultimati nell'anno 2019, o sono in sviluppo di realizzazione con autorizzazione conseguita. »

**Il Parco Archeologico di Ercolano** con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 1943 del 25/05/2021, osserva quanto segue:

«Con riferimento alla nota gruppo TERNA P20210026467 del 30.03.2021, acquisita agli atti d'ufficio in pari data con prot. n. 1120, e la relativa richiesta di parere di competenza, trasmessa da codesta Direzione Generale con nota n. 14542 del 30.04.2021 e acquisita agli atti d'ufficio in pari data con prot. 1556

Esaminata la seguente documentazione:

Piani di Sviluppo 2019 e 2020, Rapporto Ambientale dei Piani di Sviluppo 2019 e 2020 (composto da Relazione generale, 7 Allegati, 1 Annesso), Sintesi non tecnica, messi a disposizione in formato digitale attraverso i tre link indicati nella sopra menzionata nota TERNA.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

AS



Relativamente alla Regione Campania, si fa presente che tra gli atti pianificatori di tutela del paesaggio, va inserito anche il Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani (P.T.P.) approvato con D.M. del 04/07/2002 e pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18/09/2002, nel cui ambito ricade il territorio di competenza del Parco Archeologico di Ercolano.

Si propone di sollecitare gli estensori del Rapporto a valutare anche il Piano Strategico per lo sviluppo delle Aree comprese nel Piano di Gestione del Sito UNESCO "Aree Archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata"

Relativamente agli aspetti della tutela, si propone di prescrivere che i progetti siano sempre corredati di *rendering* dello stato futuro, contestualizzati nell'ambiente circostante, sia rispetto alle aree su cui sussistono beni dichiarati di interesse culturale, sia rispetto a punti panoramici privilegiati per quanto attiene le aree di interesse paesaggistico.

Per quanto attiene i criteri di sostenibilità, è opportuno che siano approfondite le specifiche tecniche dei cantieri affinché sia minimizzato il loro impatto sul soprasuolo e stabiliti protocolli che disciplinino le specifiche tecniche dei componenti per la realizzazione delle opere, anche attraverso l'uso di materiali con basso impatto ambientale (ad es. prodotti naturali e/o biodegradabili), sistemi di trasporto a basso impatto e sistemi di smaltimento che riducano l'utilizzo di discariche esterne. »

**Il Parco Archeologico di Pompei** con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 5653 del 12/06/2021, osserva quanto segue:

« In relazione ai Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale 2019 e 2020, con nota protocollo n. 14542 del 30/4/2021, acquisita in pari data con protocollo n. 3883 codesta Direzione Generale, Servizio V chiedeva di trasmettere valutazioni, osservazioni e suggerimenti ai fini della consultazione pubblica prevista nella procedura di VAS ai sensi dell'art. 13, comma 5. dei D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In particolare si chiedeva di valutare, "oltre che la completezza del quadro conoscitivo per gli aspetti di competenza di questo Ministero, la coerenza dei metodi di analisi dei contesti territoriali e ambientali e delle strategie di intervento proposte con gli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti o, eventualmente, in corso di redazione e aggiornamento e, quindi, di rispetto dei vincoli esistenti (sul paesaggio, sui beni culturali e siti UNESCO) o in itinere ma ancora privi di formale provvedimento, nonché il rapporto con altri livelli di pianificazione territoriale, provinciale e comunale".

Preliminarmente si ritiene utile evidenziare che il Parco Archeologico di Pompei, in seguito all'entrata in vigore del D.M. 44 del 23 01 2016 recante Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è competente sui seguenti territori, di cui si allega planimetria (All.1):

- Parte del Comune di Pompei (come individuato dal D.M. 198 del 9.4.2016);
- Nel Comune di Castellammare di Stabia la collina di Varano e la Reggia del Quisisana (come individuato dal D.M. 198 del 9.4.2016);
- Nel Comune di Boscoreale l'area di Villa Regina è dell'Antiquarium;
- Nel Comune di Torre Annunziata le aree demaniali delle ville romane di Oplontis (come individuate dal D.M. 198 del 9.4.2016), lo Spoletificio e l'area urbana circostante • All'interno del Comune di Torre del Greco le aree demaniali di Villa Sora e delle Terme Ginnasio (come individuate dal D.M. 198 del 9.4.2016)
- Nel Comune di Poggioreale il Parco Archeologico di Longola
- Nel Comune di Lettere il Castello di Lettere
- Nel Comune di Scafati l'area del Real Polverificio borbonico



SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

AS  
\*

Il sito archeologico di Pompei con *Oplontis* e Ercolano è iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'umanità dell'UNESCO, n. 829 sin dal 1997.

In data 1/12/2020, il Parco Archeologico di Pompei con il Parco Archeologico di Ercolano ha trasmesso, per il tramite dei competenti uffici del Ministero della Cultura, una proposta di ampliamento della cosiddetta buffer zone, che allo stato è all'esame del Centro per il Patrimonio Mondiale. La proposta della nuova buffer zone comprende un'unica area dall'estensione di circa 815 ettari, che si sviluppa intorno al sito di Pompei fino all'area archeologica di *Oplontis* e corrisponde in buona parte all'antico *ager pompeianus*. Qualora la proposta di buffer zone venga accolta, l'area corrispondente sarebbe soggetta ad una serie di misure di gestione e tutela, finalizzate alla protezione della *core area*.

Sotto il profilo paesaggistico, il territorio di competenza del Parco Archeologico di Pompei è assoggettato ai seguenti provvedimenti di tutela specifica:

- Pompei: Decreto Ministeriale del 27/10/1961 (intero territorio) e Decreto Ministeriale del 28/03/1985;
- Boscoreale: Decreto ministeriale 28 marzo 1985 (parte del territorio)
- Castellammare di Stabia: Decreto Ministeriale 28 luglio 1965 (intero territorio, esclusa la zona portuale demaniale);
- Gragnano: Decreto Ministeriale 28 marzo 1985 (intero territorio)
- Lettere: Decreto Ministeriale 28 marzo 1985 (intero territorio);
- Torre Annunziata: Decreto Ministeriale 9 aprile 1963 (intero territorio, ad esclusione della zona portuale);
- Torre del Greco Decreto Ministeriale 20 gennaio 1964 (intero territorio, ad esclusione della zona portuale)

Inoltre è per buona parte assoggettato *ex lege* ad un regime di tutela in quanto ricade nelle zone archeologiche di cui all'art. 142, comma 1, lettera m del D. Lgs. 42/04.

Ciò vale in particolare per i siti di Pompei, *Oplontis*, collina di Varano a Castellammare di Stabia, Parco archeologico di Longola e Villa Sora a Torre del Greco, che rientrano tra i luoghi della cultura in quanto aree e/o parchi archeologici.

L'area di competenza ricade in parte nel territorio sottoposto al Piano Paesistico dei Comuni Vesuviani, approvato con D.M. BB.CC. del 04/07/ 2002, pubblicato sulla G.U. n.219 del 18/09/2002, in parte nel territorio del Piano urbanistico territoriale P.U.T.) dell'Area Sorrentino Amalfitana di cui alla legge 35/87, in parte nelle aree del Parco Regionale dei Monti lattari, Per la parte relativa al comune di Scafati e Poggiomarino, l'area di competenza è inclusa nel Parco Regionale del Fiume Sarno, istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n, 780 del 13 novembre 2003, pubblicato sul BURC n. speciale del 27 maggio 2004.

Si ritiene utile evidenziare che è in fase di elaborazione, da parte della Regione Campania, il Piano Paesaggistico Regionale, che interesserà anche il territorio di competenza di questo Parco; l'ufficio Tutela del Parco è coinvolto nella stesura del Piano, così come previsto dalla normativa.

Sotto il profilo archeologico, l'area di competenza presenta, com'è noto, una diffusa presenza di strutture archeologiche, ed è soggetta a una serie di provvedimenti di tutela, conseguenti a dichiarazioni di particolare interesse culturale espresse con decreto ministeriale.

Il patrimonio culturale è infatti un'inesauribile fonte di conoscenza sull'uso sostenibile del territorio, che può essere driver di innovazione.

Preliminarmente si suggerisce quindi di valutare il contributo del patrimonio culturale nelle strategie del *Green Deal*, così come è stato recentemente evidenziato dalla comunità scientifica Internazionale. Si veda in particolare il recente report *European Cultural Heritage Green Paper (2021)* prodotto da ICOMOS e Europa Nostra.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

AB

Si suggerisce inoltre di integrare il piano prevedendo azioni di ricerca e educative che abbiano ad oggetto la sostenibilità del patrimonio esistente. Si evidenzia inoltre la necessità di integrare il piano di sviluppo facendo riferimento in modo particolare alla scala micro degli interventi, studiando in dettaglio le possibili integrazioni con il patrimonio culturale e paesaggistico esistente ed approfondendo, anche attraverso progetti pilota e specifici progetti di ricerca applicata, le possibili interazioni e le misure di compatibilità.

In relazione agli indicatori di sostenibilità territoriale, proposti nel Piano di Sviluppo in esame, si rileva preliminarmente che, in considerazione della definizione di paesaggio riportata nel D. Lgs. 42/04, "territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni", tutti gli indicatori di sostenibilità dovrebbero essere considerati anche indicatori di qualità paesaggistica.

Pertanto, si suggerisce di includere tra gli indicatori definiti "di sostenibilità ambientale inerenti la potenziale interazione con aree di valore per i beni culturali e paesaggistici", anche gli indicatori "relativi all'interazione aree di valore per il patrimonio naturale". Ciò consentirebbe, nell'ambito del Piano di Sviluppo in esame, di inquadrare la tutela del paesaggio secondo un'impostazione olistica e sistemica e non settorializzata.

In relazione agli indicatori volti a valutare la potenziale interazione con i beni paesaggistici di cui all'art. 134 del D. Lgs. 42/04, si suggerisce di includere nella valutazione i seguenti indicatori:

- Ist01 Tutela delle aree di pregio per la biodiversità
- Ist02 Tutela del patrimonio forestale
- Ist03 Tutela degli ambienti naturali e seminaturali
- Ist04 Tutela delle reti ecologiche
- Ist05 Tutela aree agricole di pregio
- Ist06 Promozione dei corridoi infrastrutturali preferenziali

Ciò anche in considerazione del fatto che gli ambiti di valore ambientale, quali ad esempio i territori coperti da foreste e boschi, zone umide e altro sono tutelate *ex lege* anche sotto il profilo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/04.

Con riferimento agli indicatori legati all'interferenza con aree di valore culturale e paesaggistico o di riqualificazione paesaggistica, si suggerisce di utilizzare criteri di valutazione derivanti dallo studio dell'impatto percettivo quali le analisi di intervisibilità da realizzare anche tramite software GIS. Attraverso tali tipi di valutazione è possibile che permette di stabilire l'entità delle modifiche indotte da una determinata opera sulla conformazione dei luoghi in relazione a specifici punti di osservazione, 1 evitando l'interferenza visuale e percettiva con i beni culturali e paesaggistici.

Tale metodologia di analisi si presta anche alla valutazione legata agli *indicatori Ist12 Preferenza per le aree con buone capacità di mascheramento, Ist13 - Preferenza per le aree naturali con buone capacità di assorbimento visivo, Ist14 Preferenza per le aree abitative con buone capacità di assorbimento visivo.*

In relazione all'indicatore Ist09 - Tutela delle aree caratterizzate da elementi culturali e paesaggistici tutelati per legge, le modalità di calcolo dello stesso quale "frazione dell'area di indagine non occupata dalla presenza di beni culturali (art 10 del D. Lgs 42/2004 e smi) e aree tutelate per legge (art 142 del D.Lgs. 42/2004 e smi) intesi come elementi areali, lineari e puntuali all'interno dell'area di studio", si suggerisce di individuare l'estensione della fascia di rispetto caso per caso e sulla base della tipologia del provvedimento di tutela, nonché delle specificità del contesto di riferimento.

Un maggiore approfondimento, nell'ambito dei beni culturali di cui all'art. 10 del D. Lgs. 42/04, meritano i beni archeologici, per la cui tutela si rende necessario limitare gli interventi che possano avere un impatto significativo sul patrimonio archeologico attraverso movimentazioni del suolo o sottosuolo. Si richiama il



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

AB

dettato normativo sulla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 28 c.4 D.Lgs. 42/04).

In relazione all'area di competenza di questo Parco Archeologico, si coglie l'occasione per evidenziare quanto segue circa la presenza, nell'area di competenza del Parco, di un traliccio di alta tensione che contrasta con le esigenze di tutela culturale e paesaggistica de sito, nonché con la sicurezza della fruizione dello stesso.

Sull'area archeologica del pianoro di Varano, nel territorio comunale di Castellammare di Stabia (Napoli), posto al foglio 6 e 15 di mappa catastale, insiste da anni un traliccio ad alta tensione 60kv del tratto Torre Nord-Castellammare, appartenente alla Rete Nazionale di trasmissione dell'energia elettrica collocato sul ciglio della scarpata demaniale in affidamento al Parco Archeologico Pompei, sui resti di strutture archeologiche di pertinenza del c.d. Il complesso. -Villa di Arianna I sec. a.C.

L'area è tutelata ai sensi del Codice BB.CC. n.42/2004 con specifici provvedimenti di tutela sotto il profilo del particolare interesse archeologico e paesaggistico. L'area è inoltre classificata come 'zona a rischio idrogeologico molto elevato (zona rossa)' da parte dell'Autorità di Bacino del Sarno (1990).

Sin dal 1985, questa Amministrazione ha fatto richiesta di spostamento del traliccio suddetto in altra sede e, più recentemente, con nota prot.0868 del 20.01.2016 ne ha rinnovato detta richiesta.

Si ribadisce in questa sede, anche con riferimento agli obiettivi di sostenibilità posti alla base del presente piano di sviluppo, la richiesta di spostare il traliccio dall'area di Villa Arianna, concordando con questa Amministrazione quale potrebbe essere la soluzione di minor impatto sui beni tutelati. »

## REGIONE EMILIA ROMAGNA

**La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 12627 del 27/05/2021, osserva quanto segue:**

« In riferimento alla richiesta di codesta Direzione Generale, pervenuta con la nota indicata a margine,

- esaminata la documentazione consultabile sul sito web indicato nella nota n. 14542/2021 di codesta Direzione Generale riportata a margine;
- tenuto conto che le presenti considerazioni costituiscono una disamina di massima e di indirizzo e che le valutazioni degli impatti degli interventi che si prevederanno potranno essere svolte solo in una fase di approfondimento progettuale successiva che preveda lo sviluppo di una fase conoscitiva approfondita dei beni culturali e paesaggistici interessati e che illustri nel dettaglio le caratteristiche delle opere;

questa Soprintendenza comunica le proprie osservazioni:

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla **tutela dei beni culturali e paesaggistici**

La fase conoscitiva dovrà essere sviluppata tenendo conto di ogni categoria di bene culturale sottoposto a tutela di cui all'art. 10 e 11 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., sia con provvedimento espresso si "ope legis".

Con l'occasione si rammenta che è possibile acquisire i dati sul patrimonio culturale sottoposto alla Parte Seconda del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., situato nella regione Emilia-Romagna, sul sito *webgis*: <https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis>. Tali beni dovranno essere individuati sia in una specifica documentazione cartografica sia in elaborati di sovrapposizione con le previsioni del piano.

Le previsioni della pianificazione paesistica regionale e di settore dovranno essere parte della documentazione conoscitiva e oggetto di raffronto con le opere in programma illustrato in apposite tavole tematiche. A tal proposito si rinvia per la completezza degli elaborati conoscitivi anche alle banche dati della Regione Emilia-Romagna (Moka e minERva) e al sito

<https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/beni-paesaggistici>

Tutti i siti Unesco presenti dovranno essere oggetto di un'analisi di approfondimento specifica sulla base anche dei piani di gestione vigenti.



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

RB  
X

Si rileva la necessità che le opere non ricadano in aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 136, del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., considerate le particolari caratteristiche di rilievo paesaggistico di tali aree.

Gli interventi di eliminazione delle strutture esistenti e le opere di ripristino dovranno essere oggetto di una documentazione tematica che illustri gli opportuni interventi di restauro paesaggistico.

Nel richiamare i principi della Convenzione europea del Paesaggio del 2000 si rammenta l'opportunità di valorizzare i paesaggi, anche non sottoposti a tutela formale ai sensi del Codice dei Beni Culturali e paesaggistici al fine della riqualificazione e salvaguardia del territorio. In tal senso si rileva la necessità di considerare la presenza in Emilia-Romagna, di vaste aree di territorio connotate dal sistema dei crinali e dei calanchi oggetto di prescrizioni e previsioni della pianificazione regionale.

In particolare, considerate le caratteristiche del territorio della regione Emilia-Romagna, dovranno essere analizzate le differenti connotazioni paesaggistiche distinte per:

- territorio di pianura, compresa la presenza di aree umide, aree dalla particolare connotazione come le valli del Mezzano nel ferrarese, le valli di Comacchio e l'area del Delta del Po;
- territorio pedecollinare e collinare incluse le zone calanchive;
- territorio appenninico e in generale le aree boscate.

Compatibilmente con le istanze di tutela archeologica, le reti dovranno essere, laddove possibile, interrato e poco impattanti per i crinali e le zone di pianura.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla **tutela archeologica**, si specifica che l'attuale livello di approfondimento non permette di valutare più nel dettaglio eventuali effetti sul patrimonio archeologico.

L'interazione con siti di interesse archeologico e/o con aree di potenzialità archeologica saranno oggetto di valutazione quando saranno presentati nel dettaglio azioni e interventi negli specifici contesti territoriali di riferimento.

Per quanto riguarda i *Beni archeologici*, occorre sottolineare come questi siano individuati a diversi livelli sia normativi che di pianificazione territoriale.

#### **A) Beni tutelati ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Beni Culturali**

Per la loro individuazione la fonte più aggiornata è il WebGIS del patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'Emilia-Romagna <http://www.patrimonioculturale-er.it>, i cui dati sono esposti in forma di open data e quindi direttamente integrabili nel quadro conoscitivo.

#### **B) Zone ed elementi di interesse storico-archeologico di cui agli artt. 21 e 31 del PTPR, recepiti e integrati nei singoli PTCP.**

Tale zonizzazione con relativa Disciplina di tutela rappresenta un quadro di riferimento generale per il territorio dell'Emilia - Romagna.

**C) Strumenti di pianificazione a livello comunale.** I comuni hanno quasi tutti carte di rischio o di potenzialità inserite nei vecchi PSC. Le carte presenti, pur costituendo un fondamentale strumento di tutela, hanno caratteristiche assolutamente disomogenee tra loro sia nel grado di dettaglio del censimento dei contesti, sia nelle modalità di perimetrazione e restituzione grafica, sia nelle modalità di connessione alle norme tecniche attuative e quindi nella coerenza delle tutele stesse.

Alcuni comuni hanno più aggiornate carte di potenziale redatte secondo le "Linee guida per l'elaborazione della carta delle potenzialità archeologiche del territorio" approvate con DGR n.274 del 2014

<https://territorio.regione.emiliaromagna.it/paesaggio/pubblicazioni/lg-pot-arc>

Per quanto riguarda i lavori sottoposti al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016), è in ogni caso opportuno richiamare quanto previsto dalla normativa vigente sulla verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 25 dello stesso Codice. »



SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

AB

**La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Le province di Parma e Piacenza** con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 4582 del 24/05/2021, osserva quanto segue:

« Con riferimento al piano in argomento, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio n. DG-ABAPSERV V/34.28.10/15/2019/14542-P del 30.04.2021, questa Soprintendenza, comunica di aver esaminato il Rapporto Ambientale e la documentazione inerente i piani in oggetto.

Considerato che il D.Lgs. 152/2006 e smi stabilisce che il procedimento di VAS concerne i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza al DPCM 76/2019, formula le seguenti osservazioni e valutazioni.

In relazione agli ambiti di tutela paesaggistica e dei beni culturali, nel richiamare quanto già espresso dalla scrivente nella precedente fase di *scoping*, si sottolinea come i piani in oggetto ricomprendano tra gli obiettivi generali di sostenibilità ambientale anche i temi inerenti ai beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e smi.

Con riferimento alla verifica delle possibili interferenze delle misure previste nel Piano con i beni culturali e paesaggistici presenti sul territorio, si valuta positivamente l'attenzione posta nel Rapporto Ambientale all'individuazione di eventuali "elementi di pregio naturalistico/ambientale/paesaggistico/culturale all'interno delle aree di studio, in modo che la successiva fase di progettazione dell'intervento specifico possa beneficiare e tener conto di tali dati e informazioni (ai sensi dell'art. 10, co. 5 del D.Lgs. 152/2006), orientandosi così nella direzione di una maggiore consapevolezza ambientale, che tende ad evitare l'interferenza della nuova infrastruttura elettrica della RTN con le aree di pregio". A tal proposito si ritiene utile rammentare la nota ricognizione - in continua fase di implementazione - dei beni tutelati decretati ai sensi della Parte II del Codice, tradotta nel *Webgis* del patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna, elaborato a cura del competente Segretariato Regionale MiC. Per quanto concerne la conoscenza della distribuzione e della consistenza dei beni tutelati *ope legis*, questo Ufficio, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza, si impegna a garantire il necessario supporto.

In relazione alla verifica delle possibili interferenze delle misure previste dal Piano con il paesaggio, si evidenzia come nel *Webgis* sopracitato è possibile reperire anche l'esatta perimetrazione delle tutele art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e smi, già oggetto di puntuale ricognizione nell'ambito dei lavori di copianificazione MiC-Regione Emilia-Romagna, finalizzati all'adeguamento del P.T.P.R. al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Si segnala, inoltre, come in tale contesto sia ormai pressoché conclusa anche l'attività di ricognizione e perimetrazione delle aree di tutela art. 142 del Codice, i cui strati informativi sono reperibili sia sul citato *Webgis* sia sul portale cartografico della Regione Emilia-Romagna.

Tra le opere previste nel territorio di competenza si rilevano i seguenti interventi:

1. PdS 2019: Area compresa tra le province di Lodi, Piacenza e Parma: Intervento 347-N Elettrodotto 380 kV Parma - S.Rocco
2. PdS 2020: Area compresa tra le province di Panna, Lodi e Piacenza: Intervento 348-N Razionalizzazione rete tra Parma e Piacenza

di cui il secondo coinvolgerebbe beni culturali tutelati *ope legis* e beni paesaggistici (art. 142 e 136).

Visto il livello progettuale dei Piani in questione non è possibile formulare valutazioni di merito, preme tuttavia evidenziare come visti i potenziali impatti connessi alla realizzazione di simili opere, con particolare riferimento agli elettrodotti, al fine di limitare possibili fasi di contrapposizione, sia necessaria la predisposizione di più scenari volti a verificare il migliore inserimento paesaggistico dell'intervento, ricorrendo ad azioni di mitigazione solo laddove non si possa operare diversamente. A tal proposito preme sottolineare come il legislatore abbia già evidenziato nel DPCM 12.12.2005 "l'eventualità" delle opere di



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

RB

mitigazione e compensazione, in favore, al contrario, di interventi "appropriati", che prestino particolare attenzione alla qualità architettonica dei manufatti, al fine di un corretto inserimento nel contesto tutelato, in stretto e inscindibile rapporto con i caratteri specifici dei luoghi.

Come metodologia di indirizzo progettuale si raccomanda di privilegiare scelte che escludano nuovo uso di suolo, evitando al contempo la compromissione delle Unità di paesaggio e dei relativi valori intrinseci, salvaguardando le visuali e gli elementi che qualificano gli ambiti tutelati. Nel caso di nuovi elettrodotti, ad esempio, saranno da privilegiarsi soluzioni con cavidotti interrati o che garantiscano un'adeguata qualità architettonica dei tralicci e delle cabine di trasformazione. Nel caso di dismissione di impianti obsoleti, si raccomanda altresì di precisare le metodologie di riconversione e le modalità con le quali avverrà la riqualificazione dei caratteri culturali e paesaggistici ditali luoghi.

Per quanto riguarda gli aspetti di tutela archeologica, presa visione della documentazione progettuale trasmessa, si prende atto, come evidenziato nell'allegato 1 della relazione del rapporto ambientale relativo ai Piani di Sviluppo 2019 e 2020, che, per tutti gli scavi che potranno prevedere scavi e manomissioni del sottosuolo, si farà riferimento alla normativa in materia di tutela archeologica, attivando la procedura della verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Ciò premesso, non si rilevano osservazioni particolari né si ritiene necessario fornire nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Indicazioni e prescrizioni più specifiche potranno essere fornite quando, in sede di progettazione preliminare degli interventi e a prescindere dall'annualità a cui questi ultimi si riferiscono, questo Ufficio acquisirà le relative relazioni archeologiche preventive ai sensi dell'art. 25, comma I del D.Lgs. 50/2016, dando avvio alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico. »

## REGIONE LAZIO

**La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina** con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 4789 del 26/05/2021, osserva quanto segue:

« Con riferimento al procedimento in argomento, facendo seguito alla richiesta della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio Servizio V a. 14542 del 30,04,2021,ia atti al prot.3765 del 03 .05 .2021, esaminata la documentazione trasmessa e in particolare il Rapporto Ambientale RA 19-20 relazione, RA 19-20\_SNT e gli allegati,

visto l'art. 13 co. 5 del D.Lgs. 152/2006,

considerati gli obiettivi dei PdS 2019 e 2020 e gli indicatori di sostenibilità paesaggistica.

visto il livello di approfondimento attuale, che non consente l'espressione di un parere, ma comunque permette di formulare le proprie raccomandazioni, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alle Circolari di codesta Direzione Generale, formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

- a) si ritiene che debba essere approfondita l'illustrazione di alcuni contenuti degli obiettivi del piano. In particolare, si segnala la necessità di una maggiore disamina del rapporto tra i piani di sviluppo della Rete elettrica di trasmissione Nazionale 2019 e 2020 con gli altri pertinenti piani o programmi. Ci si riferisce, in particolare, agli strumenti di pianificazione regionale (quale il PTPR della Regione Lazio, attualmente in fase di approvazione. Tale aspetto risulta necessario per poter inquadrare in maniera più esaustiva quanto già evidenziato nell'allegato RA19-20, Annesso I che mostra le alternative dei corridoi per la realizzazione dei nuovi elementi infrastrutturali lineari e le alternative di localizzazione ottenute implementando i criteri ERPA con la situazione vincolistica dei territori di competenza della Scrivente. Nello specifico, premesso quanto sopra evidenziato, si segnala che nel territorio di competenza, in provincia di Latina, risulta interessata da un nuovo elettrodotto 150 kV "S. Virginia Cp-Cisterna CP" sulla quale è prevista la realizzazione di un nuovo collegamento corrispondente ad un'area di circa 12 kmq. Questa Soprintendenza esprimerà il proprio parere di competenza nell'ambito di procedure previste dalla legge;



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

- b) si ritiene che gli interventi su aree sottoposte a tutela - ai sensi della parte II o parte III del D.Lgs. 42/2004 - sia direttamente attraversate dalle linee o ricadenti nelle aree contermini, debbano essere preceduti da un approfondito esame dell'interferenza visiva e del contesto paesaggistico al fine di ridurre l'impatto. Qualsiasi intervento dovrà evitare alterazioni di ambiti caratterizzati dalla presenza di un paesaggio agrario e naturale o siti in prossimità di aree in cui si rilevi la presenza di beni culturali sottoposti a tutela;
- c) si ritiene che, coerentemente con quanto disposto dal PER della regione Lazio, adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 656 del 17.10.2017, la localizzazione degli impianti da fonti di energie rinnovabili debba essere limitata preferibilmente alle aree marginali, già degradate da attività antropiche ovvero non interessate da vincoli di natura ambientale, paesaggistica, idrogeologica o soggette ad usi civici. Risulta quindi indispensabile una mappatura della Regione al fine dell'individuazione di tali ambiti;
- d) per quanto riguarda le misure di mitigazione indicate al paragrafo 10.6 l'indicazioni per le successive fasi di progettazione e realizzazione "si segnala che il ricorso alla viabilità esistente dovrà essere attentamente valutata al fine di non intaccare la viabilità storica presente nel contesto paesaggistico di riferimento (tratturi, sentieri etc.). Inoltre le aree di cantiere e anche le stazioni elettriche dovranno essere localizzate in aree non rilevanti dal punto di vista paesaggistico o archeologico;
- e) per ogni intervento nel sottosuolo si dovrà considerare attentamente l'entità delle escavazioni sia nel caso di realizzazione di nuove infrastrutturazioni che nel caso di demolizioni di manufatti esistenti che potrebbero impegnare sedimenti intatti vicini a quelli già interessati dalla presenza di infrastrutture;
- f) si segnala infine che, nel caso gli interventi rientrassero nell'ambito di applicazione dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, e considerato anche quanto sancito nel protocollo d'intesa del 2011 tra MiC e Terna, andrà attivata la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico accludendo alla documentazione di progetto la relazione prevista dal comma I dello stesso articolo. Si rammenta in ogni caso che le aree tutelate per legge anche ai sensi dell'art. 142 c,1 lett. m) del D.Lgs. 42/2004 sarà necessario considerare anche norme specifiche di salvaguardia e tutela del paesaggio archeologico.
- g) vengano specificate le modalità di dismissione dei tralicci in particolar modo negli ambiti con presenze archeologiche (quali i parchi archeologici). Si preveda, in ogni occasione, l'assistenza archeologica per la dismissione di tralicci e cavidotti.

Premesso quanto sopra evidenziato, ci si riserva di esprimere ulteriori valutazioni di compatibilità del Piano, nelle successive fasi di attuazione, rispetto ad eventuali diverse valenze culturali e paesaggistiche dei compendi interessati, al momento non considerate. »

**Il Parco Archeologico di Ostia Antica** con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 2176 del 07/06/2021, osserva quanto segue:

« Facendo seguito alle comunicazioni in epigrafe, e con riferimento anche alle osservazioni a suo tempo inviate in fase di *scoping* sul Rapporto Preliminare Ambientale (trasmesse con nota prot PA-OANT n°429 del 31.01.2020), analizzata la documentazione a disposizione, si trasmettono le seguenti osservazioni al Rapporto Ambientale in oggetto. -

Si prende innanzitutto atto del puntuale riscontro alle osservazioni di cui sopra, riportato nell'Allegato 1. Riscontro osservazioni sui RPA dei PdS 2019 e 2020, ritenendo esaurienti le considerazioni in merito alle attività di dismissione e demolizione degli impianti.



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
 PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)  
 PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

*Handwritten signature or initials in blue ink.*



Si ritiene tuttavia opportuno ribadire l'importanza, ai fini dell'indicatore di sostenibilità Ist 07 (come già indicato nelle note prot. PA-OANT n.°429 del 31.01.2020, n° 1428 del 03.04.2020 e n°2239 del 28.05.2020) di tenere in conto la presenza delle aree a tutela indiretta ex art. 45 del D.Lgs 42/2004. Infatti, pur nella variabilità dei parametri del suddetto tipo di tutela, come citata a pag. 9 dell'Allegato i del Rapporto Ambientale, si sottolinea che tra questi vi è netta prevalenza del criterio di rispetto delle visuali, che si ritiene quindi pertinente per la definizione dei suddetti parametri. - In merito agli interventi di mitigazione previsti per le infrastrutture, soprattutto nel caso delle centrali elettriche, nel riscontrare l'importanza degli interventi di carattere vegetazionale proposti e previsti dal Rapporto Ambientale, si raccomanda tuttavia che le mitigazioni non si limitino ad essi, ma possano prevedere anche sistemazioni paesaggistiche più articolate.

Si auspica infatti che, soprattutto nei contesti più delicati, soggetti a vincolo o contermini ad aree di particolare pregio, nel caso non sia possibile una diversa collocazione delle infrastrutture, sia per la progettazione degli edifici funzionali che per quella delle sistemazioni paesaggistiche e vegetazionali, siano promossi interventi di progettazione paesaggistica e landscape architecture, così come di progettazione architettonica, anche mediante il ricorso a concorsi di progettazione, da incrementare come esempi di buone prassi, sulla scorta dell'esperienza della centrale elettrica di Capri.

In merito alle attività di archeologia preventiva, previste da Terna nell'ambito delle attività e metodologie individuate nel Piano di Sviluppo, sancite anche nel protocollo d'intesa tra Terna e l'allora MiBACT nel 2011, si ribadisce l'opportunità che la relazione, prevista dal comma 1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, sia acclusa sin dalla documentazione di progetto.

Si raccomanda inoltre di tenere sempre presente che i beni oggetto di specifico provvedimento di vincolo, ai sensi della parte seconda del Codice, sono individuati quali zone di interesse archeologico, pertanto sono aree tutelate per legge anche ai sensi dell'art. 142, c. I, lett. m) del D. Lgs. 42/2004, Andranno pertanto sempre considerate le specifiche norme di salvaguardia e tutela anche del paesaggio archeologico e del suo contesto ambientale.

Circa l'impatto sul sottosuolo, anche con riguardo all'eventuale interrimento, esso dovrà essere valutato non soltanto in relazione alle nuove infrastrutturazioni, ma anche alle demolizioni di manufatti esistenti, qualora comportino escavazioni e/o mutamenti di altimetrie che potrebbero intaccare anche sedimenti intatti adiacenti a quelli già interessati dalla presenza di infrastrutture. »

**Il Parco Archeologico dell'Appia Antica** con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 1339 del 05/05/2021, osserva quanto segue:

« Con riferimento all'oggetto e alla nota del 30.04.2021 prot. 14542 acquisita agli atti di questo Istituto in data 03.05.2021 prot. 1300, con la quale si prende atto che la Soc. Terna - Rete Elettrica Nazionale S.P.A., in qualità di Autorità Proponente, ha comunicato l'avvio della fase di consultazione pubblica ai fini della procedura di VAS dei Piani di Sviluppo 2019 e 2020 ai sensi dell'art. 13, comma 5, e art. 14 dei D. Lgs n°152/2006, esaminata la documentazione tecnica contenuta nel Rapporto Ambientale, reperibile sul sito web del Ministero della Transizione Ecologica, in qualità di Autorità Procedente, si rappresenta che il territorio di competenza di questo Istituto non ricade nell'ambito delle aree territoriali interessate dagli interventi dei Piani di Sviluppo 2019-2020. »

**La Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma** con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 26868 del 10/06/2021, osserva quanto segue:

«Con riferimento al piano in argomento, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee assunta con prot SS-ABAP-RM 20880 del



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

RB \*

05,05.21 questa Soprintendenza, esaminato il Rapporto Ambientale e la documentazione inerente al suddetto piano, ha riscontrato che gli interventi in programma per il biennio 2019-2020 di cui al procedimento in oggetto, non interessano il proprio territorio di competenza. »

**La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale** con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 4640 del 11/06/2021, osserva quanto segue:

« Con riferimento al procedimento in argomento, in riscontro alla richiesta della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio - Servizio V, pervenuta con PEC del 27.05.2020, prot. n. 18316-P del 27.05.2021, acquisita agli atti con ns. prot. n. 4069-A del 28.05.2020, si rileva quanto riportato a seguire.

Esaminata la documentazione trasmessa e, in particolare, il Rapporto Ambientale RA 19-20 relazione, RA 19-20SNT e gli allegati, visto l'art. 13 co. 5 del D. Lgs. 152/2006, considerati gli obiettivi dei PdS 2019 e 2020, visti gli indicatori di sostenibilità paesaggistica, considerata la natura del procedimento, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alle Circolari di questa Direzione Generale, formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

1. si ritiene che debba essere approfondita l'illustrazione di alcuni contenuti degli obiettivi del piano. In particolare, si segnala la necessità di una maggiore disamina del rapporto tra i piani di sviluppo della Rete elettrica di trasmissione Nazionale 2019 e 2020 con gli altri pertinenti piani o programmi. Ci si riferisce agli strumenti di pianificazione regionale (quale il PTPR della Regione Lazio, attualmente in fase di approvazione). Tale aspetto risulta necessario per poter inquadrare in maniera più esaustiva quanto già evidenziato nell'allegato RAI9-20—Annesso I che mostra le alternative dei corridoi per la realizzazione dei nuovi elementi infrastrutturali lineari e le alternative di localizzazione ottenute implementando i criteri ERPA con la situazione vincolistica dei territori di competenza della Scrivente;
2. si ritiene che debbano essere approfondite e chiarite quali opere sono effettivamente previste nelle aree della regione Lazio (di competenza dell'ufficio scrivente) di cui all'intervento n. 439 N, numero identificativo PdS 2019;
3. eventuali Interventi previsti su aree sottoposte a tutela ai sensi della parte II o parte III del O. Lgs. 42/2004, sia direttamente attraversate dalle linee o ricadenti nelle aree contermini, devono essere preceduti da un approfondito esame dell'interferenza visiva e del contesto paesaggistico al fine di ridurre l'impatto e da una disamina di alternative localizzative. Qualsiasi intervento dovrà evitare alterazioni di ambiti caratterizzati dalla presenza di un paesaggio agrario e naturale o siti in prossimità di aree in cui si rilevi la presenza di beni culturali sottoposti a tutela;
4. coerentemente a quanto disposto dal Piano Energetico Regionale del Lazio, adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 656 del 17.10.2017, la localizzazione degli impianti da fonti energetiche rinnovabili dovrebbe essere limitata preferibilmente alle aree marginali) già degradate da attività antropiche, non interessate da vincoli di natura ambientale, paesaggistica, idrogeologica o soggette ad usi civici. Si rileva sin da ora la necessità di una ricognizione e una mappatura a scala regionale di tali interventi;
5. per quanto riguarda le misure di mitigazione indicate al paragrafo 10.6 "Indicazioni per le successive fasi di progettazione e realizzazione", l'eventuale impiego della viabilità esistente dovrà essere attentamente valutato al fine di non intaccare tracciati storici presenti nel contesto paesaggistico di riferimento (tratturi, sentieri etc.). Inoltre le aree di cantiere e anche le stazioni elettriche dovranno essere localizzate in aree non rilevanti dal punto di vista paesaggistico o archeologico;
6. per quanto concerne gli aspetti inerenti alla tutela archeologica, considerato che le opere di cui trattasi si configurano come pubbliche o di pubblico interesse, considerato anche quanto sancito nel protocollo d'intesa del 2011 tra Mibact (ora MiC) e Terna, eventuali interventi dovranno



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

RB \*

ritenersi sottoposti ai dettami di cui all'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e andrà attivata quindi la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, accludendo alla documentazione di progetto la relazione prevista dal comma 1 dello stesso articolo. Relativamente alle aree tutelate per legge anche ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. m) del D. Lgs. 42/2004 si rammenta in ogni caso la necessità di considerare anche norme specifiche di salvaguardia e tutela del paesaggio archeologico.

Alla luce di quanto sopra evidenziato questo Ufficio ritiene necessario assoggettare le opere in oggetto al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica; ci si riserva di esprimere ulteriori valutazioni di compatibilità del Piano rispetto ad eventuali diverse valenze culturali e paesaggistiche dei compendi interessati, al momento non considerate. »

## REGIONE LIGURIA

**La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per La città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia** con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 9314 del 09/06/2021, osserva quanto segue:

« Ad esito dell'avvio della consultazione ai sensi dell'art. 13 c5 del D.lgs 152/smi, relativa ai piani di sviluppo della Rete Elettrica di trasmissione Nazionale 2019 e 2020 e dell'esame della documentazione disponibile sul sito del Ministero della Transizione Ecologica si evidenzia quanto segue.

VISTI gli obiettivi dei PdS 2019 e 2020, così come illustrati nella documentazione trasmessa, con particolare riferimento agli elaborati RA19-20\_Relazione e RA19-20-SNT;

RICHIAMATI i contenuti del parere espresso dalla scrivente Soprintendenza con nota prot. n. 9614 in data 12/05/2020;

CONSIDERATO il livello di approfondimento attuale, proprio della procedura ambientale di cui trattasi;

CONSIDERATO che il territorio di competenza è interessato tra gli interventi di sviluppo del PdS 2019 dalla nuova previsione (cod 27N) di elettrodotto 132 kV "Sestri levante — Levanto" e rete SE 132 kV tra la città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia;

VERIFICATO che l'ambito interessato dall'intervento sopraindicato è caratterizzato dalla presenza di aree soggette a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/04 e smi: art. 10 , art. 136, art. 142 lett. a), b), e), 1), g), h) e parte del UNESCO Porto Venere, Cinque Terre e le Isole (Palmaria, Tino e Tinetto ;

CONSIDERATO che il territorio di competenza è interessato dagli gli interventi compresi nel piano di sviluppo del PdS 2020, attraverso le previsioni che riguardano l' area compresa tra le province di Alessandria e Genova, intervento Elettrodotto 220 kV Erzelli — Bistagno in cui sarà prevista la rimozione di limitazioni dell'elettrodotto esistente (azione 30-N31) in presenza di alcune azioni pianificate nel PdS 2007 (cod.30N);

IN RELAZIONE ALLA COMPONENTE PAESAGGISTICA E MONUMENTALE:

EVIDENZIATO, che il livello di documentazione disponibile non definisce le attività puntuali previste, comprese eventuali opere accessorie quali realizzazione di piste o aree di cantiere ovvero che possano impegnare anche sedimi intatti adiacenti a quelli già interessati dalla presenza di infrastrutture;

EVIDENZIATO che gli interventi sulle aree attraversate dalla linea, non limitati ad elementi infrastrutturali esistenti, dovranno condursi con modalità atte ad evitare e comunque minimizzare le alterazioni al patrimonio vegetazionale esistente in area boscata od in prossimità di aree caratterizzate dalla presenza di coltivazioni di pregio;

EVIDENZIATO altresì qualora si determini l'interessamento diretto, la prossimità delle aree oggetto di intervento in relazione beni culturali sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del già citato D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., nuclei e percorsi storici, aree e beni di rilevanza paesaggistica ai sensi dell'art. 142 e 136 o realizzazioni in prossimità di esse giusto l'art 152 del Codice, qualsiasi intervento dovrà essere valutato anche in termini di interazione e/o interferenza visiva con detti beni;



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)











RB

In relazione a quanto sopra evidenziato la scrivente Soprintendenza conferma in relazione all'avvio della fase di consultazione pubblica, che per l'espressione puntuale del parere di competenza risulta indispensabile la definizione degli areali e delle modalità di intervento da sottoporsi al rilascio di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. e che in tale sede potrà valutarsi la compatibilità degli interventi con i valori tutelati.

IN RELAZIONE ALLA COMPONENTE ARCHEOLOGICA :

OSSERVATO che si ritiene non esaustiva la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dei beni archeologici, si evidenzia che sono diversi quelli presenti negli ambiti comunali interessati dall'intervento. Alcuni sono quelli dichiarati di importante interesse archeologico ai sensi dell' Art. 10 del D. Lgs. 42/2004. Per il *Nuovo el. 132 kV tra Sestri Levante e Levante (Azione 27-N 01)* si tratta in particolare di:





Castiglione Chiavarese:

		<b>070405 - MINIERA PREISTORICA DI MONTE LORETO</b>
		<b>070406 - PORZIONE DIRUTA DI FABBRICATO</b>
		<b>070505 - Resti di ospitale medievale</b>
		<b>070513 - Chiesa di Santa Maria Assunta, oratorio e sagrato</b>
		<b>070404 - Chiesa di Sant' Antonino Martire</b>

Bonassola:

		<b>070230 - Ruder chiesa romanica</b>
--	---	---------------------------------------

Sestri Levante:

		<b>070491 - Strutture d'argine e di protezione dal mare alla foce del Torrente Petronio</b>
		<b>070345 - MINIERE</b>

Per la documentazione relativa si rimanda a [www.liguriavincolit/dati.asp](http://www.liguriavincolit/dati.asp)

Molto più numerosi sono i siti archeologici noti e al momento non ancora dichiarati di interesse culturale, di seguito se ne citano alcuni a titolo esemplificativo e sicuramente non esaustivo:

- Casarza Ligure: Pian del Lago, Bargonasco
- Moneglia: U Peou, Monte Carmo
- Castiglione Chiavarese: Val Frascaresse
- Levante: Monte delle Forche
- Carro: Castelfermo, Cota

Analoga situazione emerge in relazione all'*Intervento 30-N: Eletrodotto 220 kV Erzelli-Bistagno*, che in territorio ligure interesserà i comuni di Mele, Rossiglione, Masone, Campo Ligure e Genova.

Alla luce di ciò laddove gli interventi comportino movimentazioni di terreno, si evidenzia la necessità di sottoposizione degli stessi alla disciplina relativa alla *Verifica preventiva dell'interesse archeologico* ai sensi dell'art. 25 del Codice degli Appalti Pubblici D.Lgs. 50/ 2016 e dell'art. 28 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. »



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

AB

## REGIONE LOMBARDIA

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 4790 del 26/05/2021, osserva quanto segue:

« In riferimento all'oggetto, vista la documentazione tecnica (Rapporto ambientale e sintesi non tecnica) messa a disposizione di questo Ufficio, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale ABAP n. 14542 del 30104/2021 (pervenuta il 30/04/2021 ed assunta al protocollo di questo Ufficio con il n. 03828 del 03/05/2021) si comunicano le seguenti osservazioni e valutazioni:

- In merito al grado di completezza del quadro conoscitivo, limitatamente alle aree di competenza di questa Soprintendenza e a quanto verificabile dall'esame degli stralci delle ortofocarte contenuti negli elaborati di caratterizzazione ambientale, si rileva un livello sufficiente nella rappresentazione dei Beni paesaggistici (vincoli ex artt. 142 e 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), tuttavia, la scala di rappresentazione e le dimensioni delle immagini non permettono una verifica puntuale. In merito alla rappresentazione dei Beni culturali individuati (art. 10 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.), si rileva la mancanza di quanto indicato dall'art. 10, comma 4, lettera g) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. nonché l'individuazione dei Nuclei di antica formazione/Centri storici come rappresentati dagli strumenti di pianificazione locale.

A livello di rappresentazione grafica, si ritengono poco leggibili gli estratti di ortofocarte con le varie tematizzazioni prive dei limiti amministrativi dei vari Comuni;

- Per-quanto concerne il metodo di analisi dei contesti territoriali/ambientali, sotto il profilo della tutela paesaggistica, pur ritenendo in linea generale condivisibili le modalità di studio individuate, si ritiene che nei casi di nuova infrastrutturazione che prevedano manufatti e costruzioni che, per dimensioni, siano caratterizzate da elevata visibilità, non pare sufficiente una valutazione che si limiti a verificare la sussistenza di un vincolo nell'area di intervento o che analizzi il contesto di prossimità esclusivamente sulla base dell'area di studio senza tener conto della visibilità sul contesto più ampio che potrebbe intercettare aree sottoposte a vincoli ai sensi della Parte seconda e terza del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. A tal proposito si ritiene utile uno studio sull'intervisibilità degli elementi di maggior visibilità in particolare per quanto riguarda i corridoi individuati relativi alle nuove previsioni;

Sotto il profilo archeologico, con particolare riguardo ai tracciati dei progetti ricadenti nell'ambito territoriale di competenza della scrivente Soprintendenza, visti i criteri impiegati per la caratterizzazione ambientale, si osserva che i compatti in esame costituiscono ambiti densi di evidenze riconducibili alla frequentazione antropica del territorio in età antica. Oltre a rilevare che non sussistono alla data odierna dichiarazioni di interesse culturale ai sensi dell'art. 142, cc. 1, lett. m) del D. Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii. menzionate nella documentazione trasmessa, anche il quadro desumibile dalla sola considerazione delle dichiarazioni d'interesse culturale (cd. vincoli) emesse ai sensi dell'art. 13 del predetto Decreto è lungi dal fornire un'immagine anche solo parziale della distribuzione dei siti archeologici noti. Pertanto, in vista di un'efficace salvaguardia di eventuali strutture e stratificazioni di interesse archeologico ed al fine di prevenire rallentamenti dei lavori e modifiche progettuali anche di rilievo, conseguenti a ritrovamenti fortuiti ad opere già iniziate, rimandando alla necessità di prendere in esame anche le carte dei vincoli sovraordinati allegiate dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) e dai Piani di Governo del Territorio (PGT) comunali, si ritiene altresì ineludibile la necessità di attivare, in sede di progetto preliminare, la procedura di Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico prevista dall'art. 25 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

AS

- In merito agli accorgimenti progettuali e alle misure di mitigazione, a parere di questo ufficio il Rapporto ambientale dovrebbe inoltre analizzare in maniera approfondita il tema delle mitigazioni attuabili (cromie, materiali, finiture, ecc.), soprattutto per quanto riguarda i manufatti a servizio delle reti infrastrutturali (es. cabine, armadiature, ecc.), valutando soluzioni ammissibili in relazione ai differenti contesti in cui si collocano gli interventi;
- Si ritiene idoneo il set di indicatori relativi alle categorie ambientali Beni cultura/le paesaggistici.

Si resta a disposizione per qualunque esigenza di chiarimenti. »

**La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia** con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 9645 del 27/05/2021, osserva quanto segue:

« In riferimento a quanto in oggetto, esaminata la documentazione pubblicata online si inviano le seguenti osservazioni.. Per quanto attiene il profilo archeologico, relativamente all'individuazione delle aree per inserimenti impianti, reti e annessi, dovranno essere tenute in considerazione non solo le aree sottoposte a provvedimento di tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, ma anche le aree interessate da ritrovamenti di interesse archeologico e quelle individuate come a rischio/sensibilità/potenziale archeologico segnalate nelle banche dati di questo Ufficio (<https://www.raptor.beniculturali.it/mappa.php>) e dagli strumenti di programmazione territoriale degli enti locali (PTCP provinciali e PGT comunali). Per quanto riguarda la scelta della posizione di nuovi tralicci, centrali e impianti fuori terra, andrà inoltre tenuta in debita considerazione la necessità di salvaguardare il contesto territoriale in cui sono inseriti aree e parchi archeologici valorizzati, anche per tutelarne la percezione visiva.

La medesima attenzione andrà riservata in caso di interrimento di linee aeree esistenti, là dove si inseriscano in aree di elevata potenzialità archeologica.

Si rammenta inoltre che per tutte le opere che comportano scavo e manomissione del sottosuolo, compresi gli adeguamenti di opere esistenti, in fase di presentazione del progetto di fattibilità le opere dovranno essere sottoposte alla verifica preventiva dell'interesse archeologico come previsto dal D.Lgs. 50/2016 art. 25.

Per quanto concerne gli aspetti paesaggistici e architettonici, si condivide l'attenzione volta al contenimento e alla mitigazione degli effetti e si invita in linea di massima a preferire l'interrimento dei cavi, dovendosi evitare l'inserimento di nuovi tralicci, pali e cavi aerei, estremamente impattanti in aree tutelate ai sensi della Parte III (beni paesaggistici) del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i., ma che risultano poco auspicabili anche in un'ottica di riqualificazione di aree degradate. In generale, s'invita ad evitare interferenze fisiche e visive tra i nuovi impianti e i beni tutelati dalla Parte 11 (beni culturali) del citato decreto, nonché interferenze con nuclei di antica formazione o aggregati rurali storici. »

## REGIONE PIEMONTE

**La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli** con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 7671 del 14/06/2021, osserva quanto segue:

« In riferimento all'oggetto, vista la nota prot. n.26467 del 30/03/2021 trasmessa dal Ministero della Transizione Ecologica di avvio della consultazione sul Rapporto Ambientale, facendo seguito alla richiesta di Codesta Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio n. 14542 del 30/04/2021 ed assunta agli atti dell'Ufficio con prot. 5561 del 4/05/2021;

esaminata la documentazione messa a disposizione sul sito del Ministero della Transizione Ecologica ed in particolare gli elaborati Piano di Sviluppo 2019-2020 e Rapporto Ambientale;



SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

AB f

preso atto che non risultano in previsione interventi specifici nel territorio di competenza di questa Soprintendenza;

si esprimono le seguenti considerazioni di carattere generale:

si rileva che tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale sono indicati gli obiettivi OAs26 (Garantire la conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici), OAs27 (Minimizzare la visibilità delle opere con particolare riferimento ai punti di maggior fruizione), OAs28 (Garantire la migliore integrazione paesaggistica delle opere), OAs29 (Garantire la conservazione dello stato dei siti e dei beni di interesse storico culturale architettonico e archeologico, minimizzando le interferenze con le opere in progetto);

si condividono i relativi indicatori riportati nel Rapporto Ambientale Allegato V relativi al monitoraggio degli obiettivi precedentemente evidenziati: Ist07, Ist08 – Ist10 - Ist11 - Ist12 - Ist13 - Ist14 – Ist15;

si evidenzia infine che le prescrizioni contenute nelle NdA del Ppr, nonché le prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'art. 143 comma 1 lett. b) del D. lgs. 42/2004 sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione ed osservanza. Le azioni del Piano di Sviluppo, verificate nelle successive procedure di autorizzazione degli interventi, non dovranno pertanto essere in contrasto con le prescrizioni stesse.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori osservazioni circa gli aspetti di competenza. »

**La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Torino** con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 9246 del 21/05/2021, osserva quanto segue:

« In riferimento all'oggetto, vista la nota prot. n. 26467 del 30/03/2021 di avvio della consultazione Rapporto Ambientale trasmessa dalla società TERNA SpA e assunta agli atti di questo Ufficio con prot. 5635 del 30/03/2021, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio n. 14542 del 30/04/2021 recepita agli atti di quest'Ufficio con prot. n.7713 del 30/04/2021;

esaminata la documentazione tecnica presente sul sito indicato;

considerati gli obiettivi generali e specifici di sostenibilità ambientale relativi alla tematica strategica "Beni materiali, patrimonio culturale, architettonico e archeologico, paesaggio";

visti gli obiettivi di sostenibilità ambientale ed in particolare quelli relativi alla conservazione e salvaguardia degli elementi culturali e paesaggistici;

viste le Schede e considerati gli indicatori di sostenibilità utilizzati per l'analisi degli effetti ambientali potenzialmente generati dall'attuazione delle azioni dei Piani e per il loro successivo monitoraggio e richiamata a questo proposito la nota per la fase di scoping della VAS prot. 1611 del 30/01/2020;

viste le azioni operative del PdS 2019/2020, il cui unico intervento previsto nel territorio di competenza di questa Soprintendenza è il "29-N Riassetto rete 2201cV area Sud Ovest di Torino-Nuova SE 220kV di smistamento e raccordi";

considerato che l'area di studio per la sopra menzionata azione "Torino 29 N" rientra nei disposti di tutela della Parte III del del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. solo per una parte limitata a sud e che il Piano paesaggistico regionale della Regione Piemonte (d'ora in avanti Ppr) -approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017- contiene nelle Norme di attuazione (NdA) disposizioni immediatamente cogenti e prevalenti, esse dovranno essere tenute in debito conto e si dovranno limitare le interferenze con i beni paesaggistici tutelati per legge dal D.Lgs.42/2004 s.m.i. c/o segnalati dal Ppr - qui sotto indicati - presenti nell'area di intervento:

- art. 142, c.1, lettera c) "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna" (art 14 NdA Ppr);



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

AS

- art. 142, c. 1, lettera g) "i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227" (art. 16 NdA Ppr);
- art. 142, c. 1, lettera 1) "i parchi e le riserve nazionali o regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi" (art 18 NdA Ppr);
- il complesso della Fiat Mirafiori, che rientra nell'art. 30 delle NdA del Ppr, elenco n. 12 "Torino Edifici Industriali: Fiat di Mirafiori"

Si segnala inoltre a titolo collaborativo che nella Scheda contenuta nel documento "RA 19-20\_ Allegato\_IV- Caratterizzazione" sono indicate anche le lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 142 che non sono pertinenti con l'area interessata.

In merito agli aspetti inerenti la tutela archeologica si richiamano, infine, i disposti dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in merito al procedimento di Verifica Preventiva dell'Interesse archeologico, ricordando che i soggetti titolati, in via esclusiva, a redigere la relazione archeologica acclusa al progetto di fattibilità e ad effettuare la verifica preventiva di cui sopra sono gli archeologi in possesso di diploma di laurea e specializzazione o di dottorato di ricerca in archeologia, ovvero i dipartimenti archeologici delle università »

**La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo** con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 7863 del 24/05/2021, osserva quanto segue:

« In riferimento all'oggetto, vista la nota prot. n. 26467 del 30/03/2021 di avvio della consultazione sul Rapporto Ambientale trasmessa dalla società TERNA SpA e assunta agli atti di questo Ufficio con prot. 4516 del 30/03/2021, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio n. 14542 del 30/04/2021 recepita agli atti di quest'Ufficio con prot. n. 6447 del 30/04/2021;

esaminata la documentazione tecnica presente sul sito indicato;

considerati gli obiettivi generali e specifici di sostenibilità ambientale relativi alla tematica strategica "Beni materiali, patrimonio culturale, architettonico e archeologico, paesaggio";

visti gli obiettivi di sostenibilità ambientale ed in particolare quelli relativi alla conservazione e salvaguardia degli elementi culturali e paesaggistici;

viste le Schede e considerati gli indicatori di sostenibilità utilizzati per l'analisi degli effetti ambientali potenzialmente generati dall'attuazione delle azioni dei Piani e per il loro successivo monitoraggio e richiamata a questo proposito la nota per la fase di *scoping* della VAS prot. 1806 del 30/01/2020;

viste le azioni operative del PdS 2019/2020, il cui unico intervento previsto nel territorio di competenza di questa Soprintendenza è il "28-N Riassetto Sud Ovest di Alessandria - Realizzazione nuovo collegamento 1321cV CI Spigno";

considerato che l'area di studio per la sopra menzionata azione "Alessandria 28 N" rientra nei disposti di tutela della Parte III del del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. solo per una parte limitata a sud e che il Piano paesaggistico regionale della Regione Piemonte (d'ora in avanti Ppr) - approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017- contiene nelle Norme di attuazione (d'ora in avanti NdA) disposizioni immediatamente cogenti e prevalenti, esse dovranno essere tenute in debito conto e si dovranno limitare le interferenze con i beni paesaggistici tutelati per legge dal D.Lgs.42/2004 s.m.i. c/o segnalati dal Ppr - qui sotto indicati - presenti nell'area di intervento:

- art. 142, c. 1, lettera c) "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna" (art 14 NdA Ppr);



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

*AS*



- art. 142, ci, lettera g) "i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227" (art. 16NdAPpr);

Inoltre alla tavola P4 del Ppr, sono individuate le seguenti componenti paesaggistiche con il quale le opere potrebbero interferire:

- "Porta urbana" di valore ed "Elementi strutturanti i bordi urbani" di crinale, in riferimento all'abitato di Spigno (art 34 NdA Ppr);
- "Viabilità storica e patrimonio ferroviario" di tipo 5512 in riferimento all'Alessandria-Savona (art 22 NdA Ppr);

Si segnala inoltre, a titolo collaborativo, che nella Scheda contenuta nel documento "RA19-2o Allegato\_IV- Caratterizzazione" sono indicate anche le lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 142 che non sono pertinenti con l'area interessata.

In merito agli aspetti inerenti la tutela archeologica si richiamano, infine, i disposti dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in merito al procedimento di Verifica Preventiva dell'Interesse archeologico, ricordando che i soggetti titolati, in via esclusiva, a redigere la relazione archeologica acclusa al progetto di fattibilità e ad effettuare la verifica preventiva di cui sopra sono gli archeologi in possesso di diploma di laurea e specializzazione o di dottorato di ricerca in archeologia, ovvero i dipartimenti archeologici delle università.»

## REGIONE PUGLIA

**La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari** con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 3807 del 22/04/2021, osserva quanto segue:

« In riferimento alla richiesta inviata con la nota del Gruppo Terna prot.P20210026467 del 30.03.2021, acquisita agli atti della Scrivente in data 30.03.2021 con prot. 3014, questa Soprintendenza, esaminata la documentazione disponibile sul portale della TERNA, per quanto di competenza, comunica quanto segue.

Il Rapporto Ambientale risponde puntualmente alle Osservazioni presentate dai vari Istituti del Ministero della Cultura pervenute nella fase precedente.

In particolare la Società, nel contro-dedurre, ha più volte ribadito in merito alle problematiche relative agli obblighi previsti dall'art. 25 del D. Lgs.50/2016 che "Si assicura che Terna, nell'ambito della progettazione, già prevede lo svolgimento di indagini di archeologia preventiva in accordo con la normativa vigente. Per approfondimenti si rimando al par. 10.8 del Rapporto ambientale".

Inoltre, in merito alla necessità di tutelare i beni architettonici presenti nell'area, ha affermato: "sarà effettuata nelle successive fasi di progettazione con l'opportuno livello di dettaglio".

Considerando gli interventi previsti nel Piano 2019-2020 nel territorio di competenza, si ritiene che lo studio preliminare effettuato necessiti, come già previsto, di un ulteriore approfondimento in fase progettuale sia per quanto riguarda l'impatto paesaggistico delle opere previste in aree particolarmente vulnerabili, come il comprensorio delle Lame a nord del territorio del Comune di Bari, anche verificando la congruità dello stesso alle prescrizioni delle Schede PAI di utilizzo dei beni previste nel PPTR vigente, sia l'impatto sui beni architettonici e archeologici, considerando che gli elenchi ufficiali su cui si è basato lo studio preliminare possono risultare parziali e incompleti.

Tanto premesso, questo Ufficio ritiene che lo Studio Preliminare presentato, in base alle esigenze attuali, sia completo e approfondito e rimanda le valutazioni di propria competenza alle successive fasi di dettaglio della progettazione dei singoli interventi. »



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

## REGIONE SICILIANA

**La Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo** con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 15679 del 20/07/2021, osserva quanto segue:

« Con riferimento alla nota, assunta agli Atti di questa Soprintendenza con prot. '12485 del 17/06/2021 inerenti all'oggetto, si rileva che, nel territorio di competenza, la Terna prevede azioni che hanno l'obiettivo di ottimizzare le funzionalità esistenti, non modificando l'assetto della rete e non comportando l'interessamento di nuovo territorio.

Pertanto si condivide e ci si riserva di esprimersi su progetti specifici inerenti le aree sottoposte a tutela della provincia di Palermo.

Tanto si doveva per quanto di competenza.»

**La Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Messina** con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 14011 del 21/06/2021, osserva quanto segue:

« A riscontro della nota in epigrafe e a riferimento del Piano di sviluppo 2019-2020 della Rete di trasmissione Elettrica Nazionale, premesso che

- il territorio della ex provincia di Messina è stato suddiviso dal Piano Territoriale Paesistico Regionale in due distinte macro aree: Ambito 8 - Area della catena settentrionale Monti Nebrodi e Ambito 9 - Area della catena settentrionale Monti Peloritani;
- il D.A. n. 90 del 23/10/2019 ha disposto l'adozione della proposta di Piano Paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, casi come approvato con D.A. n. 6682 del 29/12/2016 e con le modifiche di cui al verbale del 17/09/2019 dell'Osservatorio regionale per la qualità del Paesaggio;
- Il Piano Paesaggistico dell'Ambito 8 è ad oggi in itinere;

Pertanto i suddetti Piani possono essere considerati come ulteriori strumenti conoscitivi utili alla raccolta dei dati finalizzati ad individuare eventuali criticità ambientali ricadenti sui territori interessati dalle azioni e dagli interventi del Piano di Sviluppo. »

**La Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Ragusa** con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 5487 del 08/06/2021, osserva quanto segue:

« Per quanto in oggetto ed alla nota di codesto Dipartimento prot. n. 22587 del 14/05/202, assunta al prot. gen. della Scrivente con n. 4635 del 17/05/2021 esaminati gli indicatori di cui al rapporto ambientale e al piano di monitoraggio, relativamente al territorio di competenza di questa Soprintendenza ritiene che tutti progetti della società TERNA S.P.A. debbano attenersi alle norme del vigente Piano Paesaggistico, ambiti 15-16-17. approvato cori DA. 63/Gab. del 12/6/2019, debbano prediligere, ove possibile, l'interro di tutte le linee eventualmente in progetto, o in fase di progettazione, possibilmente lungo tracciati stradali in essere anche ai fini dell'eliminazione di tutte le interferenze ottiche e visive e, in ordine alle norme vigenti in materia di tutela archeologica, il rapporto ambientale e il P.d.S. debbano fare esplicito riferimento alle normative in essere in materia di archeologia preventiva e di VIARCH, ex art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e come da circolare MiBact 1/2016 e relativi allegati. »

## REGIONE TOSCANA

**La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara** con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 6822 del 07/06/2021, osserva quanto segue:

« In riferimento alla nota in oggetto, acquisita agli atti di questo Ufficio con Prot. 6685 del 03/06/2021, si comunica quanto segue.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

RB

Si ricorda che la Soprintendenza si esprime sui progetti; in questa fase di analisi molto preliminare si ritiene soltanto di proporre una serie di questioni che necessiteranno di osservazioni approfondite, elencate di seguito.

Per quanto attiene la tutela paesaggistica e monumentale:

- Che i progetti di competenza siano Conformi al PIT-PPR della Regione Toscana.
- Per il taglio del bosco verificare le essenze, la quantità di alberi da tagliare e il metodo di esbosco.
- Indicare la compensazione del bosco tagliato con almeno il doppio della superficie tagliata attraverso il nuovo impianto di essenza autoctona e variegata.
- Individuazione e salvaguardia di qualsiasi manufatto attinente alla cura del bosco (sarà necessario produrre quindi elaborati tecnici di dettaglio).
- Analizzare con approfondite indagini la fascia di bosco da tagliare valutandone l'influenza sull'eventuale mutamento climatico.
- Analizzare con approfondite indagini la fascia di bosco da tagliare valutandone l'influenza sulla fauna e le conseguenze sugli ecosistemi che potrebbero modificare il contesto paesaggistico.
- Prevedere con molta attenzione la regimazione delle acque.
- Individuazione e salvaguardia di qualsiasi manufatto relativo alla regimazione delle acque (sarà necessario produrre quindi elaborati tecnici di dettaglio).
- Salvaguardare la rete sentieristica passata e presente.
- Salvaguardare le geoformazioni.
- Utilizzare l'ingegneria naturalistica.
- Nella progettazione prevedere che i piloni siano collocati in luoghi non interessati da migrazioni di fauna,
- Nella progettazione prevedere che i piloni e pali siano collocati in luoghi non visibili da luoghi interessati dai beni monumentali, sentieri, visuali paesaggistiche,
- Nella progettazione prevedere che i piloni non siano collocati in prossimità di zone agricole storizzate (vigneti, uliveti, castagneti ecc..).
- Nella progettazione prevedere che i piloni non siano collocati in prossimità di boschi tutelati (castagno da frutto).
- Nella progettazione prevedere che i piloni non siano collocati in prossimità di zone che modificherebbero lo skyline.
- Nella progettazione prevedere che i piloni non siano collocati in prossimità di vette, crinali, colli. • Nella progettazione prevedere che i piloni non siano collocati in prossimità di corsi d'acqua.
- Nella progettazione prevedere che i piloni non creino campi elettromagnetici che possano disturbare e incentivare l'emigrazione della fauna , con particolare attenzione anche alla fauna del sottosuolo.
- Prescrivere di non utilizzare cave rinaturalizzate,
- Individuazione e salvaguardia di beni architettonici (sarà necessario produrre quindi elaborati tecnici di dettaglio).
- Nella progettazione prevedere che i piloni non siano collocati in luoghi con caratteristiche di valore storico-identitario.
- Nella progettazione prevedere che i piloni non siano collocati in prossimità di mulini, frantoi, gore, ponti antichi,
- Nella progettazione prevedere che i piloni e pali non siano collocati in prossimità di cimiteri, e comunque sempre al di fuori anche della loro fascia di rispetto.
- Nella progettazione prevedere che i piloni non siano collocati in prossimità di nuclei antichi.
- Nella progettazione prevedere che i piloni non siano collocati in prossimità di centri storici.
- Nella progettazione prevedere che i piloni non siano collocati in prossimità di corridoi ecologici.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

RB f

**Per quanto attiene alla tutela archeologica** si segnala che anche in assenza di vincolo diretto, i diversi progetti potrebbero presentare il rischio di avere un impatto consistente e irreversibile sul deposito archeologico potenzialmente presente. Ai fini della mitigazione di tale rischio, si ricorda fin d'ora la necessità di prevedere l'esecuzione di indagini archeologiche preventive, così come richiesto dall'art. 25 del D. Lgs 50/2016. Tali ricerche, che dovranno essere concordate con questa Soprintendenza, andranno effettuate allo scopo di circoscrivere l'estensione del deposito archeologico potenziale e pervenire tempestivamente ad eventuali considerazioni circa la non / fattibilità delle opere previste.

In generale, resta inteso che, valutato lo stato attuale di previsione degli interventi, in mancanza di dati progettuali specifici, questo Ufficio esprimerà parere di competenza sui singoli progetti presentati di volta in volta. »

## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**L'Ufficio per la Pianificazione Urbanistica e il Paesaggio del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio** con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 447075 del 21/06/2021, osserva quanto segue:

« Con riferimento alla nota di codesta spettabile Direzione generale n. 18316 di data 27/05/2021, esaminata la documentazione allegata, si fornisce il parere di competenza.

Si osserva che le cosiddette "azioni" contemplate dai Piani di Sviluppo (PdS) 2019 e 2020 si distinguono in "azioni gestionali" della rete che non comportano modifiche fisiche alla stessa, e "azioni operative" che invece intervengono direttamente e fisicamente sulla rete e possono quindi generare effetti paesaggistici significativi.

Risultano individuate alcune azioni ricadenti nel territorio della Provincia di Trento, ovvero:

- 255-N Nuovo elettrodotto 132 kV Predazzo - Moena (1 2019);
- 259-N Razionalizzazione rete AT Verona nell'area compresa tra le province di Trento, Mantova e Verona (PdS 2020).

Da quanto potuto esaminare, l'intervento 255-N si compone di un'unica azione (255-N\_01) che riguarda la realizzazione di un nuovo elettrodotto interrato tra Predazzo e Moena.

L'intervento 259-N si articola invece in 11 azioni tra le quali quella di maggior interesse per il Trentino risulta essere l'azione 259-N\_02 "Riassetto rete 132 kV direttrice Pedemonte - Grezzana - Lugo CP - Masocorona", che coinvolge i territori dei Comuni di Ala, Avio e Brentonico.

Relativamente all'intervento 255-N, Nuovo elettrodotto 132 kV Predazzo - Moena (PdS 2019) si può valutare condivisibile la proposta di interrimento del nuovo elettrodotto in considerazione della valenza paesaggistica ambientale e turistica dell'ambito di area vasta in cui ricade l'intervento medesimo.

Relativamente all'intervento 259-N, la razionalizzazione delle rete interessa i comuni di Ala, Avio e Brentonico, pertanto si ritiene che la proposta dovrà senz'altro valutare l'interferenza visiva della linea dell'elettrodotto rispetto ai caratteri peculiari del paesaggio della Vallagarina riconosciuti dal Piano urbanistico provinciale (PUP), ed in particolare rispetto all'ambiente del fiume Adige, alle colture dei vigneti sui terrazzamenti anche di valenza storica, al Castel Barco di Avio e ai resti di insediamenti di interesse archeologico. »

**La Provincia Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente-Settore qualità ambientale** con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 395461 del 01/06/2021, in ordine alla componente *patrimonio culturale*, osserva quanto segue:

« (...) Considerata la documentazione depositata, e in particolare la relazione generale, la sintesi non tecnica e gli allegati II-B e IV del Rapporto ambientale, non si esprimono particolari osservazioni in merito ai principi presi in considerazione tanto per gli aspetti architettonici che archeologici, ed alle misure di contenimento e mitigazione che sono state correttamente formulate e che sono propedeutiche alla successiva fase di progettazione.



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

Per quanto riguarda invece la tutela dei beni risalenti alla Prima guerra mondiale, essendo il territorio della Provincia autonoma di Trento diffusamente interessato dalla presenza di vestigia della Grande Guerra tutelate dalla Legge 7 marzo 2001, n. 78 "Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale", si segnala che di tale Legge non si trova menzione nell'ambito delle normative di settore del Patrimonio culturale riportate nella documentazione visionata. Al riguardo si ricorda che la L. 78 del 2001 riconosce il valore storico e culturale delle vestigia, come enunciato all'art. 1 comma 1, di cui contestualmente promuove la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione, mentre al comma 5 del medesimo articolo stabilisce che sono vietati gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche di tali beni.

Pertanto le successive fasi di progettazione che interesseranno gli ambiti territoriali dei Comuni di Predazzo, Moena, Ala, Avio e Brentonico dovranno valutare e verificare l'interferenza e la compatibilità delle opere previste non solo con le presenze di natura architettonica ed archeologica ma anche con le vestigia della Grande Guerra, qualora presenti negli ambiti oggetto degli interventi. (... ..) »

## REGIONE UMBRIA

**La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria** con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 8914 del 20/05/2021, osserva quanto segue:

«Con riferimento alla nota Vs prot. n. 14542 del 30/04/2021 relativa alla procedura in oggetto, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 7690 del 03.05.2021 si comunicano le seguenti osservazioni.

In generale, rispetto ai progetti specifici che verranno successivamente sottoposti a VIA, si ribadisce la necessità di attivare la procedura di verifica di cui all'art. 25 del D. Lgs 50,2016 (Archeologia preventiva), a partire dalla necessità di comprendere nel novero della necessaria documentazione progettuale la relazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo.

Per quanto riguarda l'impatto delle opere di progetto sul sottosuolo, questo dovrà essere valutato non soltanto in relazione alle nuove infrastrutture da realizzare ma anche, qualora comportino escavazioni e/o mutamenti di altimetrie che potrebbero impegnare sedimenti intatti adiacenti a quelli già interessati da manufatti esistenti, allo smantellamento degli elementi da demolire.

Circa quanto previsto nei Piani di Sviluppo in questione laddove si parla di accorgimenti progettuali e misure di mitigazione si ritiene auspicabile che, ove possibile, si cerchi di posizionare le aree di cantiere in settori non sensibili dal punto di vista della vegetazione e della presenza di corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142 lett. c del D. Lgs. 422004 né interessate dalla presenza (certa o presumibile) di resti archeologici sepolti posti a quote di giacitura poco profonde rispetto al piano di campagna.

Nello specifico, esaminata la documentazione progettuale scaricabile mediante il link: <https://va.minambiente.it/ii-IT/Oggetti/Documentazione/731aJ10576?pagina1>

e <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7370/10658?pagina=1>,

la Scrivente ritiene opportuno segnalare quanto segue:

### **RISOLUZ. DER. RIGIDA SSE CHIUSI RT (AZIONE 439-N\_01)**

(Rif. in dettaglio a p. 135 e ss. dell'elaborato RA19-20-Allegato IV-Caratterizzazione.pdf di cui a <https://va.minambiente.it/it>).

#### **I- Intervento 439-N Riassetto rete AT nell'area di Chiusi**



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

RB

Area pari a circa 3 kmq, in prossimità dell'esistente stazione Chiusi RT e a cavallo tra il comune toscano di Chiusi (SI) e quello umbro di Città della Pieve (PG).

#### PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO

##### A. Aree a vincolo paesaggistico

Area tutelata ai sensi dell'art 142 lett. c per la presenza del corso del Fosso Chianetta.

##### B. Beni architettonici e archeologici

Per quanto riguarda le testimonianze archeologiche, si deve segnalare in loc. Peschiera, entro l'area di circa 3 Kmq di cui sopra e a circa 1,2 km da CU 132 kV Chiusi RT, il rinvenimento di alcune tombe etrusche a camera, segnalate anche da R. Bianchi Bandinelli come "*notevoli perle belle urne, e perla ricchezza delle oreficerie reperitevi*". Immediatamente fuori dal perimetro al quale si fa riferimento

si ricorda inoltre l'ubicazione, in loc. Po' Bandino, di un'ulteriore area di necropoli, anch'essa etrusca e caratterizzata dalla presenza di tombe a camera.

Per quanto attiene a beni di interesse culturale a carattere architettonico non si ravvisano al momento criticità meritevoli di approfondimento.

#### II - CP Fabro Scalo in e-e alla linea "SSE Orvieto RT (ex FS) - Città della Pieve RT (ex PS)" (Azione 439-N\_02)

Area pari a circa 3 kmq, in prossimità dell'esistente stazione di Fabro Scalo

#### PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO

##### A. Aree a vincolo paesaggistico

Area tutelata ai sensi dell'art 142 lett. c per la presenza del corso del fiume Chiani e dei suoi affluenti.

##### B. Beni architettonici e archeologici

Per quanto riguarda le testimonianze archeologiche, si deve segnalare la presenza di un'area di affioramento di frammenti ceramici di cronologia non precisabile in loc. Caiolo (Comune di Fabro), circa 200 m nord-ovest di CP 132 kV Fabro Scalo.

All'estremo margine meridionale dell'area analizzata, in loc. Polvento (Comune di Ficulle) si deve ricordare il rinvenimento nel 1925 di un miliario romano appartenente al tracciato della via Traiana Nova, il cui percorso doveva attraversare l'area in esame forse con andamento obliquo attraverso le località di Pantano e Padule, in direzione di Fabro Scalo.

Per quanto attiene a beni di interesse culturale a carattere architettonico non si ravvisano al momento criticità meritevoli di approfondimento.

Per eventuali richieste e chiarimenti si comunica che il Funzionario archeologo competente per il territorio di Città della Pieve è la dott.ssa Paola Romi ([paola.romi@beniculturali.it](mailto:paola.romi@beniculturali.it)) mentre per i territori dei comuni di Fabro e Ficulle il dott. Luca Pulcinelli ([luca.pulcinelli@beniculturali.it](mailto:luca.pulcinelli@beniculturali.it)). Della tutela architettonica e paesaggistica dei tre comuni umbri sopra menzionati si occupa invece l'Arch. Maurizio Damiani ([maurizio.damiani@beniculturali.it](mailto:maurizio.damiani@beniculturali.it)) »

#### REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

L'Assessorato Beni culturali, turismo, sport e commercio con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 4412 del 08/06/2021, osserva quanto segue:

« In relazione alla richiesta di parere avanzata da codesto Ministero inerente la consultazione pubblica di VAS, con proponente Terna S.p.A. e precedente il Ministero della Transizione Ecologica, non si sollevano obiezioni all'ulteriore corso del procedimento. »



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

ARS

Tuttavia, si coglie l'occasione per sottolineare l'esigenza che la realizzazione dell'intervento "direttrice a 220 kV Avise - Villeneuve - Chàtillon e razionalizzazione di una porzione di rete a 132 kV" sia inserita tra le previsioni prioritarie della pianificazione in argomento, in quanto indispensabile al miglioramento della qualità ambientale delle aree interessate dalla direttrice stessa poiché ora le linee elettriche transitano tra gli abitati di fondovalle. »

## REGIONE VENETO

**La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso** con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 15466 del 24/05/2021, osserva quanto segue:

« CON RIFERIMENTO al programma in argomento, dando seguito alta nota della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio n. 0014542 del 30-04-2021, qui pervenuta in data 29-04-2021 ed acquisita in pari data agli atti con prot. 0012745, preso atto della documentazione tecnica messa a disposizione dal Ministero della Transizione Ecologica e resa reperibile presso i link: <https://va.ininambiente.it/it/IT/Ogetti/Info/7311> (PdS 2019); <https://va.minambiente.it/it-IT/Ogetti/Documentazione/7370/10658> (PdS 2020);

ESAMINATI il Rapporto Ambientale e la documentazione inerente ai suddetti piani;

CONSIDERATO che il D.Lgs. 152/2006 s.m.i. stabilisce che la V.A.S. riguarda i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale; visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo;

VISTO il *Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*, D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, art. 41 co. i lett. d);

VISTA la Circolare n. 3 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del 29-01-2020;

CON RIFERIMENTO ai contenuti e agli obiettivi del piano come evidenziati in particolare dal Rapporto Preliminare e dalla Sintesi non Tecnica e in base alle proprie competenze territoriali,

### QUESTA SOPRINTENDENZA FORMULA LE SEGUENTI VALUTAZIONI E OSSERVAZIONI

trasmettendole a codesta Direzione Generale per l'espressione del parere di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, Co. i lett. l) del D.P.C.M. 02 dicembre 2019, n. 169:

**a) si ritiene esaustiva l'illustrazione degli obiettivi principali del Piano** e ma non l'illustrazione delle relazioni con altri pertinenti piani o programmi e con la pianificazione sovraordinata. Sebbene *nell'Allegato II-A-La normativa, le politiche e gli strumenti di pianificazione pertinenti* vengano elencati e brevemente riportati i criteri salienti dell'estesa normativa di riferimento, sia generale che specifica, nel Rapporto Ambientale non viene sufficientemente approfondito il raccordo tra i PdS 2019 e 2020 e gli indirizzi programmatici ivi contenuti, con particolare riferimento a quelli di carattere ambientale e paesaggistico. Si ravvisa, inoltre, per quanto di competenza, che l'attuale stato di pianificazione paesaggistica della Regione non risulta aggiornato, essendo stato approvato con D.G.R. n. 107 del 17-07-2020 *il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) del Veneto*, comprensivo dell'Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio, cui i PdS oggetto di valutazione dovrebbero auspicabilmente raccordarsi;

**b) si ritiene non esaustiva la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza e con l'attuazione del piano:** dal Rapporto Ambientale e dalla Sintesi non tecnica si evince, infatti, che il territorio di questo Istituto è potenzialmente interessato da due Azioni Operative contenute nei PdS, ovvero dalla realizzazione di nuove infrastrutture previste nell'intervento 254-N Elettrodotto 380 kV Venezia Nord - Salgareda (comuni di Ponte di Piave, Manoastier di Treviso, Mogliano Veneto, Casale sul Sue, Silea, Roncade, Salgareda, Preganziol, San Biagio di Callalta in provincia di Treviso, Scorzé in provincia di Venezia), relativo al PdS 2019 e nell'intervento 258-N Riassetto rete di



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

RB ✱

Abano (comuni di Rubano, Padova, Saccolongo, Teolo, Abano Terme, Selvazzano Dentro, Monselice, Pernumia, Due Carrare, Maserà di Padova in provincia di Padova), relativo al PdS 2020; sebbene nel corso dell'analisi si ipotizzi per entrambi gli interventi una soluzione alternativa (pp. 14, 15 e 28 dell'Allegato 111), per quanto non specificatamente descritta e motivata tanto da renderne comprensibile l'effettiva consistenza che induca a concludere, come le azioni operative contenute nelle scelte di Piano siano state preferite perché tali da comportare "potenziali interferenze ambientali e territoriali notevolmente minori, sia in senso quantitativo (superficie complessiva dell'area interessata), che qualitativo (aree di pregio naturalistico interessate)", si evidenzia come non siano stati valutati scenari riconducibili alla opzione O o corrispondenti a parziali attuazioni di piano;

**c) si ritiene non esaustiva la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dal piano**, in quanto, sebbene nell'Allegato IV al Rapporto Ambientale (Intervento n. 254-N, p. 114 e segg. e Intervento n. 258-N, p. 230 e segg.) venga rappresentata e descritta la situazione vincolistica degli ambiti territoriali coinvolti, sia a i sensi della Parte 11 che della Parte III del D.Lgs. 42/2004, la documentazione prodotta non consente di comprendere l'effettiva entità delle Azioni Operative, rendendo impossibile valutare le potenziali interferenze in ambiti territoriali, soprattutto per quanto attiene al contesto dei Colli Euganei e del Parco Regionale del Fiume Sile, di eccezionale sensibilità e valore paesaggistico. Il paesaggio in questione non è, infatti, definito da sole bellezze naturali e siti panoramici, ma è il risultato dell'interazione tra gli aspetti naturali e una secolare azione antropica, che ha dato forma al contesto e prodotto elementi di pregio, i quali punteggiano in modo diffuso i luoghi. Sulla base di tali considerazioni, l'analisi proposta sarebbe risultata maggiormente efficace se avesse consentito di interrelare l'individuazione degli elementi significativi afferenti al patrimonio culturale e paesaggistico (emergenze monumentali, aree SIC e ZPS, Parchi Regionali, sistemi di paesaggio, ecc.), diffusi nei territori e potenzialmente interessati dalle Azioni Operative, con la reale descrizione delle opere infrastrutturali contenute nelle previsioni di piano, di cui non è possibile misurare caratteristiche, portata ed effettiva consistenza se non attraverso l'interpretazione degli indicatori di sostenibilità territoriale, con il rischio concreto di sottostimare i potenziali effetti nei riguardi di ambiti ad elevata sensibilità e rischio paesaggistico. A tal proposito, le analisi contenute nell'Allegato VI al Rapporto Ambientale (Intervento n. 254-N, p. 60 e segg. e Intervento n. 258-N, p. 145 e segg.), che muovono nell'intento di descrivere e quantificare gli effetti attesi per dimostrarne la sostenibilità, appaiono eccessivamente analitici e di non facile comprensione. Per quanto riguarda la tutela archeologica, si chiede sia salvaguardata l'esigenza del MiC di poter disporre di valutazioni archeologiche preventive, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, art. 25, pur nei limiti di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa stipulato tra il MiBAC - Direzione Generale Antichità e la società TERNA il 28.4.2011. Nello specifico, infatti, è indispensabile ribadire la complessità dei dati archeologici disponibili per il territorio in esame e riferibili a contesti di cronologia e tipologia decisamente ampia, ma in particolare la presenza sul territorio di macro-evidenze del sistema insediativo e viario d'età romana, che suggeriscono la più ampia cautela nell'elaborazione di strategie e progetti sulle aree in cui le opere del Piano si inseriranno.

**d) si ritiene non esaustiva la considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente**, compresi, tra gli altri, quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale, anche architettonico, archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra questi e gli altri fattori ambientali in quanto, come già illustrato nei punti precedenti, gli interventi n. 254-N e 258-N non sono descritti in modo da comprendere le reali e concrete alterazioni che la loro realizzazione potrebbe ingenerare nel territorio di competenza di questo Istituto. Non sono, infatti, individuati con precisione i tracciati né le dimensioni delle nuove infrastrutture, né sono indicate le localizzazioni delle stazioni e dei tralicci, ovvero di tutte quelle componenti che, anche nel caso di opere di rifunzionalizzazione, afferiscono ad una nuova e diversa articolazione fisica delle reti di trasmissione (RTN), rendendo impossibile cogliere le potenziali interferenze con il patrimonio culturale e



SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

AB



trasmissione (RTN), rendendo impossibile cogliere le potenziali interferenze con il patrimonio culturale e archeologico da cui scaturisca la valutazione di possibili impatti. Ciononostante, si ritiene utile indicare dei criteri generali di indirizzo volti a minimizzare l'incidenza delle opere infrastrutturali, al fine sia garantita la massima salvaguardia degli elementi costitutivi e morfologici di beni paesaggistici e culturali. Si auspica, pertanto, siano perseguite e individuate soluzioni che mirino a limitare la visibilità degli impianti, privilegiando, anche per quelli ad alta e altissima tensione, laddove fosse ritenuto possibile, l'impiego di cavidotti interrati in luogo degli elettrodotti aerei, le cui intrinseche caratteristiche - vista la consistenza, l'altezza e continuità sul territorio dei tralicci - generano inevitabili alterazioni dei rapporti prospettici e dei cono di aperta visuale, incidendo sostanzialmente sulla qualità dei paesaggi, specialmente pedemontani e collinari, e sul contesto di siti di interesse monumentale e archeologico. A tal proposito, si rileva come l'intervento 258-N, nelle sue declinazioni 01, 02 e 03, comportando la dismissione di un impianto esistente e la contestuale realizzazione di un nuovo elettrodotto in cavo, muova in tale direzione, introducendo degli effetti potenzialmente migliorativi nel sensibile contesto di riferimento, pur ravvisando come l'assenza di qualsiasi rimando alle 'soluzioni localizzative' in previsione impedisca di valutare eventuali interferenze con il patrimonio paesaggistico, archeologico e culturale capillarmente diffuso nell'area potenzialmente interessata. Si considera, inoltre, necessario e auspicabile che gli obiettivi di efficientamento e potenziamento della Rete di Trasmissione Nazionale muovano nella direzione di prediligere azioni operative volte ad integrare e potenziare infrastrutture e tracciati esistenti, riducendo il più possibile l'innesto di nuovi impianti, il cui inserimento sul territorio implica inevitabili ricadute paesaggistiche, a totale o parziale detrimento della qualità dei luoghi.

**e) si ritiene non esaustiva la considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi** significativi sull'ambiente e sul paesaggio storico in virtù del fatto che nel Rapporto Ambientale e nella Sintesi non Tecnica le possibili opere di mitigazione vengano descritte in modo del tutto generico e non specificatamente ricondotte al singolo intervento, così da non poter valutare in questa sede l'effettiva efficacia delle soluzioni genericamente ipotizzate. Si rimandano, pertanto, le valutazioni di competenza ad una fase progettuale più definita.

**f) si ritiene non esaustiva la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio** e al controllo degli impatti ambientali significativi, in modo da verificare in che misura l'attuazione del piano sia coerente con il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. Sebbene la metodologia proposta appaia molto articolata e complessa, non sembra sufficientemente definita l'elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti in fase di monitoraggio del piano. Pur comprendendo la complessità dell'operazione e l'enorme compresenza di variabili, le modalità di calcolo degli indicatori di sostenibilità territoriale relativi alla tutela e alla qualità paesaggistica (Ist07, Ist08, Ist09, Ist10, Ist11, Ist12, Ist13, Ist14, Ist15), basandosi su acquisizioni e calcoli aritmetici, sono tali da restituire valori acritici e quantitativi, che, pur considerando le opportune correzioni interpretative, consentono con difficoltà il reale controllo delle azioni monitorate, rischiando di sottostimare i potenziali effetti prodotti dall'attuazione delle strategie di piano, soprattutto nei riguardi di ambiti ad elevata sensibilità e rischio paesaggistico. Si ritiene, altresì, auspicabile procedere con la definizione dei criteri e delle modalità di acquisizione dei dati, allo stato attuale non sufficientemente indagati. Si rammenta, inoltre, che nella fase attuativa del piano le azioni previste dovranno essere oggetto di specifici progetti da concertare in sede locale con le amministrazioni interessate, attraverso Accordi di Programma Quadro (APQ) o altre forme di accordo, che dovranno sempre prevedere il coinvolgimento degli uffici territoriali del MiC. Dovrà, inoltre, essere stabilita la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare, dandone contezza tempestiva al MiC. »



SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

**ACQUISITI** i contributi istruttori dei Servizi competenti di questa Direzione Generale ABAP, **Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico** e **Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico**, di seguito riportati;

**Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico**, di questa Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, parere endoprocedimentale di competenza reso con nota prot. n. 31047 del 17/09/2021, ha comunicato quanto segue:

« Con riferimento alle note 14542 del 30,04.2021 e 18316 del 27.05.21, con le quali codesto Servizio ha richiesto l'invio delle valutazioni da parte delle Soprintendenze competenti al fine di poter emettere il parere conclusivo da inoltrare al Ministero della Transizione Ecologica, lo scrivente Servizio ha esaminato, soprattutto sotto il profilo della tutela archeologica, le seguenti note:

- note prot. 3807 e 3808 del 22.04.2021 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari;
- nota prot. 1339 del 05.05.21 del Parco Archeologico dell'Appia Antica;
- nota prot. 340 del 05.05.21 del Parco Archeologico di Sibari;
- nota prot. 4304 del 17.05.21. della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza;
- nota prot. 8914 del 20.05.21 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria;
- nota prot. 9246 del 21.05.21 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Torino;
- nota prot. 4582 del 24.05.21 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza;
- nota prot. 7797 del 24.05.21. della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti / e Pescara;
- nota prot. 7863 del 24.05.21 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo;
- nota prot. 15466 del 24.05.21 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova, e Treviso;
- nota prot. 1943. del 25.05.21 del Parco Archeologico di Ercolano,
- nota prot. 3389 del 25,05.21 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città dell'Aquila e i comuni del cratere;
- nota prot. 10336 del 25.05.21 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli;
- nota, prot. 4790 del 26.05.21 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova;
- nota prot. 4789 del 26.05.21 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina;
- nota prot. 12627 del 27.05.21 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;
- nota prot. 9645 del 27.05.21 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia;

e quindi le seguenti comunicazioni:

- nota prot. 22587 del 14.05.21 della Regione Siciliana; - nota prot. 210559 del 18.05.21 della Regione Abruzzo;



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

AB X

- nota prot. 34079 del. 20.05.21 della Società Acquedotto Pugliese;
- nota prot. 4131 del 21.05.21 dell'Autorità di Bacino dell'Appennino Settentrionale;
- nota prot. 633912021 della Provincia di Terni;
- nota prot. 15276 del 21.05.21 dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia; - nota prot. 27197 del 26.05.21 della Città metropolitana di Venezia; - nota prot. 6272 del 27.05.21 della Regione Marche;
- nota prot. 12761 del 27.05.21 della Regione Sardegna;
- note prot. 7480 e 7486 del 31. .05.21 dei comuni di Volpago del Montello (TV), Umana (BL) e Scorzè (VE);
- nota prot. 33304 del 31.05.21 dell'ARPA.0 Campania;
- nota prot. 395461 del 01.06.21 della Provincia Autonoma di Trento; - nota prot. SVA/VAS/839 della Regione Friuli Venezia Giulia;
- nota prot. 2021.1.38.11 dell'ARPA della Lombardia;
- nota prot. 81.00.00.A/2021/0003963 della Regione Valle d'Aosta;
- nota prot. c e588/0005862 del Comune di Limana (BL).

Premesso il fatto che numerosi uffici periferici rinviando ad una successiva fase di approfondimento e di dettaglio le proprie valutazioni di competenza, si deve innanzitutto rilevare l'apprezzamento per le rassicurazioni, fornite dalla Società TERNA nel Rapporto Ambientale, circa lo svolgimento, nell'ambito della progettazione, di indagini di archeologia preventiva in accordo con la normativa vigente.

A prescindere dalle osservazioni sui contenuti e sugli obiettivi del Piano, infatti, i Responsabili di settore delle varie Soprintendenze hanno unanimemente evidenziato la necessità di procedere, già in fase di progetto di fattibilità, alla redazione della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, segnalando altresì l'opportunità di un'interlocuzione diretta con gli Istituti territoriali di tutela e i Parchi Archeologici, che potranno fornire tutte le specifiche relative non solo alle aree vincolate, ma anche a quelle con prescrizioni di tutela indiretta e soprattutto alle aree i cui procedimenti di vincolo siano in itinere, ma ancora privi di provvedimento formale.

In proposito, oltre a ricordare l'opportunità di esaminare la cartografia a disposizione delle singole Soprintendenze, oltre che gli strumenti urbanistici dei singoli Comuni e le banche dati delle varie Regioni, alcuni Istituti segnalano già aree particolarmente vulnerabili come il Comprensorio delle lame, a nord del comune di Bari, le località Peschiera, Po' Bandino, Caiolo e Polvento in Umbria.

Considerato che il territorio italiano conserva contesti archeologici di cronologie e tipologie ampie e differenziate, richiedenti estrema cautela nell'elaborazione di nuovi progetti che potrebbero incidere profondamente sui paesaggi di cui tali contesti costituiscono parte integrante, si suggerisce che, sempre nel rispetto della normativa vigente sulla protezione dei siti archeologici, i cavidotti interrati siano preferiti agli elettrodotti aerei, che rischiano di alterare la qualità del contesto territoriale nel quali i siti, sia di tipo monumentale che più squisitamente archeologico, sono inseriti.

Sarà altresì opportuno cercare di limitare anche il consumo del suolo e la trasformazione del paesaggio, archeologico ma non solo, in tanti luoghi ancora integri e percepiti come elementi identitari, e a tale proposito si chiede che i progetti siano sempre corredati di *rendering* che consentano di valutare meglio gli impatti sull'ambiente, in special modo nelle aree in cui sussistono beni già dichiarati di interesse culturale.

Per quanto concerne poi gli interventi di dismissione, ovvero di funzionalizzazione da realizzare su elettrodotti esistenti, si sottolineano due ordini di problemi: nei casi di dismissioni si ha spesso a che fare con elettrodotti realizzati in tempi in cui l'archeologia preventiva non era stata ancora normata, e di conseguenza risulta quanto mai opportuno un controllo archeologico in corso d'opera, mentre per quanto concerne le funzionalizzazioni il livello di documentazione non definisce le attività puntuali previste. Per entrambi i casi, si sottolinea la necessità di valutare con estrema attenzione il posizionamento delle future



aree di cantiere, che andranno collocate in zone non interessate dalla presenza, sia essa certa o presunta, di resti archeologici spesso giacenti a quote poco profonde rispetto al piano attuale di campagna. Ulteriori considerazioni saranno ovviamente puntualizzate in sede di valutazione di dettaglio degli effetti e delle interferenze presentate dai singoli interventi, ma in considerazione della densità di aree archeologiche, spesso pluristratificate e inserite in contesti paesaggistici di pregio, che connota l'Italia, si ritiene opportuno citare quanto affermato nel Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Calabria, approvato con D.C.R. a. 134 del 01.08.2016 e pubblicato sul BURC n. 84 del 05.08.2016, al Tomo I, cap. 6.4, p. 293: «la progettazione delle trasformazioni del territorio necessita di considerare il rischio archeologico per le seguenti ragioni: ottimizzare l'interazione tra patrimonio archeologico e sviluppo infrastrutturale; contribuire ad una migliore qualità dei progetti, una maggiore sostenibilità ambientale delle opere, una corretta gestione del rischio archeologico e un'ottimizzazione dei costi; inserire correttamente l'opera nelle realtà storico-territoriali; migliorare la qualità complessiva del progetto; ottimizzare tempi e costi dell'opera; minimizzare il rischio archeologico in fase esecutiva; assicurare una valorizzazione delle emergenze storico-archeologiche; garantire un maggior beneficio per il territorio».

**Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio**, parere endoprocedimentale di competenza reso con nota prot. n. 25078 del 21/07/2021, ha comunicato quanto segue:

« Con riferimento alla nota prot. n. 14542 del 30.04.2021, con la quale codesto Servizio ha richiesto l'invio delle valutazioni, condizioni, osservazioni e raccomandazioni relative ai Piani in argomento, lo scrivente Servizio ha provveduto alla disamina della documentazione inerente al suddetto programma, consultabile sul sito del Ministero della Transizione Ecologica agli indirizzi:

<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/info/7311> (PdS 2019)

<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazioni/7370/10658> (PdS 2020)

nonché delle valutazioni e osservazioni contenute nelle seguenti note degli Uffici periferici del MiC e degli Enti con competenza ambientale:

- nota prot. n. 3807 del 22.04.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari;
- nota prot. n. 1339 del 05.05.2021 del Parco Archeologico dell'Appia Antica;
- nota prot. n. 340 del 10.05.2021 del Parco Archeologico di Sibari;
- nota prot. n. 4304 del 17.05.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza;
- nota prot. n. 8914 del 20.05.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio dell'Umbria;
- nota prot. n. 9246 del 21.05.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 4582 del 24.05.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Parma e Piacenza;
- nota prot. n. 15466 del 24.05.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le provincie di Belluno, Padova e Treviso;
- nota prot. n. 7797 del 24.05.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Chieti e Pescara;
- nota prot. n. 7863 del 24.05.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Alessandria, Asti e Cuneo;
- nota prot. n. 1943 del 25.05.2021 del Parco Archeologico di Ercolano;
- nota prot. n. 3389 del 25.05.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città dell'Aquila e comuni del Cratere;



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@benicurali.it](mailto:dg-abap.servizio5@benicurali.it)

AB X

- nota prot. n. 10336 del 25.05.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli;
- nota prot. n. 4790 del 26.05.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Cremona, Lodi e Mantova;
- nota prot. n. 4789 del 26.05.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Frosinone e Latina;
- nota prot. n. 9645 del 27.05.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Bergamo e Brescia;
- nota prot. n. 12627 del 27.05.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;
- nota prot. n. 395461 del 01.06.2021 della Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente – Settore qualità ambientale – Provincia Autonoma di Trento;
- nota prot. n. 6822 del 07.06.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Lucca e Massa Carrara;
- nota prot. n. 2176 del 07.06.2021 del Parco Archeologico di Ostia Antica;
- nota prot. n. 4412 del 08.06.2021 della Regione Autonoma Valle d'Aosta - Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio;
- nota prot. n. 428791 del 08.06.2021 della Soprintendenza provinciale ai beni culturali – Ufficio Beni architettonici ed artistici – Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige;
- nota prot. n. 5487 del 08.06.2021 della Regione Siciliana - Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana – Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Ragusa;
- nota prot. n. 26868 del 10.06.2021 della Soprintendenza Speciale Archeologia belle arti e paesaggio di Roma;
- nota prot. n. 4640 del 11.06.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale;
- nota prot. n. 5653 del 12.06.2021 del Parco Archeologico di Pompei;
- nota prot. n. 14011 del 21.06.2021 della Regione Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali – Unità Operativa 3 - Sezione Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici;
- nota prot. n. 447075 del 21.06.2021 Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio – Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il paesaggio – Provincia Autonoma di Trento.

Considerato che gran parte degli Uffici periferici hanno rinviato le valutazioni di competenza sugli impatti degli interventi previsti ad una fase di approfondimento progettuale successiva, caratterizzata da maggior dettaglio sia nella fase conoscitiva dei beni culturali interessati che delle caratteristiche specifiche delle opere, questo Servizio, per quanto attiene agli aspetti di tutela storico artistica e architettonica, concorda con le osservazioni e valutazioni rese dagli Uffici periferici del MiC e in particolare evidenzia quanto segue:

- in merito alla **“completezza del quadro conoscitivo”** si rappresenta la necessità di aggiornare continuamente i dati afferenti ai beni decretati tutelati dalla Parte II del D. Lgs. 42/2004, in quanto in continua fase di implementazione, e di approfondire la conoscenza della distribuzione e consistenza dei beni tutelati *ope legis*, raccomandando la consultazione delle piattaforme e dei database presenti sul web, ma anche l'interlocuzione diretta, secondo le forme istituzionali e normative previste, con gli Enti periferici del MIC deputati alle attività di tutela, che detengono dati d'archivio aggiornati ed esaustivi; si rileva la mancanza di dati in merito ai beni tutelati dall'art. 10, c. 4, lett. g) del D. Lgs. 42/2004 e la scarsa leggibilità degli estratti di ortofotocarte con le varie tematizzazioni prive dei limiti amministrativi dei vari Comuni; si segnala la necessità di una maggiore disamina del rapporto tra i PdS della RTN 2019-2020 con gli altri pertinenti piani o programmi; si segnala l'assenza nell'ambito delle



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
 PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)  
 PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

*AB*

normative di settore del Patrimonio culturale della Legge 7 marzo 2001, n. 78 "Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale";

- in merito alla **"coerenza del metodo di analisi dei contesti territoriali/ambientali e delle strategie di intervento proposte rispetto ai vincoli esistenti o in itinere"** si ritiene che nei casi di nuova infrastrutturazione con manufatti che, per dimensioni, siano caratterizzati da elevata visibilità, non risulta sufficiente una valutazione che si limiti a verificare la sussistenza di un vincolo nell'area di intervento o che analizzi il contesto di prossimità senza tener conto della visibilità sul contesto più ampio, che potrebbe intercettare aree sottoposte a tutela ai sensi della Parte II e III del D. Lgs. 42/04, ma sarebbe utile uno studio sull'intervisibilità degli elementi di maggior visibilità in particolare per quanto riguarda i corridoi individuati relativi alle nuove previsioni; riguardo agli accorgimenti progettuali e alle misure di mitigazione sarebbe utile analizzare in modo più approfondito il tema delle mitigazioni attuabili (cromie, materiali, finiture, ecc.), valutando soluzioni ammissibili in relazione ai differenti contesti in cui si collocano gli interventi, non limitandosi ai soli interventi di carattere vegetazionale; si conviene sull'opportunità di interrare le nuove linee in corrente continua e a valutare caso per caso, l'interramento di quelle in corrente alternata, compatibilmente con le istanze di tutela archeologica;
- in merito alla **"verifica della validità degli indicatori di sostenibilità paesaggistica e dei beni culturali utilizzati nel rapporto ambientale e nel piano di monitoraggio"** si ribadisce l'importanza, ai fini dell'indicatore di sostenibilità *Ist 07* di tenere conto della presenza delle aree a tutela indiretta ex art. 45 del D. Lgs 42/2004, in quanto pur nella variabilità dei parametri del suddetto tipo di tutela, tra questi vi è netta prevalenza del criterio di rispetto delle visuali, pertinente per la definizione dei suddetti parametri; al fine di stabilire l'entità delle modifiche indotte dalla realizzazione di una determinata opera sulla conformazioni dei luoghi in relazione a specifici punti di osservazione, permettendo di evitare l'interferenza visuale e percettiva con i beni culturali e paesaggistici, si suggerisce di utilizzare criteri di valutazione derivanti dallo studio dell'impatto percettivo quali le analisi di intervisibilità, da realizzare anche tramite software GIS; si suggerisce, in relazione all'indicatore *Ist 09 – Tutela delle aree caratterizzate da elementi culturali e paesaggistici tutelati per legge*, le modalità di calcolo dello stesso quale *"frazione dell'area di indagine non occupata dalla presenza di beni culturali (art. 10 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.) e aree tutelate per legge (art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.) intesi come elementi areali, lineari e puntuali all'interno dell'area di studio"*, di individuare l'estensione della fascia di rispetto caso per caso e sulla base della tipologia del provvedimento di tutela nonché delle specificità del contesto di riferimento. »

**Per tutto quanto sopra VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO  
questa Direzione Generale ABAP del Ministero della cultura  
ESPRIME**

sulla proposta dei Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale 2019 e 2020, sul relativo Rapporto ambientale e sul relativo Piano di monitoraggio, ai sensi dell'art. 15 Dlgs 152/2006, il seguente parere

- Per tutto ciò che attiene alle osservazioni e condizioni di livello territoriale più dettagliatamente evidenziate dagli Uffici del MiC e dagli Uffici di settore delle Regioni e Province autonome, si rimanda ai rispettivi pareri, come sopra integralmente riportati, compreso il parere del Servizio II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) e del Servizio III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) di questa Direzione Generale, ai quali ci si dovrà puntualmente attenere per le integrazioni in sede di revisione dei PdS 2019 e 2020 e del relativo Rapporto Ambientale e per le successive fasi di approfondimento della VAS, di attuazione dei Piani e delle attività di



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

*RB*  
*X*

**monitoraggio dei Piani stessi, eventualmente previo opportuni contatti con i suddetti Uffici per i necessari chiarimenti e approfondimenti.**

- i nuovi tracciati su cavo aereo devono essere studiati in modo da non creare interferenze con gli elementi caratterizzanti le Unità di Paesaggio e all'eventuale **dismissione di tracciati esistenti** deve seguire l'effettivo smantellamento del tracciato che va in disuso, al fine di recuperare ed integrare la continuità degli ambiti paesaggistici interessati.
- Come rilevato dalla Regione Lombardia nelle proprie osservazioni, la realizzazione di nuove infrastrutture, in corrispondenza di contesti territoriali già più vulnerabili a causa della crescente antropizzazione dei territori delle aree metropolitane, può determinare impatti cumulativi sulle componenti paesistico-ambientali ancora presenti ed in particolare sul **sistema agricolo produttivo**, sul sistema naturalistico nonché sul paesaggio agrario tutelato che potrebbe subire alterazioni difficilmente mitigabili.

Rispetto al sistema agricolo, oltre al consumo di suolo, la realizzazione di nuovi impianti e dei raccordi alle linee elettriche esistenti può determinare frammentazione e marginalizzazione degli ambiti agricoli. In special modo per quel che riguarda i territori agricoli vincolati, questi dovrebbero essere conservati nella loro integrità e compattezza, favorendone l'accorpamento ed il consolidamento, evitando, quindi, che interventi per nuove infrastrutture, impianti tecnologici, opere pubbliche e nuova edificazione, comportino non solo la riduzione ma anche la frammentazione e la marginalizzazione di porzioni di territorio di rilevante interesse ai fini dell'esercizio delle attività agro silvo pastorali. Per garantire il mantenimento e la valorizzazione della produzione agraria dovranno essere assicurate la continuità e l'efficienza della rete idrica, conservandone i caratteri di naturalità ed evitando il ricorso ad opere idrauliche artificiali.

Pertanto, condividendo le osservazioni della Regione Lombardia, nella definizione dei tracciati delle nuove infrastrutture elettriche, si raccomanda di tenere conto degli elementi caratterizzanti il contesto ambientale e paesaggistico, minimizzando il più possibile le interferenze e adottando i necessari interventi di riqualificazione paesaggistica-ambientale, prevedendo opere orientate alla valorizzazione delle aree agricole, attraverso l'incremento della naturalità con la creazione di fasce boscate e siepi in corrispondenza dell'orditura del tessuto rurale, ridisegnando una maglia che, attraverso la messa a dimora di specie arboreo-arbustive autoctone, sia in grado di mitigare gli impatti determinati dalle infrastrutture elettriche.

- Ritenuto, in linea generale, che gli obiettivi di Piano e le conseguenti azioni siano finalizzati principalmente al miglioramento dell'efficienza della RTN, ancora non si riscontra, da parte di Terna, una contestuale scelta metodologica mirata anche ad affrontare e risolvere le **criticità ambientali** legate alla presenza delle linee attuali anche in contesti territoriali sensibili dal punto di vista della tutela paesaggistica. Pertanto, per una maggiore sostenibilità ambientale dei Piani di Sviluppo della Rete Elettrica Nazionale, si auspica che, nella predisposizione dei successivi piani, siano inseriti obiettivi ed azioni specificatamente mirati alla risoluzione di criticità ambientali legate alla presenza di linee esistenti in contesti particolarmente sensibili (ambientali e paesaggistici).
- I Piani di Sviluppo di Terna S.p.A. hanno, tra gli obiettivi specifici, anche il fine di garantire l'integrazione delle fonti di energia rinnovabile (FER), sia per interventi su *asset* esistenti, sia per interventi di nuova realizzazione che si reputano indispensabili per garantire l'incremento dell'utilizzo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili. Considerata l'attuale diffusione delle FER e il loro massimo ulteriore sviluppo nei prossimi anni, si ritiene urgente e indifferibile che i prossimi PdS



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

AB

della Rete Elettrica Nazionale possano pianificare in modo più concreto ed esaustivo la portata di tali interventi, almeno sulla base di una pianificazione energetica di livello regionale che indirizzi le scelte localizzative degli impianti da fonti di energie rinnovabili e, conseguentemente, degli elettrodotti di collegamento e relative cabine elettriche e/o batterie di accumulo preferibilmente verso aree marginali, già degradate da attività antropiche ovvero non interessate da vincoli di natura ambientale, paesaggistica, idrogeologica o soggette ad usi civici.

- Per la verifica delle possibili interferenze di azioni, misure o interventi strutturali previsti dai Piani di Sviluppo con il patrimonio culturale (paesaggio e beni culturali), nonché per le necessarie **analisi e valutazioni di coerenza interna ed esterna del Piano stesso**, si ritiene opportuno ci si avvalga contestualmente sia delle piattaforme informative territoriali delle singole Regioni specificamente dedicate alla pianificazione paesaggistica - nei casi in cui sia comunque vigente un Piano Paesaggistico Regionale o altro strumento di pianificazione territoriale con valenza paesaggistica - sia di eventuali censimenti, a scala regionale, dei siti non idonei alla prosecuzione delle attività ricerca e prospezione di idrocarburi o all'installazione e all'esercizio di impianti ex novo, oltre che delle seguenti **banche dati e sistemi informativi territoriali del MiC**:
  - SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico), afferente a questa Direzione Generale, consultabile all'indirizzo: <http://www.sitap.beniculturali.it/>
  - CARTA DEL RISCHIO del patrimonio culturale, afferente all'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro - ISCR, consultabile all'indirizzo: <http://www.cartadelrischio.it/>
  - VINCOLI IN RETE - consultabile all'indirizzo: <http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/utente/login> (in cui sono riferiti anche alcuni dati relativi al patrimonio naturale subacqueo)
  - Patrimonio Mondiale UNESCO - consultabile all'indirizzo: <http://www.unesco.it/>
  - SIGEC - Sistema Generale del Catalogo - consultabile all'indirizzo: <http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/118/sistema-informativo-generale-del-catalogo-sigec>
  - OPEN DATA MiC - piattaforma interoperabile *user-friendly* consultabile all'indirizzo: <http://dati.beniculturali.it/>
  - WebGis RAPTOR - geodatabase gestionale che censisce i siti archeologici nazionali, consultabile all'indirizzo: [www.raptor.beniculturali.it](http://www.raptor.beniculturali.it)

Al riguardo si precisa che il **sito web SITAP** di questo Ministero, sebbene sia uno strumento di indubbia utilità, non è dotato di una banca dati dei vincoli paesaggistici completamente esaustiva, così come ben indicato nella nota introduttiva al sito, che per comodità si riporta di seguito: "*In considerazione della non esaustività della banca dati SITAP rispetto alla situazione vincolistica effettiva, della variabilità del grado di accuratezza posizionale delle de/imitazioni di vincolo rappresentate nel sistema rispetto a quanto determinato da norme e provvedimenti ufficiali, nonché delle particolari problematiche relative alla corretta perimetrazione delle aree tutelate per legge, il SITAP è attualmente da considerarsi un sistema di archiviazione e rappresentazione a carattere meramente informativo e di supporto ricognitivo, attraverso il quale è possibile effettuare riscontri sullo stato della situazione vincolistica alla piccola scala e/o in via di prima approssimazione, ma a cui non può essere attribuita valenza di tipo certificativo*".



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

RB X



- per le integrazioni e i necessari approfondimenti ai Piani di Sviluppo in esame e al relativo RA, per una corretta considerazione di tutti i possibili effetti derivanti dalla attuazione dei Piani stessi, si dovrà tener conto del rispetto, oltre che delle norme prescrittive dei singoli piani paesaggistici regionali, anche delle seguenti **norme di tutela di cui al Codice, D.L.gs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.:**
  - art. 7 bis – Espressioni di identità culturale collettiva (Patrimonio UNESCO),
  - art. 10 – Beni Culturali;
  - art. 11 – Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela;
  - art. 45, 46 e 47 – Altre forme di protezione – Prescrizioni di tutela indiretta (zone di rispetto del vincolo);
  - art. 94 – Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo;
  - art. 134 – Beni Paesaggistici;
  - art. 136 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (vincoli decretati);
  - art. 142 – Aree tutelate per legge (c.d. zone Galasso);
  - art. 143, comma 1, lett. e) - aree riconosciute di interesse paesaggistico dai Piani Paesaggistici regionali;
  - art. 143, comma 1, lett. g) - zone di riqualificazione paesaggistica;
  - art. 152 – Interventi soggetti a particolari prescrizioni;
  
- nel **quadro di riferimento normativo**, dovranno essere considerate anche le **Convenzioni internazionali** riferite al paesaggio e al patrimonio culturale materiale e immateriale, che ancora non risultano recepite ed integrate in forma completa, come di seguito elencate:
  - la Convenzione dell’Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e i suoi due Protocolli, che mira a proteggere determinati beni culturali dagli effetti devastanti della guerra (Ratificata dall’Italia con legge 7 febbraio 1958, n. 279 (in *Gazz. Uff. Suppl. Ord. n. 87 dell’11 aprile 1958*);
  - la Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 (in *Council of Europe, European Treaty Series n. 18*);
  - la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d’Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985 (in *European Treaty Series n. 121*), che è stata ratificata dall’Italia (legge 15 febbraio 1988, n. 93, in *Gazz. Uff. Suppl. Ord. n. 62 del 15 marzo 1989*) ed è in vigore dal 1° settembre 1989 (cfr. G.U. n. 170 del 22 agosto 1989).
  - la Convenzione per la protezione del patrimonio archeologico firmata a Londra il 6 maggio 1969 (in *European Treaty Series, n. 66*), sottoposta a revisione con la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta a La Valletta il 16 gennaio 1992 (in *European Treaty Series n. 143*);
  - la Convenzione di Parigi del 14 novembre 1970, concernente le misure da prendere per vietare ed impedire l’importazione, l’esportazione e il trasferimento di proprietà illeciti di beni culturali, che cerca di arginare il fenomeno del traffico illecito delle opere d’arte da un Paese all’altro, imponendo obblighi di restituzione dei beni rubati dai musei e esportati in violazione della legge dello Stato di provenienza (ratificata dall’Italia con legge 30 ottobre 1975 n.873, in *Gazz.Uff. Suppl. Ord. n. 49 del 24 febbraio 1976*);
  - la Convenzione di Parigi del 16 novembre 1972 sulla tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale, che si occupa del patrimonio immobiliare e richiede la cooperazione dei vari paesi nella conservazione e protezione dei beni più importanti per la storia, l’arte, la scienza e anche le bellezze naturali (ratificata dall’Italia, legge 6 aprile 1977, n. 184, in *Gazz.Uff. n. 129 del 13 maggio 1977*).



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

*RB*

- la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 *European Landscape Convention*, ratificata il 4 maggio 2006 (ETSn.176).
  - la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (*Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*), adottata a Parigi il 2 novembre 2001;
  - la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*), adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, che mira a tutelare le espressioni culturali viventi e prevalentemente immateriali del Sud del Mondo non erano rappresentate nelle convenzioni precedenti .
  - la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità di espressioni culturali (*Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural expressions*), fatta a Parigi il 20 ottobre 2005
  - la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (c.d. Convenzione di Faro), firmata a Faro (Portogallo) il 27 ottobre 2005, sottoscritta dall'Italia a Strasburgo il 27 febbraio 2013.
  - la Risoluzione del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 2001 sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale (13982/2000/CE);
  - la Risoluzione del Parlamento europeo sulla tutela del patrimonio naturale, architettonico e culturale europeo nelle zone rurali e nelle regioni insulari (2006/2050/CE);
- Per quanto attiene al rapporto dei PdS 2019 e 2020 con gli altri strumenti di pianificazione ed, in particolare, per quanto attiene **all'analisi di coerenza interna ed esterna del Piano**, in relazione a se stesso ed alla pianificazione territoriale multilivello e di settore, dovranno essere attuati, nelle fasi successive di attuazione dei Piani, i necessari approfondimenti e una puntuale verifica delle interferenze, nel medio e lungo termine, con gli altri strumenti pianificatori che interessano il territorio considerato, anche nel rispetto della coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela del **piano paesaggistico regionale**, che, come da norma, è uno strumento sovraordinato le cui previsioni sono prevalenti rispetto a tutti gli altri livelli di pianificazione territoriale (Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 145, comma 3, del D.Lgs. N. 42/2004 e s.m.i.: (... ..) *per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi comprese quelle degli enti gestori delle aree naturali protette*). Gli elaborati dei Piani Paesaggistici regionali costituiscono patrimonio conoscitivo in riferimento agli aspetti ambientali, storico-culturali e paesaggistici che connotano il territorio regionale;  
Dovrà quindi essere approfondito il livello di analisi e di valutazione degli impatti significativi che l'attuazione dei PdS 2019 e 2020 potrebbe avere sul patrimonio culturale (beni culturali e paesaggio – vincoli di dichiarazione di notevole interesse pubblico che insistono sul territorio interessato dal piano, vincoli *ex lege*, centri storici tutelati, grandi aree archeologiche, beni culturali diffusi sul territorio, siti UNESCO ecc...) e andrà valutata la probabile evoluzione dello stato attuale dell'ambiente e del paesaggio (considerando anche le nuove previsioni di tutela dei piani paesaggistici regionali in via di redazione, revisione o aggiornamento, l'introduzione di nuovi vincoli paesaggistici, nonché l'aggiornamento dei vecchi vincoli paesaggistici con le norme di tutela attiva previste dal Codice);



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

AS

- per l'analisi di coerenza interna ed esterna del Piano, il Rapporto Ambientale dovrà anche considerare i **Piani di gestione dei siti UNESCO**, oltre che verificare la coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela dei Piani paesaggistici regionali, anche al fine di evitare, fin dalle fasi preliminari della progettazione/programmazione, le interferenze con le aree sottoposte a provvedimento di vincolo, o già indiziate archeologicamente, così da programmare, nelle fasi successive di attuazione del Piano, anche l'esecuzione di studi mirati alla valutazione preventiva dell'interesse archeologico delle aree coinvolte al fine di poter valutare tutti i possibili impatti delle opere previste sul patrimonio archeologico;
- il **Piano di Monitoraggio** risulta essere stato meglio definito e implementato, recependo le indicazioni e osservazioni rese nei pareri VAS riferiti alle precedenti annualità del PdS. Risulta implementato il set degli indicatori riferiti al paesaggio e al patrimonio culturale (beni culturali e beni paesaggistici) associati ai suddetti riferimenti di tutela previsti dal Codice D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. e ii., nel caso di aree territoriali o beni culturali eventualmente interferiti, direttamente o indirettamente, dalle azioni, dalle misure e dagli interventi previsti dai PdS 2019 e 2020. Pur tuttavia, si evidenzia quanto già osservato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso che ritiene ancora non del tutto esaustiva la descrizione delle misure previste per il **monitoraggio** e per il controllo degli impatti ambientali significativi. Infatti, sebbene la metodologia proposta appaia molto articolata e complessa, non sembra ancora sufficientemente definita l'elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti in fase di monitoraggio dei PdS. Pur comprendendo la complessità dell'operazione e l'enorme compresenza di variabili, le modalità di calcolo degli indicatori di sostenibilità territoriale relativi alla tutela e alla qualità paesaggistica (Ist05, Ist07, Ist08, Ist09, Ist10, Ist11, Ist12, Ist13, Ist14, Ist15), basandosi su acquisizioni e calcoli aritmetici, sono tali da restituire valori acritici e quantitativi, che, pur considerando le opportune correzioni interpretative, consentono con difficoltà il reale controllo delle azioni monitorate, rischiando di sottostimare i potenziali effetti prodotti dall'attuazione delle strategie di piano, soprattutto nei riguardi di ambiti ad elevata sensibilità e rischio paesaggistico. Con riferimento al **sistema di indicatori** prescelto per l'effettuazione del monitoraggio degli effetti dell'attuazione della proposta di PdS 2019 e 2020 sul patrimonio culturale e sul paesaggio ed, in particolare, all'indicatore "Ist05 - Tutela aree agricole di pregio", mirante a misurare la frazione dell'area di indagine non occupata da aree agricole di pregio, si evidenzia che, dal punto di vista paesaggistico, tale indicatore andrebbe integrato con un ulteriore indicatore teso a misurare la frazione dell'area di indagine non occupata da aree rurali non più produttive, ma passibili di futuri interventi di valorizzazione in chiave di multi funzionalità rurale, in linea con i più recenti orientamenti in materia assunti dalla Commissione Europea (cfr. PSR 2014-2020). Si ritiene necessaria, inoltre, l'introduzione di uno specifico indicatore atto a misurare l'effettivo consumo di suolo e il bilancio attivo di nuove aree rinaturalizzate a seguito delle dismissioni e demolizioni di linee elettriche e/o manufatti obsoleti, rapportando il tutto, in termini di percentuale, a quanti dei suddetti interventi risultino all'interno di aree soggette a vincolo paesaggistico. Al riguardo, si suggerisce di fare riferimento agli indicatori e alle attività di monitoraggio svolte con cadenza annuale dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente 'SNPA'.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

AB J

Come già indicato per i precedenti PdS, dovrà comunque essere considerato e garantito, anche attraverso apposite intese con Terna SpA, il ruolo degli Uffici territoriali del MiC nell'ambito delle attività di monitoraggio VAS dei Piani di Sviluppo 2019 e 2020.

Si ricorda che il Report annuale di monitoraggio andrà sempre trasmesso anche a questa Direzione Generale per le opportune verifiche e valutazioni.

#### **RACCOMANDAZIONI:**

Come già evidenziato negli anni passati, considerata la natura eterogenea dei livelli di approfondimento progettuale degli interventi presenti nei PdS, si ritiene necessario fornire, in via generale, rispetto a quanto nel dettaglio comunicato dagli uffici periferici del MiC, una serie di "indicazioni metodologiche" di cui TERNA dovrà tenere debito conto, soprattutto nelle successive fasi progettuali dei singoli elettrodotti, stazioni e sistemi di accumulo non convenzionali (fase di VIA e successiva fase autorizzatoria ed esecutiva):

- 1) Per quanto attiene alle successive fasi di progettazione delle opere, soprattutto per gli elettrodotti, venga ulteriormente messa a punto la fase di valutazione per l'individuazione delle fasce di fattibilità, con particolare riferimento alla preventiva consultazione degli Uffici territoriali del MiC che dovrà avvenire prima di attivare i tavoli di concertazione con gli enti locali, al fine di acquisire un quadro complessivo delle criticità paesaggistiche, dei vincoli ed di ogni altro elemento di attenzione, inerente alle esigenze di tutela, che possa orientare al meglio la successiva localizzazione del tracciato;
- 2) Ai fini di un migliore inserimento paesaggistico delle linee aeree, ove tecnicamente possibile, dovranno essere utilizzati i sostegni di ultima generazione (monostelo, traliccio tipo *Foster o Rosental - Dutton*) avendo accortezza di occultare la parte di fissaggio al terreno con opere di ingegneria naturalistica, partendo dalla considerazione che - soprattutto nelle tensioni del 380 mila volt e del 150 mila volt - ogni inserimento paesaggistico è, nei fatti, una forzatura che potrebbe essere resa più accettabile con una migliore qualità architettonica dei manufatti impiegati;
- 3) Dovrà essere perseguita, per quanto possibile, la sovrapposizione/ affiancamento delle linee elettriche di nuova realizzazione con altre già esistenti e ciò al fine di minimizzare gli impatti ed il consumo di territorio;
- 4) In linea generale, dal punto di vista progettuale, si raccomanda di evitare scelte che comportino frammentazione del paesaggio agrario o, ancora, alterazione/compromissione delle principali visuali e degli elementi qualificanti e connotativi degli ambiti tutelati, privilegiando pertanto fin da subito le soluzioni progettuali che riducano quanto più possibile impatti negativi sul contesto;
- 5) Considerata l'orografia del terreno dovrà essere ricercata la migliore soluzione progettuale che consenta di evitare il posizionamento dei sostegni nelle creste delle alture e, allo stesso tempo la possibile riduzione del numero degli stessi;
- 6) Dovrà essere evitata, per quanto possibile, l'interazione visiva tra le linee elettriche e i siti di interesse archeologico (c. 1 lettera m) dell'articolo 142 del D.Lgs 42/2004) e di quelli storici; a tal fine potranno essere previsti anche tratti interrati, ove tecnicamente possibile, soprattutto nelle aree di pianura;
- 7) I sostegni dovranno avere un trattamento superficiale non riflettente con cromia che si integri a seconda dell'ambiente circostante;
- 8) Nel caso le linee elettriche debbano interferire con uliveti secolari o piantumazioni di pregio a filari, si ritiene debba essere evitato, per quanto possibile, il posizionamento di sostegni che vadano ad alterare il "sesto" d'impianto;



SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

AB  
\*

- 9) In relazione all'analisi delle alternative, si suggerisce di privilegiare le scelte che escludano nuovo consumo di suolo - con special riguardo per le aree naturali e rurali - e quelle che comportino il recupero di aree compromesse e degradate mediante demolizione delle strutture e la ricomposizione di nuovi valori paesaggistici ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e della Convenzione Europea del Paesaggio (2000);
- 10) Nel caso di dismissione di impianti obsoleti, si suggerisce di riportare nel Rapporto Ambientale anche le modalità della loro eventuale riconversione, oltre che le misure che si intende adottare per il recupero e la riqualificazione dei caratteri culturali e paesaggistici dei luoghi interessati dalle dismissioni;
- 11) In caso di impianti che prevedano la realizzazione di scavi, la procedura da seguire sarà quella stabilita dal Protocollo d'intesa siglato tra l'allora MiBAC e Terna Spa - in particolare agli artt. 1, 2, 3 - siglato il 28-04-2011 e allegato alla Circolare n. 8 del 11-05-2011 dell'allora Direzione Generale per le Antichità;
- 12) Resta inteso che in tutte le fasi previste negli articoli sopracitati, le indagini e le eventuali operazioni di scavo (di qualsiasi entità siano, compresi gli scotichi iniziali dei cantieri e delle strade di cantiere da aprirsi *ex novo* o modificarsi, comprensive di schedatura, documentazione grafica e fotografica, relazione finale, ecc.) dovranno essere condotte con l'ausilio di soggetti in possesso di adeguata formazione e competenza nel campo della ricerca archeologica (da reperirsi attraverso università o ditte archeologiche specializzate esterne al Ministero per i beni e le attività culturali, le quali prestazioni saranno a carico di TERNA) al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e opere connesse alla costruzione delle opere previste. L'attività di tali consulenti di TERNA sarà svolta sotto la direzione tecnico-scientifica delle Soprintendenze territorialmente competenti;
- 13) La Società TERNA S.p.A. dovrà dare esplicite e formali istruzioni alla Direzione Lavori e alle Ditte impegnate nei lavori affinché sia garantito il più scrupoloso rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.s. in caso di rinvenimenti di tipo archeologico, anche dubbi, con particolare riguardo alla immediata segnalazione alle Soprintendenze per i beni archeologici competenti ed alla sospensione dei lavori sino al sopralluogo da parte di un funzionario del medesimo ufficio, con cui la D.L. dovrà concordare tempi e modalità operative connesse alle specifiche competenze;
- 14) Considerato il rischio archeologico "alto" che potrebbe interessare alcune aree prossime agli interventi dei PdS, tenuto conto che i tempi previsti per la realizzazione delle opere vengono spesso diluiti in un arco temporale pluriennale, occorre che la Società TERNA S.p.A. predisponga, in accordo con le Soprintendenze per i beni archeologici competenti, un cronoprogramma delle indagini e degli accertamenti archeologici preventivi, al fine di garantire una programmazione ampiamente anticipata rispetto all'inizio effettivo delle opere relative ai singoli interventi. Il cronoprogramma dovrà essere concordato e quindi approvato dalle medesime Soprintendenze prima dell'inizio delle opere (sia principali che accessorie di cantiere);
- 15) Gli scavi archeologici esplorativi non andranno eseguiti durante i periodi di massime precipitazioni atmosferiche, in quanto potrebbero causare ostacolo ad una corretta esplorazione del sottosuolo;
- 16) I siti d'interesse archeologico individuati con certezza dalla Relazione archeologica in corrispondenza di aree oggetto d'interventi dovranno essere indagati in estensione con metodologia archeologica prima dell'avvio delle opere sul tratto corrispondente, anche al fine di valutare la necessità di varianti in corso d'opera;
- 17) Ai fini della valutazione del rischio archeologico, degli accertamenti preliminari e dell'assistenza in corso d'opera, tutte le opere accessorie, anche provvisorie (cave, aree di deposito temporaneo di



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

materiali, nuova viabilità e viabilità accessoria di cantiere, zone di cantiere e quanto altro richiesto) che comportino scavi o scortichi, anche solo preparatori, dovranno essere sottoposte alle stesse procedure di abbattimento del rischio di ritrovamenti archeologici imprevidi definite per il tracciato dell'opera principale;

- 18) La Società TERNA S.p.A. dovrà prevedere che nel Quadro Economico del Progetto Definitivo ed Esecutivo di ognuno degli interventi proposti siano accantonate delle somme per la realizzazione di eventuali scavi archeologici che si rendessero necessari nel caso in cui fossero rinvenuti siti o contesti di interesse archeologico allo stato attuale non conosciuti;
- 19) Si raccomanda, per tutti gli interventi che potranno prevedere scavi e manomissioni del sottosuolo, di fare riferimento alla normativa vigente in materia di tutela del patrimonio archeologico attivando la procedura della verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dal citato art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e dettagliata, dal punto di vista operativo, dalla circolare n. 1/2016 della ex Direzione Generale Archeologia.
- Di conseguenza sarà necessario prendere in considerazione tutti i dati reperibili sia tramite lo spoglio delle banche-dati conservate presso le Soprintendenze territoriali sia all'interno delle cartografie allegate agli strumenti di pianificazione urbanistica, che potranno essere integrate con le banche-dati del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
- A tale proposito, si rammenta che la raccolta esaustiva delle conoscenze archeologiche pregresse, costituisce parte integrante della progettazione di fattibilità ex art. 25, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e che sulla base della potenzialità archeologica rilevata potrà essere attivata la verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25, commi 3, 8 e ss. del citato D.Lgs. 50/2016;
- 20) Tutti i progetti dovranno essere corredati della relativa "Relazione paesaggistica" ai sensi del DPCM 12/12/2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", in base a quanto prescritto dal suddetto DPCM (entrato in vigore il 31/07/2006) in fase di progettazione definitiva e quindi VIA;
- 21) Qualora un intervento si dovesse posizionare in prossimità o comunque in diretta prospettiva di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Titolo I della Parte II del D. Lgs 42/2004, si richiede che vengano adottate soluzioni atte a limitare l'impatto visivo delle nuove opere con tali complessi edificati, per esempio inserendo filari di alberature. Tali interventi saranno oggetto di specifici elaborati del progetto definitivo da sottoporsi all'approvazione preventiva delle Soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici competenti;
- 22) Tutte le opere di mitigazione vegetale e di reimpianto delle piante recuperate dai siti di cantiere previste nei progetti presentati da TERNA dovranno essere realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi e con l'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze piantate entro tre anni dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui sopra saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo obbligo di verifica triennale. Si intende che le opere di mitigazione vegetale dovranno essere realizzate il più possibile in contemporanea con il procedere dei cantieri al fine di giungere al termine degli stessi con uno stato vegetativo il più avanzato possibile e vicino quindi a quello previsto a regime dal progetto. Al fine di rendere stabili le opere di mitigazione vegetazionale TERNA dovrà garantire la permanenza delle suddette opere e la loro manutenzione;



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)


*AS*

- 23) TERNA in fase di VIA e in fase autorizzativa dovrà dimostrare, con adeguate simulazioni fotorealistiche, che le coloriture adottate per i tralicci localizzati in aree di particolare pregio paesaggistico siano coerenti con i cromatismi naturali prevalenti della vegetazione circostante, ovvero con toni scuri in presenza di vegetazione boschiva, laddove non contrastanti con le norme di sicurezza del volo aereo;
- 24) Particolare attenzione dovrà essere posta alle opere di compensazione che dovranno essere previste nelle aree interessate dalle nuove realizzazioni dove, si auspica, che vengano previsti anche recuperi e restauri di beni afferenti al patrimonio culturale che presentino particolari condizioni di degrado. Per detti beni sarà necessario acquisire le autorizzazioni di cui al DLgs 42/2004 e s.m.i. Elementi di dettaglio e scelte operative, sarà d'uopo vengano determinate in costruttivo contraddittorio con le competenti Soprintendenze territoriali;

Quanto sopra esposto, si ritiene utile al fine di costruire un efficace scenario di riferimento che possa, contestualmente, sia rappresentare gli effetti di azioni e politiche già definite e vigenti, che rappresentare un adeguato termine di confronto per valutare gli effetti del previsto scenario "di policy" dei presenti Piani di Sviluppo, così da governare gli impatti, diretti ed indiretti, che le politiche del sistema elettrico nazionale, previste e implementate dai piani stessi, avranno sul territorio nazionale in termini di compatibilità rispetto al paesaggio e ai beni del patrimonio culturale da tutelarsi.

**Le osservazioni, condizioni e raccomandazioni espresse dagli Uffici della scrivente Direzione Generale del MiC e dagli Uffici territoriali, ricomprese nel presente parere (da pag. 16 a pag. 63), che dovrà costituire parte integrante del decreto interministeriale, dovranno essere formalizzate dall'Autorità competente nel provvedimento a firma congiunta dei due Ministri concertanti (Ministro della Transizione ecologica e Ministro della Cultura) e recepite dal proponente (Terna S.p.A.) e dall'autorità procedente (Ministero della Transizione Ecologica - Dipartimento per l'Energia e il Clima), ai fini dei successivi adempimenti.**

Il Funzionario Responsabile del Procedimento  
(Responsabile della U.O. Ammin.va Tutela e VAS)  
Riccardo Brugnoli



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V  
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



IL DIRETTORE GENERALE  
Arch. Federica GALLONI

